

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
FINANZE (VI)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	70
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	94
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	109
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	111
AFFARI SOCIALI (XII)	»	120

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	123
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	157
<i>INDICE GENERALE</i>	»	160

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 20 ottobre 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.45 alle 14.55, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	4
-----------------------------	---

Mercoledì 20 ottobre 2010.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 383 del 19 ottobre 2010, a pagina 7, prima colonna, dodicesima riga, la parola: « *rinvio* » sia sostituita con la seguente: « *conclusione* ».

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale. Atto n. 263 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 5

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale.

Atto n. 263.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del deputato Germanà, relatore per la VI Commissione, illustra il contenuto del provvedimento.

Rileva come le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) siano chiamate ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale (Atto n. 263).

In linea generale evidenzia come il provvedimento, il quale è stato predisposto ai sensi della delega integrativa e correttiva di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 34 del 2008 (Legge comunitaria 2007), contenga alcune correzioni a norme del codice civile in materia di conferimenti in natura, acquisto di azioni proprie e aumenti di capitale, sostanzialmente volte a chiarire dubbi interpretativi, a migliorare alcune formulazioni, nonché ad armonizzare talune disposizioni alla luce di altre modifiche apportate in tali ambiti da precedenti interventi normativi.

L'articolo 1 dello schema di decreto reca, ai commi 1, 2 e 5, una serie di modifiche al codice civile volte a meglio specificare il procedimento di valutazione cui devono essere sottoposti i conferimenti

al capitale delle società diversi dal danaro (beni in natura o crediti), sia se effettuati in sede di costituzione della società sia se effettuati in sede di aumento del capitale sociale, al fine di garantire una valutazione oggettiva e veritiera di tali conferimenti, evitando il rischio che ad essi possa venire riconosciuto un valore nominale superiore a quello reale, con danno per la società, per i soci e per le eventuali ragioni dei terzi.

Nel dettaglio, il comma 1 incide sulla disciplina, contenuta nell'articolo 2343-ter del codice civile, relativa ai conferimenti di beni in natura o crediti senza la relazione giurata di stima del valore di tali beni predisposta dall'esperto nominato dal tribunale, prevista in tali casi, in linea generale, dall'articolo 2343, primo comma, del codice civile.

Al riguardo ricorda che l'articolo 2343-ter, secondo comma, consente di omettere la predetta relazione (oltre che nel caso, previsto dal primo comma, in cui si tratti di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario il cui valore è pari o inferiore al prezzo medio ponderato di mercato registrato nei sei mesi antecedenti il conferimento), anche qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o ai crediti conferiti, diversi dai valori mobiliari ovvero dagli strumenti del mercato monetario, corrisponda:

a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;

b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

La lettera a) del comma 1 novella il citato secondo comma dell'articolo 2343-ter. In dettaglio:

alla lettera a) del predetto comma, il riferimento al valore equo cui deve corrispondere il valore attribuito ai beni in natura o ai crediti è sostituito con quello al cosiddetto « *fair value* », al fine di armonizzare la dizione codicistica con quella utilizzata dal legislatore comunitario;

alla lettera b) del medesimo secondo comma, si prevede che la valutazione del valore dei beni (che non è più qualificato come « equo », alla luce delle modifiche apportate alla precedente lettera a)) deve essere effettuata da un esperto che sia indipendente non soltanto da chi effettua il conferimento e dalla società, ma anche dai singoli soci che esercitano, individualmente, o congiuntamente, il controllo sul soggetto conferente o sulla società.

La lettera b) del comma 1 inserisce inoltre un nuovo comma dopo il quarto comma dell'attuale articolo 2343-ter del codice civile, con il quale si specifica che, per la definizione di « *fair value* », si deve fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Il comma 2 interviene, modificando il primo e il secondo comma dell'articolo 2343-*quater* del codice civile, sulla disciplina da applicarsi in presenza di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti di beni di natura o crediti, prevista dal predetto articolo 2343-*quater*.

Al riguardo ricorda che tale disposizione prevede attualmente, al primo comma, che gli amministratori debbano verificare, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma (cioè trascorsi i 6 mesi precedenti al conferimento dei beni), sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti, in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del

conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio dal quale è stato ricavato il valore equo del bene, o successivamente alla data della valutazione dei beni, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori sono tenuti a verificare altresì i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la predetta valutazione.

Il secondo comma dispone invece che, qualora gli amministratori ritengano siano intervenuti fatti eccezionali che abbiano modificato sensibilmente il valore dei beni, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione, essi debbano procedere ad una nuova valutazione.

A seguito delle modifiche proposte dal comma 2, lettera *a*), al primo comma dell'articolo 2343-*quater*, la variazione del valore dei beni conferiti rileva alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, non facendosi inoltre più riferimento al valore « equo » per la valutazione della variazione del valore.

Inoltre, ai sensi delle modifiche proposte dal comma 2, lettera *b*), al secondo comma dell'articolo 2343-*quater*, gli amministratori, qualora ritengano che si debba procedere ad una nuova valutazione, non effettuano essi stessi la nuova valutazione, ma conservano soltanto l'iniziativa a procedere a tale nuova valutazione.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 2440 del codice civile, relativo ai conferimenti di beni in natura e di crediti.

Nel dettaglio, la nuova formulazione proposta dell'articolo 2440 stabilisce, al primo comma, che se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti, si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343, relative, rispettivamente, all'obbligo di liberazione integrale delle azioni corrispondenti a conferimenti in natura, al divieto di conferire prestazioni di opera e servizi ed alla stima dei conferimenti in natura o in crediti.

Il secondo comma stabilisce inoltre che l'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articoli 2343-*ter* e 2343-*quater*, richiamati in precedenza.

Il terzo comma specifica che ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-*ter*, primo comma (esclusione dalla relazione di stima nel caso in cui ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario conferiti sia stato attribuito un valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale essi sono stati negoziati nei 6 mesi antecedenti al conferimento), rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori; il conferimento va eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Ai sensi del quarto comma, qualora trovi applicazione l'articolo 2343-*ter*, secondo comma (esclusione dalla relazione di stima nel caso in cui il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti corrisponda al *fair value* ricavato da un bilancio precedente o da una valutazione precedente di un esperto), il conferimento va eseguito, nel caso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2343-*ter*, secondo comma (valore ricavato da bilancio), entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero nel caso di cui alla lettera *b*) (valore risultante da valutazione), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.

In base al quinto comma, la verifica determinata da fatti eccezionali o rilevanti prevista dall'articolo 2343-*quater*, primo comma, deve essere eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale.

Secondo il sesto comma, uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del

capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento, qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, possono chiedere che si proceda ad una nuova valutazione. Alla domanda dei soci non si ricollega alcun effetto qualora gli amministratori, all'esito della verifica prevista dal quinto comma, procedano loro stessi ad una nuova valutazione.

La previsione di cui al sesto comma, che conferisce ad una minoranza di azionisti il potere di chiedere una nuova valutazione dei beni conferiti in natura o dei crediti conferiti per i quali sia già stata effettuata la relazione di cui all'articolo 2343, non solo nel caso in cui sia stata conferita agli amministratori la delega a procedere ad aumento di capitale, risolve il dibattito insorto in dottrina in materia, legato ad un problema di interpretazione di una disposizione della direttiva 2006/68/CE.

I commi 3 e 4 recano modifiche alla disciplina del codice civile relativa alle azioni proprie.

In particolare, il comma 3 sostituisce il secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile.

A tale proposito ricorda che la vigente formulazione del predetto secondo comma stabilisce che, finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357 (cioè entro il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio e secondo le modalità fissate dall'assemblea stessa), autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

La nuova formulazione proposta del secondo comma elimina innanzitutto, al primo periodo, il potere dell'assemblea di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione.

Inoltre, al secondo periodo, oltre a confermare la vigente previsione secondo cui il diritto di voto delle azioni proprie rimane sospeso, si modifica la norma che prevede di computare le predette azioni ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea: mentre nella formulazione attuale si fa riferimento al capitale, tale richiamo non è più contemplato nella novella proposta, al fine di tenere conto dei casi nei quali i quorum non siano determinati in rapporto al capitale sociale.

Si introduce altresì un nuovo terzo periodo, il quale specifica che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma, ai sensi del quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, nonché quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi, non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

In sostanza, le modifiche apportate al secondo comma l'articolo 2357-ter separano più chiaramente il regime applicabile alle società quotate rispetto a quello applicabile alle altre società (cosiddette « chiuse ») con riferimento alla disciplina del computo delle azioni proprie.

In tal modo si risolve un contrasto interpretativo insorto in materia e si mantiene una normativa più rigorosa per le deliberazioni assembleari delle società « chiuse », al fine di evitare che l'acquisto di azioni proprie, effettuato evidentemente con le risorse comuni della società, possa determinare un ulteriore vantaggio in favore degli azionisti di controllo in sede assembleare ed a danno degli azionisti di minoranza, per i quali non sussiste, a differenza delle società quotate, il rimedio

rappresentato dalla più facile possibilità di uscire dal capitale della società vendendo sul mercato i propri titoli.

Il comma 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 2359-*bis* del codice civile, in materia di acquisto di azioni o quote da parte di società controllate.

In merito rammenta che il predetto articolo 2359-*bis* prevede attualmente, al primo e secondo comma, che la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

Il terzo comma dell'articolo prevede, in particolare, che in nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

La nuova formulazione proposta del citato terzo comma elimina il limite massimo, in rapporto al capitale, di azioni o quote della società controllante non quotata che possono essere acquistate dalla società controllata, ed innalza dal 10 per cento al 20 per cento del capitale sociale la quantità massima di azioni o quote che la controllata può acquisire nella controllante, qualora quest'ultima sia quotata, tenendosi comunque conto delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.

La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che tale modifica è finalizzata ad armonizzare la disciplina relativa all'acquisto di azioni della controllante da parte della controllata con la disciplina relativa all'acquisto delle azioni proprie da parte della società contenuta nell'articolo 2357 del codice civile, anche alla luce delle modifiche a tale articolo apportate, prima, dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo

n. 142 del 2008 e, successivamente, dall'articolo 7, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 5 del 2009.

A tale proposito ricorda che il decreto legislativo n. 142 ha eliminato il limite massimo percentuale del 10 per cento all'acquisto delle azioni proprie da parte delle società non quotate, mantenendo tale limite solo per le quotate, mentre il decreto – legge n. 5 ha innalzato la predetta percentuale al 20 per cento per le medesime quotate.

In tale contesto il Governo ritiene opportuno parallelamente eliminare il limite di acquisto delle controllate nelle controllanti non quotate, ed innalzare al 20 per cento anche il limite di acquisto delle azioni della controllante ad opera della società controllata.

I commi 6, 7 ed 8 apportano alcune innovazioni alla disciplina codicistica relativa gli aumenti di capitale.

In particolare, il comma 7 integra il sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile, relativo alla disciplina delle proposte di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Al riguardo ricorda che la citata disposizione prevede attualmente che il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato, e che i soci devono poterne prendere visione.

L'integrazione proposta stabilisce che può essere depositata nella sede della società, in alternativa alla relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale, la documentazione indicata dall'articolo 2343-*ter*, terzo comma, del codice civile (si tratta della documentazione, da allegare all'atto costitutivo della società, dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti in beni in natura e crediti, nonché la sussistenza delle condizioni richieste per la validità delle valutazioni (ricavate da bilancio o effettuate da un esperto) circa il valore dei beni effettuate in precedenza,

in presenza delle quali non è richiesta la relazione dell'esperto del tribunale sui beni stessi).

Il comma 8 inserisce un nuovo comma nell'articolo 2443 del codice civile.

Ricorda che tale ultima disposizione consente allo statuto della società di attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 (relative all'esclusione o alla limitazione del diritto di opzione ai soci per le azioni corrispondenti a conferimenti in natura, ovvero deliberata nell'interesse della società); in questo caso si applica, in quanto compatibile, il sesto comma dell'articolo 2441 (relativo agli obblighi di relazione da parte degli amministratori sui motivi dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione ed all'obbligo di richiedere il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione), e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel registro delle imprese a norma dall'articolo 2436.

La nuova disposizione di cui si propone l'inserimento, che riprende quasi integralmente il contenuto dell'attuale articolo 2440-*bis* del codice civile, prevede che, qualora sia stata attribuita agli amministratori la facoltà di adottare le deliberazioni di esclusione o limitazione del diritto di opzione ai soci, nel caso in cui essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343-*ter*, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il

consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento. Entro tale termine è attribuita a uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, la facoltà di richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano, per l'iscrizione nel registro delle imprese, la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione, unitamente all'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito, prevista dall'articolo 2444.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 2440-*bis* le principali modifiche consistono nel fatto che si subordina l'efficacia del conferimento di beni in natura o di crediti al decorrere di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (mentre secondo la norma vigente il conferimento non può essere eseguito prima di tale termine) e che l'iscrizione nel registro riguarda la deliberazione di aumento di capitale, corredata da una dichiarazione degli amministratori (contenente la descrizione dei beni o crediti, l'attestazione del valore loro attribuito e dell'idoneità dell'esperto che li ha valutati), e non più solo la predetta dichiarazione.

In connessione con tale modifica, si prevede che decorra dalla medesima iscrizione della deliberazione il termine di trenta giorni entro il quale una minoranza di soci che rappresenti almeno il 5 per cento del capitale sociale può richiedere una nuova valutazione sui conferimenti dei beni in natura o dei crediti.

In relazione con la modifica proposta dal comma 8, il comma 6 abroga l'articolo 2440-*bis* del codice civile.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo apporta alcune modifiche al

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 132 del TUF, recante la disciplina dell'acquisto di azioni proprie e della società controllante.

Al riguardo ricorda che tale disposizione stabilisce che gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento. Tale previsione si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-*bis* del codice civile da parte di una società controllata, ma non agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.

La modifica proposta dal comma 1 esclude l'applicazione della suddetta disciplina recata dall'articolo 132 TUF anche per gli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-*bis* dello stesso TUF, il quale disciplina appunto i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce invece il comma 2 dell'articolo 172, del TUF, che punisce l'acquisto irregolare di azioni.

Al riguardo si ricorda che il comma 1 del predetto articolo 172 stabilisce, per gli

amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132, la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 206 a euro 1.032. Il vigente comma 2 dell'articolo 172 specifica che tale disposizione non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

La nuova formulazione del comma 2 esclude l'applicazione della sanzione sopra richiamata qualora l'acquisto di azioni proprie sia operato sul mercato regolamentato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla CONSOB con regolamento, ma che siano comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Secondo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, tale modifica è finalizzata ad allineare il comma 2 alla nuova formulazione dell'articolo 132 del TUF, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 62 del 2005, legge comunitaria per il 2004, che ha affidato al potere regolamentare della CONSOB il compito di determinare le modalità di acquisto delle azioni proprie.

Si riserva quindi di formulare, d'intesa con il relatore per la VI Commissione, Germanà, una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiede alle Commissioni se vi siano le condizioni per esprimere il parere sul provvedimento nella seduta di domani, ovvero se sia preferibile proseguire l'esame anche nella giornata di martedì prossimo.

Alberto FLUVI (PD), considerata la particolare tecnicità e complessità della materia affrontata dallo schema di decreto legislativo, ritiene necessario consentire ai componenti delle Commissioni un adeguato approfondimento del testo, rite-

nendo pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame alla giornata di martedì prossimo, nel corso della quale si potrebbe procedere alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dai relatori.

Marilena SAMPERI (PD) concorda con le considerazioni del deputato Fluvi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, anche alla luce delle considerazioni espresse dai deputati Fluvi e Samperi, rinvia, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata martedì 26 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Deliberazione*) 17

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 C. 3779 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 18

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 31

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 31

ALLEGATO (Parere approvato) 35

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 33

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 266 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 33

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante « Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ».	
Audizione di rappresentanti dei sindacati dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione nazionale per le società e la borsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Jole SANTELLI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 19 ottobre 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre ottobre-dicembre 2010:

Sede Referente:

C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;

C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;

C. 25 cost. Zeller ed altri: Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi;

C. 103 ed abb./A: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

C. 107 Angeli: Istituzione della Festa nazionale dell'amicizia;

C. 137 Ascierio ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (RIUNITE I E IV);

C. 176 Pini: Istituzione della Regione Romagna;

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;

C. 506 Castagnetti ed altri: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti;

C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;

C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992; (RIUNITE I E III);

C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali;

C. 627 Binetti ed abb.: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*;

C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia;

C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi;

C. 974 Bertolini: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;

C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità *rom* presenti in Italia;

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;

C. 1246 Gibelli: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;

C. 1314 Goisis e Grimoldi: Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni;

C. 1320 Gregorio Fontana: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona;

C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;

C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-*bis* della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve; (RIUNITE I E IV);

C. 1571 cost. Commercio ed altri: Modifica all'articolo 41-*ter* dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo;

C. 1709 costituzionale Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo;

C. 2008 e abb./A.: Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (RIUNITE I E XII);

C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-*bis* della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;

C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano e petizione popolare n. 55: per la toponomastica plurilingue nell'Alto Adige;

C. 2375 Pianetta ed altri: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani;

C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;

C. 2466 Sen. Aderenti, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato: Concessione al comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occasione del 150° anniversario degli eventi (approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato);

C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;

C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso/A.: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (RIUNITE I E XII);

C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri;

C. 2840 Veltroni ed altri: Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 (RIUNITE I E III);

C. 3099 RAZZI ed altri: Disposizioni per l'introduzione del voto diretto mediante sistema elettronico per lo svolgi-

mento delle elezioni e dei referendum in favore di tutti i cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;

C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3388 Vassallo ed altri: Modifiche agli articoli 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata;

C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani (RIUNITE I E III);

C. 3572 Reguzzoni ed altri: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

C. 3736 Lanzillotta ed altri: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad *internet* mediante tecnologia senza fili (RIUNITE I e IX);

C. 3742 Lanzillotta ed altri: Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

Proposte di legge costituzionali di modifica della parte II della Costituzione.

Indagini conoscitive:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Scadenza 31 ottobre 2010);

Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti (Scadenza 31 dicembre 2010);

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (Scadenza 31 dicembre 2010); (RIUNITE I e III);

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della costituzione (Scadenza 31 dicembre 2010);

Atti del Governo:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 255) (Scadenza 21 ottobre 2010);

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 (Atto n. 261) (Scadenza 29 ottobre 2010);

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 266) (Scadenza 4 dicembre 2010).

Deliberazione di rilievi su atti del governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(Deliberazione).

Jole SANTELLI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante « Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato », deliberata il 5 ottobre 2010, con l'audizione di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011).
C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
C. 3779 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011.
(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che oggi sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) » (C. 3778) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 » (C. 3779).

Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

La Commissione è chiamata quindi oggi ad esaminare i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la I Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), per le parti di competenza, nonché lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8).

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione esaminerà inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio, ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere pre-

sentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato del disegno di legge di stabilità direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno

di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, intende preliminarmente sottolineare di avere avuto un esiguo tempo a disposizione per esaminare i contenuti dei documenti di bilancio, considerato che alcune tabelle sono state disponibili solo da poco tempo. Per questa ragione si riserva di integrare la relazione che svolgerà oggi, una volta compiuti tutti i dovuti approfondimenti sui provvedimenti in esame.

Ricorda, quindi, che la Commissione ha a disposizione anche una documentazione articolata in tabelle - richiesta da alcuni deputati in occasione del precedente esame dei documenti di bilancio - che consente di individuare l'andamento storico degli stanziamenti per la parte di competenza della I Commissione.

Ciò premesso, ritiene opportuno precisare, in via preliminare, che l'esame dei documenti di bilancio deve tenere conto sia della riforma introdotta dalla legge n. 196 del 2009, sia della manovra realizzata con il decreto-legge 78 del 2010.

Il bilancio annuale di previsione - disciplinato dall'articolo 21 della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) - contiene previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nella Decisione di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'individuazione delle unità di voto parlamentare, sono state introdotte alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina.

Innanzitutto, in luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate, per le entrate, con riferimento alla tipologia e, per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le nuove unità di voto fanno riferimento alla nuova struttura del bilancio, di fatto applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia.

Sia per le entrate che per le spese, l'unità di voto risulta pertanto spostata ad un livello superiore rispetto al livello del macroaggregato che era oggetto di voto in precedenza (cioè l'unità previsionale di base).

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia le previsioni relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Con riferimento ai programmi di spesa, la nuova legge di contabilità dispone l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa. La formulazione usata dalla norma, che affida la « realizzazione » di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, sembra indicare che, indipendentemente dal numero delle strutture amministrative coinvolte nel programma (e finora, infatti, la gran parte dei programmi coinvolgeva più centri di responsabilità amministrativa di uno stesso Ministero ovvero, nell'ipotesi di programmi interministeriali, di Ministeri diversi), la sua realizzazione dovrebbe comunque essere affidata alla responsabilità di un unico soggetto.

L'articolo 23 della nuova legge di contabilità reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa.

La norma prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei respon-

sabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell'economia.

La norma introduce il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa.

Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa.

Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, per il solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio che derogano alla disciplina generale recata dalla legge n. 196 del 2009.

A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate dal provvedimento a decorrere dal 2011, di competenza dei vari Ministeri, il citato decreto-legge prevede che con il disegno di legge di bilancio, per « motivate esigenze », possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie « tra le missioni » di ciascuno stato di previsione della spesa (laddove l'articolo 23 della nuova legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).

Tale facoltà può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro precisi limiti.

La nuova classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione: al primo livello, le entrate sono suddivise in titoli; al di sotto dei titoli, le entrate sono suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi; nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; al di sotto dell'unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti; e i capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

Sul lato della spesa, la nuova esposizione delle voci di bilancio individua una classificazione di tre livelli: missioni, programmi e capitoli. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa. I programmi, ossia le unità di voto parlamentare, sono gli aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa (spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale). I capitoli, infine, secondo l'oggetto della spesa, rappresentano le unità di gestione e rendicontazione e sono classificati in base al loro contenuto economico e funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in articoli (i quali corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

L'articolo 21 della nuova legge di contabilità conferma la struttura del disegno di legge di bilancio di previsione.

Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi: la nota integrativa al bilancio di previsione e una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano.

La nuova normativa contabile conferma inoltre la presentazione alle Camere, in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione, di una relazione del Ministro dello sviluppo economico sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.

Come già previsto nella precedente legge di contabilità, il bilancio a legislazione vigente viene presentato sia su base annuale, con riferimento all'anno successivo, che su base pluriennale.

L'articolo 22 della nuova legge di contabilità disciplina il bilancio pluriennale di previsione, prevedendo – in linea con la precedente disciplina – che esso sia elaborato dal Ministro dell'economia, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica, con riferimento ad un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente. È ribadito il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate.

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2011, in 173 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero.

Sotto il profilo quantitativo, va ricordato che sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2011 ha inciso la disciplina introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122 del 2010) che ha disposto, a

decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili, in base all'articolo 21, commi 5 e 7, della nuova legge di contabilità, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno. Sono state escluse dai tagli le risorse destinate: al fondo ordinario delle università; all'informatica; alla ricerca; al 5 per mille del gettito IRE.

Le riduzioni sono state operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.

Nell'ambito di tali importi complessivi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l'Allegato 1 «Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi», che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

In particolare, nell'Allegato 1 è indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l'importo a legislazione vigente, l'eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.

Per gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per il 2011, va ricordato che le riduzioni disposte dal decreto-legge n. 78 del 2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.

Gli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato sono stati, infatti, più volte oggetto di riduzione, la più importante in occasione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011.

In particolare, il decreto-legge 112 del 2008 ha disposto (articolo 60, commi 1-2)

una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri iscritte nel bilancio a legislazione vigente per gli anni 2009, 2010 e 2011, con alcune esclusioni (spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili, fondo ordinario per l'università, risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille). Il taglio lineare complessivamente applicato è stato pari al 22,7 per cento per il 2009, al 24 per cento nel 2010 e al 41,6 per cento nel 2011.

Il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari a oltre 8 miliardi nel 2009 (di cui la parte preponderante, oltre 6 miliardi, su spese predeterminate per legge), 9 miliardi nel 2010 e oltre 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.

Ulteriori riduzioni lineari sono state disposte, con incidenza sulla formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2011, dal decreto-legge n. 180 del 2008, articolo 4, che ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l'anno 2009, 71 milioni per l'anno 2010, e 141 milioni a decorrere dall'anno 2011 delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero (esposte in apposito allegato al provvedimento) a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali.

Quanto alle variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010, va osservato che le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registrano una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all'assestamento per il 2010, nell'importo di 15.103 milioni di euro, derivante da: una riduzione delle spese finali di 11.601 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese in conto capitale; un incremento delle entrate finali di 3.502 milioni di euro.

Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra, rispetto ai dati assestati per il 2010, un miglioramento di oltre 8 miliardi di euro.

Analizzando le entrate finali rileva che è previsto per il 2011 un aumento com-

plessivo di 3.501 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento dell'1 per cento delle entrate tributarie (+4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie (-353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (-349 milioni). Quanto alle previsioni di competenza delle spese correnti, constatata che esse presentano, per il 2011, un decremento, rispetto al dato assestato 2010, di 4.524 milioni di euro.

Le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2010 sono previste per alcune categorie di spesa quali i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche che registrano nel 2011 una flessione di oltre 11,6 miliardi di euro, pressoché interamente imputabile alla riduzione dei trasferimenti statali destinati alle amministrazioni locali, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010. La forte contrazione delle spese in conto capitale per oltre 7 miliardi rispetto al dato assestato 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa: riduzione di 6.590 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, anche in questo caso per la gran parte imputabili alla riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, ed in particolare alle regioni la cui riduzione degli stanziamenti è da attribuire a quanto previsto nel decreto-legge n. 78 del 2010; riduzione di 2.678 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 300 milioni riferiti a minori trasferimenti al settore delle Ferrovie dello Stato e 1.822 milioni sono connessi a minori esigenze per i crediti d'imposta.

Di notevole interesse appare l'analisi per missioni degli stanziamenti a bilancio dalla quale emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate alle seguenti finalità: relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 «Relazioni autonomie territoriali»); interessi per il servizio del debito (Missione 34 «Debito pubblico»); trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25 «Politiche

previdenziali»); politiche finanziarie e di bilancio (Missione 29); e istruzione scolastica (Missione 22).

Considerando in particolare gli stanziamenti del disegno di legge di bilancio di interesse della I Commissione, occorre prendere in considerazione dapprima alcuni importi previsti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In primo luogo, va menzionata la dotazione della Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), articolata nei tre programmi Organi costituzionali (1.1), Organi a rilevanza costituzionale (1.2) e Presidenza del Consiglio dei ministri (1,3) i cui stanziamenti appaiono in diminuzione rispetto sia a quelli contenuti nella legge di bilancio per il 2010 (legge 192 del 2009) sia alle previsioni assestate per il medesimo anno (legge 158 del 2010).

In particolare, gli stanziamenti di competenza — che ammontano a 2.990,19 milioni di euro — si riducono, rispettivamente di circa 171 milioni di euro rispetto a quelli contenuti nella legge di bilancio per il 2010 e di circa 276 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per lo stesso anno.

Gli stanziamenti di cassa sono pari a quelli di competenza, mentre i residui sono riportati a zero.

Complessivamente, l'incidenza percentuale della missione sul totale generale del bilancio dello Stato, pari allo 0,4 per cento, rimane invariata rispetto all'assestamento 2010.

La previsione del disegno di legge di bilancio riferita al programma 1.1, è pari a 1.984,01 milioni di euro, con un decremento rispetto alle previsioni assestate per il 2010 pari a circa 107 milioni di euro.

Nell'ambito dell'unità previsionale di base si segnala in particolare la riduzione degli stanziamenti destinati al capitolo 1638, nel quale sono appostati i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Gli stanziamenti per il

2011 presentano, infatti, un decremento pari a 107,44 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010.

Per quanto riguarda invece la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 e riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L e del C.S.M., la previsione del disegno di legge di bilancio per il 2011, è pari a 529,42 milioni euro, con una riduzione di 17,55 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2010.

Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza – a 476,76 milioni di euro, con un decremento di 151,69 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2010.

Più in particolare, nell'ambito dell'unica u.p.b. riferita alla Presidenza del Consiglio (21.3.3), lo stanziamento di competenza destinato al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2115) ammonta a 74,759 milioni di euro, con un decremento di 383,42 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2010. Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità (C. 3778) prevede una riduzione della previsione a legislazione vigente, portando l'ammontare del Fondo, per l'anno 2011, a 72,25 milioni di euro.

L'altro capitolo ricompreso nell'u.p.b. riferita alla Presidenza si riferisce al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale (cap. 2185), il cui stanziamento di competenza per l'anno 2011 ammonta a 113 milioni di euro, che corrispondono alla somma prevista per tale finalità nella Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità per il 2011. Rispetto alle previsioni assestate per il 2010 si registra una diminuzione pari a 57,26 milioni euro.

Nel bilancio triennale 2011-2013, le previsioni riferite alla Missione n. 1 au-

mentano a 3.012,78 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3.011,49 milioni di euro per il 2013.

Va precisato che gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziato nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti quali gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), la cui dotazione di competenza ammonta a 1.110,55 milioni di euro (+ 21,38 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010); gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 8 (Soccorso civile) al programma Protezione civile (8.5), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2011 ammontano a 1.895,04 milioni di euro (- 196,71 milioni di euro rispetto all'assestamento 2010); gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 15 (Comunicazioni) al programma Sostegno all'editoria (15.4), la cui dotazione in termini di competenza per il 2011 ammonta a 226,13 milioni di euro (- 147,98 milioni di euro rispetto all'assestamento 2010); gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) al programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità (24.8), nel cui ambito si colloca il cap. 2108 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità), con una dotazione di competenza per il 2011 pari a 3,1 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala una decurtazione delle risorse, pari a 1,2 milioni in meno rispetto alle previsioni assestate per il 2010; e gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 30 (Giovani e sport) al programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2), nel cui ambito si colloca in particolare il cap. 2106 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentiva-

zione e sostegno alla gioventù), la cui dotazione di competenza per il 2011 subisce una riduzione di 61,18 milioni, passando dai 94,09 milioni delle previsioni assestate ai 32,9 del bilancio a legislazione vigente.

Con riferimento alle competenze della I Commissione possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si segnalano, in particolare, gli stanziamenti destinati alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell'articolo 29 della legge 124 del 2007 nel capitolo 1670 nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica. Il capitolo reca uno stanziamento pari a 645,76 milioni di euro per il 2011 (+79,8 milioni rispetto alle previsioni assestate 2010).

Si segnalano, inoltre, gli stanziamenti destinati alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione: il capitolo 5217 (Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione) reca uno stanziamento di 1,4 milioni di euro in termini di competenza (-8,53 milioni di euro rispetto all'assestamento 2010) mentre il nuovo capitolo 5218 (che reca stanziamenti per il funzionamento della Scuola) reca uno stanziamento di 5,66 milioni.

Si segnalano, ancora, gli stanziamenti destinati al DigitPA (organo che ha sostituito il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione-CNIPA); il capitolo 1707, nel quale erano appostati i fondi per il funzionamento del CNIPA, viene ridotto di 9,5 milioni, con uno stanziamento di 1,5 milioni; contestualmente viene istituito il nuovo capitolo 1716 con uno stanziamento di 6,1 milioni di euro in termini di competenza.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati all'Istituto nazionale di statistica; viene istituito il nuovo capitolo 1684 recante lo stanziamento per il censimento 2011 con una dotazione di 200 milioni,

contestualmente viene ridotto di 274 milioni lo stanziamento per le spese di funzionamento.

In secondo luogo, per quanto riguarda gli stanziamenti, in termini di competenza, del bilancio di previsione del Ministero dell'interno per il 2011 a legislazione vigente, essi ammontano a 25.322,5 milioni di euro, di cui 24.151,6 milioni di euro per la parte corrente (per oltre un terzo riconducibili alle spese per il personale, pari a 8.797,4 milioni di euro), 1.055,6 milioni di euro in conto capitale e 115,3 milioni di euro di rimborso di passività finanziarie.

Quest'ultima somma si riferisce all'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato, categoria non presente nello stato di previsione 2010. Se si esclude tale voce, la spesa finale (ossia la somma delle spese correnti e delle spese in conto capitale), ammonta a 25.207,2 milioni di euro che rappresenta la somma necessaria alla amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali, al netto del rimborso delle passività finanziarie.

Per il 2012 e 2013 sono previste spese per 22.835,7 milioni di euro per la parte corrente e 1.012,4 milioni di euro per la parte in conto capitale per il 2012 e 22.982,4 milioni di euro per la parte corrente e 970,359 milioni di euro per la parte capitale per il 2013.

Rispetto al totale delle spese finali dell'intero bilancio dello Stato, gli stanziamenti del Ministero dell'interno rappresentano il 4,8 per cento (erano il 5,4 per cento secondo il bilancio assestato per il 2010).

Nell'ambito del bilancio dell'Interno le spese correnti e quelle in conto capitale incidono sul totale delle spese finali (ossia al netto dei rimborsi) rispettivamente per il 95,8 per cento e il 4,9 per cento.

Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l'anno 2010 sono pari a 28.671,9 milioni di euro, di cui 26.757,1 milioni di euro di parte corrente e 1.914,8 milioni di euro in conto capitale. Lo stato di previsione del Ministero per il 2011 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione delle spese pari

a 3.349,4 milioni di euro. Alla formazione di tale importo concorrono una diminuzione delle spese correnti e in conto capitale rispettivamente di -2.605,5 milioni di euro e -859,2 milioni di euro. L'importo della riduzione è attenuato dall'inserimento della voce del rimborso del debito pubblico, come si è detto non presente l'anno scorso, per un importo di 115,3 milioni di euro.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi. Il numero delle missioni non è mutato rispetto allo scorso anno. A livello di programmi, invece, si registrano le seguenti variazioni. Il programma Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2.1) viene sostituito da due nuovi programmi: Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2.2) e Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3). Il programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali (3.3) muta la denominazione in Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3). Il programma Rapporti con le confessioni religiose (27.5) viene ridenominato Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (27.5).

Poiché, come detto, i programmi costituiscono ora l'unità di voto parlamentare, per quanto riguarda l'amministrazione dell'interno si è passati dai 45 voti (45 u.p.b.) dell'esercizio scorso ai 15 voti (15 programmi) di quello attuale.

La variazione più rilevante in termini assoluti interessa la missione n. 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), il cui stanziamento è pari a 15.122,18 milioni, con un decremento pari a 2.866,77 milioni di euro per la competenza (-14,94 per cento) rispetto all'assestamento 2010.

Tale decremento (somma algebrica di variazioni di diverso segno) riguarda essenzialmente il programma Elaborazione,

quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3) (-2.856 milioni di euro), per la restante parte il decremento riguarda Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2) (-10,6 milioni di euro).

Per i citati programmi le spese di competenza sono rispettivamente 15.103,48 milioni e 18,69 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia, la missione relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) reca identici stanziamenti di competenza e cassa pari a 92.934,42 milioni. Tali stanziamenti scontano decrementi rispetto all'assestamento 2010 pari a 4.375,53 milioni per la competenza e a 2.689,44 milioni per la cassa.

La Tabella n. 8 della relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio (A.C. 3779) alla voce trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, sub Amministrazioni locali reca un importo di competenza pari a 107.674 milioni di euro. La medesima tabella per le spese in conto capitale reca un importo pari a 4.111 milioni.

Nell'illustrazione di tali spese per la parte corrente occorre tenere presente che la contrazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali pari a 11.334 milioni è imputabile principalmente ai minori finanziamenti per trasferimenti alle regioni per una somma 8.431 milioni. Tale somma sconterebbe circa 5.000 milioni per riduzioni delle somme da devolvere alle regioni a statuto speciale per gettito da entrate erariali, nonché riduzione di stanziamenti per le regioni a statuto ordinario ex articolo 14, comma 2, decreto-legge 78 del 2010.

Poiché ai sensi della disposizione da ultimo citata, la suddetta riduzione è pari a 4.000 milioni per il 2011, sarebbe opportuna, per la voce trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, l'illustrazione dello specifico impatto, non esplicitato nella suddetta relazione, dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 78, anche considerato che la Decisione di finanza pubblica conferma tra gli effetti del citato

decreto-legge la somma di 4.000 milioni ai fini del patto di stabilità interno delle regioni (Tavola 2.10, p. 45).

In termini assoluti, si segnala anche il decremento della missione n. 7 (Ordine pubblico e sicurezza) (-146,51 milioni di euro), confermando la tendenza già presente negli esercizi precedenti. Il taglio non colpisce la parte di competenza del programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10) che registra anzi un aumento pari a 221,58 milioni.

Si segnala poi il decremento degli stanziamenti relativi alla missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) pari a 194,77 milioni per la parte di competenza.

All'interno della suddetta Missione immigrazione, si registra soprattutto la flessione (-193,32 milioni) degli stanziamenti per Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2). Tra le variazioni più significative si segnala il capitolo 2313 Speciale elargizione in favore delle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che abbiano perduto la vita a causa di azioni terroristiche, assegno vitalizio e altre provvidenze: -44,5 milioni) e il capitolo 2384 Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso -24,8 milioni.

Per quanto riguarda le altre missioni facenti capo al Ministero, nell'ambito della missione n. 8 (Soccorso civile) resta sostanzialmente invariato il Programma Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2), mentre il Programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) registra un decremento di 80 milioni di euro, risultante, tra l'altro dall'incremento degli stanziamenti di alcuni capitoli, tra cui 1801 e 1802 (retribuzioni personale e volontari vigili del fuoco) e dalla riduzione di altre, quali quelle relative al capitolo 1804 Competenze accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e al capitolo 1819 Oneri sociali. Tali variazioni sono in parte effetto di un trasferimento di risorse cor-

relato all'introduzione del « cedolino unico » ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 191 del 2009.

Diminuisce anche la posta del capitolo 1901 Spese per acquisto di beni e servizi -26,5 milioni; del capitolo 1982 Spese l'impianto gestione noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali, -20,7 milioni; del capitolo 7325 Acquisto di impianti, automezzi, materiali e attrezzature, -23,3 milioni.

Relativamente alle altre missioni si segnala la diminuzione dello stanziamento per la missione n. 2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (-29,36 milioni), e la leggera flessione relativo alla missione n. 33 Fondi da ripartire (0,11 milioni).

In merito a tale missione, ed in particolare con riferimento alle dotazioni rimodulabili costituite da consumi intermedi e investimenti, il Centro di responsabilità amministrativa competente (CRA) ha osservato - nella sezione II della nota integrativa al bilancio per il Ministero dell'Interno - che esse riflettono il taglio disposto dal decreto-legge 112 del 2008 e dal decreto-legge 78 del 2010, con l'effetto di una riduzione complessiva per il triennio 2011-2013 del 32 per cento complessivo. A questo proposito viene segnalato che « l'entità di tali decurtazioni ha accentuato notevolmente il già evidente squilibrio tra i costi per l'espletamento dei servizi istituzionali che annualmente si rilevano e le risorse finanziarie disponibili. La presenza di un così evidente squilibrio, in sostanza, rende vano un efficace tentativo di rimodulazione delle dotazioni iniziali che, necessariamente, debbono subire delle sostanziali integrazioni per far fronte alle spese incompressibili ».

Nell'ambito della medesima missione, per il programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3), con riferimento alla categoria « reddito da lavoro dipendente », si specifica che in applicazione del decreto-legge 78 del 2010, per il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera non è stato considerato alcun tipo di passaggio a qualifiche superiori « che

sarà disposto, anche con decorrenze retroattive, nell'anno 2011». Inoltre si specifica che la vigente normativa « consente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di operare assunzioni da *turn over* sulla base del 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Ciò consentirà nel 2011 di procedere a 1.000 nuove assunzioni – di cui 900 nella qualifica di Vigili del fuoco e 100 di quella di operatore – sulla base delle cessazioni del servizio che si stanno registrando nel corrente anno e che si prevedono in numero di 1.000 per i comparti carriera prefettizia e ministeri». In merito alle spese rimodulabili costituite nella quasi totalità da « consumi intermedi », « investimenti » e anche « redditi da lavoro dipendente » (per la quota relativa alle retribuzioni in natura), il Centro di responsabilità amministrativa competente rileva che, in conseguenza dei tagli del decreto-legge 112 del 2008 e del decreto-legge 78 del 2010, le relative dotazioni, per il triennio 2011-2013, risultano ridotte nella misura di un 25 per cento complessivo.

In merito a tali dotazioni, il Centro di responsabilità amministrativa competente segnala che, « l'entità di tali decurtazioni ha accentuato notevolmente il già evidente squilibrio tra i costi per l'espletamento dei servizi istituzionali che annualmente si rilevano e le risorse finanziarie disponibili. La presenza di un così evidente squilibrio, in sostanza, rendono un efficace tentativo di rimodulazione delle dotazioni iniziali che, necessariamente, debbono subire delle sostanziali integrazioni per far fronte alle spese incompressibili ».

Quanto alla missione n. 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, per il programma Attuazione da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2.2.), nella sezione II della nota integrativa al bilancio per il Ministero dell'Interno il Centro di responsabilità amministrativa (CRA) per « consumi intermedi » rileva che, a seguito della ridu-

zione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte al legislazione vigente disposta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010, la rimodulazione effettuata, tra missioni e all'interno di ciascuna missione, « non è stata sufficiente a far fronte ai reali bisogni di spesa e quindi sono state avanzate richieste incrementative per alcune tipologie di spesa che non risultano comprimibili ovvero la cui dinamica non è governabile dal CRA ».

La consistenza presunta dei residui passivi del Ministero dell'interno al 1° gennaio 2011 è stata valutata in 1.797,18 milioni di euro, con una diminuzione rispetto a quelli accertati al 1° gennaio 2010, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, pari a 921,12 milioni.

In base alla sopra indicata previsione relativa alla consistenza dei residui passivi, le autorizzazioni di cassa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2011, sono pari a 25.322,5 milioni di euro, di cui 24.151,6 milioni di parte corrente, 1.055,6 milioni in conto capitale e 115,3 milioni quali rimborso passività finanziarie, con un decremento, rispetto all'assestamento, di 4.041,6 milioni ed un coefficiente medio di realizzazione (che rappresenta la percentuale di massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio successivo ed è determinata dal rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) pari all'93,37 per cento.

Per la parte corrente, la quota per interventi è pari a 14.462,2 milioni di euro.

La parte in conto capitale è interamente costituita dalla spesa per investimenti. Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l'Allegato 1 « Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi », che espone le autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

Nell'allegato 1 allo stato di previsione del Ministero dell'interno, risultano le seguenti variazioni degli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente.

Nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, sono previste: la soppressione degli stanziamenti per le spese per l'integrazione e lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle forze di polizia, pari a 1.585.556 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 1.596.721 euro per il 2013 (articolo 1, comma 553, della legge 311 del 2004); e la soppressione degli stanziamenti, per le misure urgenti per il contrasto del territorio, pari a 475.667 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 479.016 euro per il 2013 (articolo 18, comma 3-bis, decreto-legge 144 del 2005).

Tali soppressioni sono disposte in attuazione dell'articolo 1 decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni.

Nell'ambito della missione Soccorso civile, programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, è previsto un aumento dell'11,1 per cento degli stanziamenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che passa da 2.115.041 a 2.350.045 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (articolo 7, comma 4-bis, punto a), del decreto-legge 39 del 2009).

Nell'ambito della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, è previsto un aumento del 26,6 per cento per il solo 2013 del Fondo nazionale per le politiche di asilo, che passa nel 2013 da 5.940.000 euro a 7.518.000 euro (articolo 20, comma 5, numero 1), del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Nell'ambito della missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, è prevista la soppressione degli stanziamenti per l'assunzione di personale civile, pari a 7.171.764 euro per il 2011 e 2012 e a 12.376.800 euro per il 2013 (articolo 2-bis, comma 1-ter, decreto-legge 272 del 2005).

Tale soppressione è stata disposta per cessazione della spesa.

Nell'allegato 1 allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano le seguenti rimodulazioni di stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente che interessano profili di competenza della Commissione Affari costituzionali.

Nell'ambito della missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, sono previste: la soppressione degli stanziamenti relativi al trattamento accessorio delle forze armate e forze di polizia, pari a 521.507 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (articolo 16, comma 4, L 448 del 2001); la soppressione degli stanziamenti relativi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (articolo 7, L 146 del 2004, articolo 8 L 147 del 2004, articolo 7, L 148 del 2004); la soppressione degli stanziamenti relativi alle nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, pari a 972.067 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (L 206 del 2004).

Tali soppressioni sono disposte in attuazione dell'articolo 1 decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni.

Con riferimento alle soppressioni di stanziamenti in attuazione dell'articolo 1 decreto-legge 78 del 2010, che ha disposto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiedere un chiarimento in ordine alle ragioni della mancata utilizzazione dei fondi. La mancata utilizzazione potrebbe infatti derivare da ragioni di natura contabile, in quanto le relative spese possono risultare coperte da altri stanziamenti, o essere determinata dal fatto che le relative spese risultano di fatto esaurite o ancora derivare dal fatto che la normativa non ha di fatto trovato attuazione. Ciò riveste particolare importanza con riferimento alle leggi che riconoscono diritti soggettivi (si pensi alle norme in favore delle vittime del terrorismo).

Passando ora all'esame del disegno di legge di stabilità, va ricordato che la legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

Il disegno di legge di stabilità in esame ha un contenuto veramente « asciutto »: esso infatti non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica atteso che la manovra per il triennio 2011-2013 è stata già effettuata con il decreto-legge 78 del 2010, approvato la scorsa estate, che ha anticipato la correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici già fissati in sede di aggiornamento del Patto di stabilità e crescita europeo.

Il disegno di stabilità comporta esclusivamente un impatto sul saldo netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante da alcune rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Venendo all'esame delle parti di competenza della Commissione Affari costituzionali, l'articolo 1, comma 5, concerne il taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dal decreto legge 78 del 2010, taglio pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012.

La norma consente a ciascuna regione di richiedere che parte dei tagli vengano effettuati sulla quota, spettante alla singola regione, destinata alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (il FAS, come rimodulato ai sensi Tabella E allegata al disegno di legge in esame), anziché sui trasferimenti statali destinati al trasporto pubblico locale e all'edilizia sanitaria.

Sono comunque fatti salvi i diversi criteri di ripartizione delle riduzioni stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità 2011 contengono, rispettivamente per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti sui fondi speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, nella tabella A (fondo speciale di parte corrente), è previsto un accantonamento pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. La relazione illustrativa finalizza l'accantonamento alla copertura del provvedimento recante disposizioni in favore dei territori di montagna (A.C. 41 e abbinati).

Nella tabella B (fondo speciale in conto capitale), l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno riguarda gli anni 2012 e 2013 ed è pari a 103 milioni di euro per ciascun anno, esso è finalizzato alla fornitura gratuita di libri di testo.

La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge di stabilità la definizione, su base triennale, delle risorse da impiegare annualmente.

La tabella C non ha contenuto innovativo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Le variazioni rispetto alle corrispondenti voci della legge finanziaria 2010 sono pertanto imputabili a provvedimenti adottati nel corso dell'anno o allo scorporo, operato in applicazione della nuova legge di contabilità, delle spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono stati riallocati nel disegno di legge di bilancio, con l'istituzione di appositi capitoli.

La tabella D riporta i definanzeamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola parte corrente. La Tabella E: reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

Le tabelle D ed E non recano, relativamente alle voci di interesse della Commissione affari costituzionali, modifiche rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Gianclaudio BRESSA (PD) ringrazia il relatore per l'accurata relazione e chiede alla presidenza quali siano i tempi per l'esame dei provvedimenti

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che le Commissioni di settore dovranno concludere i propri lavori entro martedì prossimo (26 ottobre) o, al più tardi, mercoledì mattina (27 ottobre), prima dei lavori dell'Assemblea. Considerati quindi i tempi di esame a disposizione delle Commissioni di settore propone di fissare alle ore 14 di lunedì 25 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti sulle parti di competenza della I Commissione.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che, data la ristrettezza dei tempi disponibili, sarebbe senz'altro opportuno concludere l'esame mercoledì 27 ottobre, in modo da poter disporre della giornata di martedì per discutere.

Jole SANTELLI, *presidente*, considerata la richiesta del gruppo del Partito democratico, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti sulle parti di competenza della Commissione alle ore 10 di martedì 26 ottobre.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.

Atto n. 240.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Atto n. 255.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 19 ottobre 2010.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione difesa ha trasmesso i propri rilievi sullo schema in esame.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, rilevato come lo schema in esame tenda ad una migliore e più efficiente organizzazione del ministero della difesa, nel quadro delle riduzioni di organico richieste dalla legge, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*) che recepisce uno dei rilievi formulati dalla Commissione difesa.

Gianclaudio BRESSA (PD), osservato che la Commissione difesa, nei suoi rilievi, ha sollevato dubbi per quanto attiene alla possibilità di introdurre una modifica così strutturale delle direzioni generali del ministero e dei compiti del Segretario generale nell'ambito dell'esercizio del potere regolamentare per finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, chiede alla relatrice un chiarimento su questo punto, che riguarda le competenze della Commissione affari costituzionali.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, chiarisce che, a suo avviso, come anche ad avviso del Consiglio di Stato, il riordino delle direzioni generali del ministero disposto dallo schema di regolamento in esame non è in contrasto con le norme di legge, atteso che l'organizzazione delle direzioni generali dei ministeri è rimessa dalla legge a regolamenti di delegificazione e che lo schema in esame non contrasta con le specifiche norme generali regolatrici della materia, poste dal codice dell'ordinamento militare: questo infatti configura il segretario generale come direttore nazionale degli armamenti e lo pone in posizione di supremazia sui dirigenti degli uffici dirigenziali generali; quanto poi alla direzione generale della sanità militare, la norma di legge che ne prevede l'esistenza non può certamente ritenersi una norma generale regolatrice della materia.

Alessandro NACCARATO (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, considerato che

le osservazioni da lui formulate nella seduta di ieri non sono state recepite nella proposta di parere, se non limitatamente ad un accenno all'unitarietà delle funzioni che riguardano la sanità militare.

Ricorda, infatti, di aver evidenziato come la prevista soppressione della Direzione generale per la sanità militare rischi di mettere in discussione la possibilità di svolgere le fondamentali funzioni che alla stessa sono attribuite. Al contempo, vi è un profilo problematico dal punto di vista normativo, considerato che all'articolo 188 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, richiama espressamente tale Direzione, andando in una direzione opposta rispetto allo schema di decreto in esame.

Rileva, al contempo, come nella proposta di parere non venga affrontata l'altra questione da lui posta, che riguarda l'ulteriore riduzione del personale civile non dirigenziale che va ad aggiungersi a quanto già previsto con la legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008. Vi è inoltre il profilo che riguarda l'impatto che tale riduzione avrà sugli enti dell'area industriale che si trovano in una situazione vicina al collasso per la riduzione delle risorse.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA intende ricordare, con riguardo all'asserito contrasto con l'articolo 188 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, come tale Codice avesse una natura puramente ricognitiva, non potendo quindi fare altro che « fotografare » la situazione normativa vigente al momento della sua elaborazione.

Rileva, quindi, che l'interpretazione data dal Ministero della difesa — non contraddetta dal Consiglio di Stato quando ha esaminato lo schema di decreto in questione — è che la materia dell'organizzazione attiene ad un livello su cui si può intervenire anche senza ricorrere ad una modifica legislativa di rango primario.

Evidenza, infine, che le riduzioni del personale civile hanno rilevanza puramente tabellare, nel senso che si è intervenuti solo su posizioni non occupate da

alcuno né occupabili in futuro in considerazione del blocco del *turn over*. Non vi è pertanto alcun rischio che la struttura perda di funzionalità.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17.

Atto n. 261.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 19 ottobre 2010.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Atto n. 266.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 19 ottobre 2010.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

COM(2010)379 def.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 19 ottobre 2010.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante «Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Audizione di rappresentanti dei sindacati dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione nazionale per le società e la borsa.

(Svolgimento e conclusione).

Jole SANTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Vito Meli, *FISAC-CGIL – Autorità Garante della concorrenza e del mercato* e Francastella Branca, *SIAG-FIBA-CISL – Autorità Garante della concorrenza e del mercato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Stefano Fabrizio, *CGIL-FISAC – Consob*, e Gianluca Gentili, *UIL-CA – Consob*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva a nome delle organizzazioni *CGIL-FISAC*, *CISAL-SBC* e *UIL-CA-Consob*. Cinzia Cappelletti, *FALBI – Consob*, Pietro Mariani, *FIBA-CISL –*

Consob svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Raffaele VOLPI (LNP).

Gianluca Gentili, *UIL-CA – Consob*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono i deputati Oriano GIOVANELLI (PD) e Beatrice LORENZIN (Pdl) per ringraziare gli auditi a nome dei loro gruppi ed esprimere valutazioni.

Jole SANTELLI, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 255).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (atto n. 255);

visto il parere del Consiglio di Stato;

visti i rilievi della IV Commissione (Difesa);

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato lo schema favorevolmente;

considerato che il profilo più innovativo è costituito dal riordino del settore dell'area tecnico-amministrativa e che, in particolare, il trasferimento delle direzioni generali relative agli armamenti all'interno del Segretariato generale è coerente con la qualificazione del Segretario generale quale direttore nazionale degli armamenti disposta dalla legge n. 25 del 1997 (e ora dal codice dell'ordinamento militare), le cui disposizioni costituiscono norme generali regolatrici della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400

del 1988, cui il Governo è tenuto a conformarsi nell'esercizio della potestà regolamentare nelle materie delegificate;

rilevato che lo schema in esame sopprime la Direzione generale della sanità militare, ripartendone le funzioni tra altre strutture del Ministero della difesa;

considerato che anche il riordino delle funzioni afferenti alla Direzione generale della sanità militare – della quale lo schema in esame prevede la soppressione – appare conforme alle norme generali regolatrici della materia;

ravvisata peraltro l'opportunità, come segnalato anche dalla Commissione Difesa, di mantenere l'unitarietà di ciascuna delle funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale della sanità militare, in modo che – anche dopo la riorganizzazione prevista dal regolamento in schema – resti assicurata la continuità dei relativi servizi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di mantenere l'unitarietà di ciascuna delle funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale della sanità militare, in modo che – anche dopo la riorganizzazione che sarà disposta dal presente schema di regolamento – sia assicurata la continuità dei relativi servizi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 36

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Sen. Li Gotti, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 254 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole*) . 39

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la Giunta per il Regolamento nella seduta del 14 luglio scorso ha espresso un parere sui primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità. In particolare la Giunta ha affermato che il disegno di legge di stabilità, che sostituisce il disegno di legge finanziaria *ex* articolo 11 della legge n. 196 del 2009, e il disegno di legge di bilancio, sono esaminati secondo la procedura stabilita dagli articoli 119-123 del Regolamento. La durata della sessione di bilancio è rideterminata in 30 giorni, in misura pari sia in prima che in seconda lettura, al fine di consentire tempi minimi anche all'eventuale terza lettura (ciò alla luce della previsione nella legge n. 196 del termine di presentazione della manovra alle Camere entro il 15 ottobre, anziché entro il 30 settembre).

I termini per la conclusione delle varie fasi del procedimento sono rimodulati prevedendo, di regola, 7 giorni dall'assegnazione per l'esame nelle Commissioni di settore, 13 giorni per l'esame nella Commissione bilancio e i restanti giorni per la discussione in Assemblea.

Nel caso in esame i documenti di bilancio sono stati assegnati oggi alle Commissioni di settore, che dovranno esprimere il parere entro martedì prossimo, conseguentemente fisso il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per le parti di competenza della Commissione giustizia per martedì 26 ottobre alle ore 10.

Considerato che i predetti documenti sono stati appena assegnati alle Commissioni, la relazione sui medesimi si svolgerà nella seduta di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede consultiva, per consentire l'esame dell'atto del Governo n. 254, nonché lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite II e VI.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Sen. Li Gotti, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva quindi come la Convenzione in esame, firmata dall'Italia il 4 novembre 1999 nell'ambito di un'iniziativa assunta dal Consiglio d'Europa, imponga a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno.

La Convenzione costituisce l'esito di iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione, a partire dalla metà degli anni Novanta, volte in particolare a favorire l'adozione di una disciplina civilistica regolante, in particolare, l'aspetto dei rimedi giudiziali per la tutela di diritti ed interessi pregiudicati da atti di corruzione.

Lo strumento convenzionale disciplina coerentemente le modalità con le quali si attua la cooperazione internazionale per

la lotta contro la corruzione, nella consapevolezza che essa possa costituire una grave minaccia per l'equità e la giustizia sociale, ostacolare lo sviluppo economico e mettere a rischio il leale e corretto funzionamento delle economie di mercato.

Nell'ambito della Convenzione, particolare rilievo assumono i primi cinque articoli. L'articolo 1, nel definire l'oggetto della Convenzione, impone a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno.

L'articolo 2 reca una definizione di « corruzione » come rilevante per la Convenzione e sancisce che la relativa nozione resta integrata dalla richiesta, offerta, dazione, accettazione, diretta o indiretta, di una « provvigione illecita o altro indebito vantaggio », con distorsione della condotta e rispetto dei doveri propri della funzione esercitata da parte del beneficiario.

L'articolo 3 dispone in tema di risarcimento del danno e stabilisce che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto mediante risarcimento dei danni patrimoniali, compreso il lucro cessante, e di quelli non patrimoniali.

Ai sensi dell'articolo 4, che regola il regime della responsabilità, è stabilito che perché possa aversi danno risarcibile devono ricorrere precisi presupposti, ovvero che il convenuto abbia commesso o autorizzato un atto di corruzione ovvero abbia ommesso di adottare misure atte a prevenirlo; che l'istante abbia patito un danno; che sussista un nesso di causalità tra l'atto di corruzione ed il danno.

L'articolo 5 contempla l'introduzione della responsabilità dello Stato (ovvero

dalle autorità competenti del soggetto diverso dallo Stato) per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione.

L'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verifica o nell'aggravamento.

L'articolo 7 riguarda il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'atto di corruzione e l'articolo 8 stabilisce le conseguenze dell'accertamento di un atto di corruzione sui contratti eventualmente stipulati.

L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, mentre l'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati. Gli articoli da 15 a 23 descrivono invece le modalità di applicazione della Convenzione.

Ricorda che i due progetti di legge all'esame – sia quello approvato dal Senato il 29 settembre scorso che quello presentato dall'onorevole Di Pietro – riprendono i contenuti di un progetto di legge presentato nella precedente legislatura e non esaminato a causa dell'anticipata conclusione della medesima.

Per quanto attiene alla compatibilità della Convenzione con l'ordinamento interno, rileva che la nozione di corruzione di cui all'articolo 2 della Convenzione ha riguardo ad un concetto lato corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318, 319 e 322 del codice penale, ma anche a quella di concussione di cui all'articolo 317 del medesimo codice, quantomeno sotto il profilo della richiesta, là dove la stessa si traduca nel costringere o indurre taluno, con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Segnala, infine, che due altri importanti provvedimenti sono attualmente all'esame

del Parlamento, riferendosi in primo luogo al provvedimento di ratifica dell'altra Convenzione sulla corruzione – quella a carattere penale – firmata a Strasburgo nel gennaio 1999, in relazione alla quale sono all'esame delle Commissioni riunite Giustizia ed Esteri del Senato due progetti di legge: l'AS 850, d'iniziativa del senatore Li Gotti e l'AS 2058, d'iniziativa del senatore Finocchiaro ed altri.

È inoltre in corso d'esame, sempre presso il Senato, un disegno di legge del Governo, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione (AS 2156) che prevede un Piano nazionale anticorruzione, con specifiche misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici, disposizioni in materia di controlli negli enti locali e l'aggravamento delle sanzioni previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

È del tutto evidente che la Convenzione in esame coinvolge materie di stretta competenza della Commissione giustizia. Inoltre le disposizioni della Convenzione che si intende ratificare non sembrano essere tali da non richiedere un, sia pure parziale, adeguamento dell'ordinamento interno, per cui sarebbe auspicabile la presentazione, in tempi brevissimi, di un disegno di legge del Governo volto a ratificare la Convenzione in esame nonché a prevedere le necessarie disposizioni di adeguamento interno. Tale disegno di legge verrebbe assegnato alle Commissioni riunite II e III, attraendo, ai fini dell'abbinamento, i provvedimenti in esame, che invece sono attualmente assegnati alla esclusiva competenza della III Commissione.

Pertanto, prima di esprimere il parere sui due provvedimenti oggi all'ordine del giorno sarebbe opportuno acquisire l'orientamento del Governo circa una eventuale presentazione di un disegno di legge, così come proposto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 254.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato il 19 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri alcuni deputati del PD avevano chiesto al Governo di fornire ulteriori chiarimenti e, in particolare, se nell'ambito della procedura per l'assegnazione dei contributi in questione, vi fossero soggetti richiedenti che fossero stati esclusi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che, in considerazione del procedimento seguito, non si può parlare di soggetti esclusi. Come chiarito della seduta di ieri, si è chiesto al Dipartimento per la giustizia minorile di fornire delle indicazioni relative ai soggetti che avessero maggiormente collaborato con il Dipartimento medesimo, dimostrando in tal modo la loro competenza ed affidabilità, ed a ciascuno dei soggetti segnalati è stata attribuita una parte delle somme disponibili.

Marilena SAMPERI (PD) chiede se per la selezione dei soggetti ai quali sono stati assegnati i contributi siano stati utilizzati criteri di evidenza pubblica.

Enrico COSTA (Pdl) nel replicare all'onorevole Samperi, ricorda che la normativa in esame non prevede l'obbligo di ricorrere ad una procedura di evidenza pubblica. Sottolinea peraltro come il precedente Governo di centrosinistra avesse assegnato i contributi ad un solo ente e come sia stato il Governo attualmente in carica ad apportare una rilevante innovazione, ampliando il novero dei soggetti destinatari.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come la trasparenza nell'assegnazione dei contributi pubblici debba prescindere dal colore dei governi in carica.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel condividere l'in-

tervento dell'onorevole Costa, precisa che sarebbe necessario modificare la normativa in questione per adottare una procedura di selezione analoga alle procedure di evidenza pubblica.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, ritenendo che i chiarimenti complessivamente forniti dal Governo siano esaurienti, formula una proposta di parere favorevole.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Ministro degli Affari esteri dell'Afghanistan, Zalmay Rassoul	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 20 ottobre 2010.

Incontro con il Ministro degli Affari esteri dell'Afghanistan, Zalmay Rassoul.

L'incontro informale si è svolto dalle
14.40 alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 16.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario generale della difesa, Biagio Abrate, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Atto n. 255 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	43
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	44

AUDIZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 8.50.

Audizione del Segretario generale della difesa, Biagio Abrate, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Biagio ABRATE, *Segretario generale della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Pier Fausto RECHIA (PD), Salvatore CICU (Pdl) e Franco GIDONI (LNP).

Biagio ABRATE, *Segretario generale alla difesa*, fornisce ulteriori precisazioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Atto n. 255.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, presenta una proposta di valutazione favorevole con rilievi, che illustra (*vedi allegato*).

Pier Fausto RECCHIA (PD), nell'osservare come la proposta di valutazione favorevole testé illustrata dal presidente,

abbia tenuto debitamente conto dei rilievi formulati dal gruppo del partito democratico nel corso dell'esame dello schema di regolamento in oggetto, nonché dei chiarimenti forniti dal Segretario generale della difesa, Biagio Abrate, nell'ambito della sua audizione che si è svolta questa mattina, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Francesco BOSI (UdC), ritenendo che alcuni peculiari aspetti disciplinati dallo schema di regolamento in esame avrebbero potuto essere più opportunamente affrontati con un provvedimento legislativo, preannuncia la sua astensione sulla proposta di valutazione favorevole formulata dal presidente. In particolare, nel motivare la sua astensione, sottolinea come la soppressione della Direzione generale della sanità militare, prevista dal presente schema di regolamento, non tenga nel debito conto degli importantissimi servizi sanitari da essa erogati, non solo a beneficio del personale militare, ma anche – al pari di quanto avviene in numerosi paesi alleati – dell'intera collettività nazionale. Ricorda a questo riguardo, ad esempio, le preziose prestazioni d'urgenza per la cittadinanza di Roma svolte dall'ospedale militare del Celio senza che, peraltro, il Ministero della difesa riceva in cambio alcun corrispettivo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di valutazione favorevole del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di valutazione favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. (Atto n. 255).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,

premessi che:

il presente schema di regolamento, come risulta dalla relazione illustrativa che lo correda, opera gli interventi necessari a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; inserendoli nel quadro del processo complessivo di riforma della Difesa avviato da oltre un decennio;

il citato schema di regolamento, in particolare, colloca parte degli interventi di riduzione imposti dalle predette disposizioni normative nell'ambito di una contestuale ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale realizzata attraverso il trasferimento delle funzioni delle tre Direzioni generali tecniche (Terrarm, Navarm e Armaereo) all'interno del Segretariato generale nonché di una ridistribuzione delle competenze della Direzione generale della sanità militare tra l'area del Segretariato generale e delle Direzioni generali e le strutture dipendenti dallo Stato maggiore della difesa;

attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal

presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 32 posizioni di livello dirigenziale non generale, di cui 16 civili e 16 militari, puntualmente riepilogate alla Tabella 2 della relazione illustrativa, e una riduzione del personale non dirigenziale civile nella misura di 3.840 unità di cui 10 appartenenti all'Area 3 e 3.830 all'Area 2;

i citati interventi sono disposti attraverso puntuali modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrato in vigore dallo scorso 9 ottobre, che ha organicamente risistemato tutte le disposizioni di rango secondario di interesse della difesa;

ritenuto che:

sussistano dubbi in merito alla possibilità di esercitare il potere regolamentare in esame, all'interno di finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, introducendo una modifica così strutturale delle direzioni generali e dei compiti del Segretario generale;

tali dubbi non risultino del tutto fugati dal parere reso dal Consiglio di Stato il 26 agosto scorso, in quanto, attraverso un atto di rango secondario viene operato un sostanziale rafforzamento delle attribuzioni gestionali del Segretario generale, quale Direttore nazionale degli armamenti, che non si fonda su una puntuale modifica legislativa, ma su una diversa interpretazione, rispetto a quella seguita fino ad oggi, dell'articolo 5 della

legge 18 febbraio 1997, n. 25 – ora confluito nel codice dell'ordinamento militare – che disciplinava le citate attribuzioni;

rilevato che:

una fonte di rango primario, ossia il codice dell'ordinamento militare, si riferisce espressamente a due delle quattro Direzioni generali soppresse – vale a dire la Direzione generale della sanità militare e la Direzione generale degli armamenti aeronautici – rispettivamente, agli articoli 188, comma 1, e 248, comma 1;

è stata presentata alla Camera dei deputati un'apposita proposta di legge (n. 3269-ter) che realizza un più articolato processo di riforma che, fondandosi sulla separazione della figura del Segretario generale da quella del Direttore Generale degli armamenti, risulta del tutto coerente con gli intendimenti espressi dal Ministro della difesa lo scorso 20 gennaio nel corso della sua audizione presso le Commissioni Difesa della Camera e del Senato;

sarebbe preferibile, ai fini della realizzazione del processo di riorganizzazione previsto dal presente schema di regolamento, ricorrere all'intervento legislativo, sia per escludere qualsiasi profilo di illegittimità dell'intervento realizzato, sia per assicurare un più incisivo coinvolgimento parlamentare al riguardo;

ritenuto infine che i citati profili problematici attinenti alla legittimità del presente schema di regolamento debbano essere oggetto di un particolare approfondimento da parte della Commissione di merito,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto, con i seguenti rilievi:

a) valuti la Commissione di merito, anche alla luce delle considerazioni svolte in premessa, la compatibilità dello schema di regolamento in oggetto con i principi concernenti l'organizzazione del Ministero della difesa risultanti dalla disciplina di rango primario;

b) sia salvaguardata la funzionalità dell'area tecnico-industriale nell'adozione delle misure di riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale e di quelle non dirigenziali;

c) sia mantenuta l'unitarietà di ciascuna funzione attualmente svolta dalla Direzione generale della sanità militare, in modo che sia assicurata – anche dopo la riorganizzazione che sarà disposta dal presente schema di regolamento – la continuità dei servizi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ». Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	48
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	49

INTERROGAZIONI:

5-03466 Borghesi e Cambursano: Destinazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	52
ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla

legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ».

Atto n. 268.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di delibera, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ricorda che l'esame dello schema di delibera CIPE n. 31 del

2010 concernente « Riprogrammazione del Fondo infrastrutture » è stato avviato il 13 ottobre 2010 ed è stato rinviato, in quanto lo schema non era corredato del prescritto parere della Conferenza unificata. Al riguardo, fa presente che, in data 13 ottobre 2010, tale parere è stato trasmesso dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del CIPE, e che, pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema di decreto.

Maino MARCHI (PD) pur rilevando come siano state, con il provvedimento in esame, individuate ulteriori risorse, ricorda che nella risoluzione con la quale è stata approvata la Decisione di finanza pubblica alla Camera nella seduta del 13 ottobre 2010 il Governo è stato impegnato « ad approvare un piano di rilancio per il Mezzogiorno d'Italia per avviare il completamento della necessaria azione di equilibrio infrastrutturale tra le diverse parti del Paese, premessa indispensabile per l'attuazione del federalismo individuando seri strumenti di contrasto alla disoccupazione ». Rileva che in tal modo si sono dati per scontati gli effetti del provvedimento in esame ed osserva pertanto che la Commissione dovrebbe procedere oggi all'espressione di un parere su un atto sul quale, sia pure indirettamente, si è già pronunciata l'Assemblea. Chiede quindi chiarimenti al riguardo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, sottolinea l'importanza di addivenire in tempi rapidi all'espressione del parere al fine di evitare una vanificazione del suo significato.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che l'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria 2010 aveva previsto la destinazione delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a un miliardo di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato

rischio idrogeologico individuate. Rileva che la delibera in esame dispone solo l'assegnazione di 900 milioni di euro, chiedendo quindi di chiarire come si potrà addivenire all'assegnazione dei residui 100 milioni di euro.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, precisa che la questione non è oggetto del provvedimento in esame che individua altri interventi infrastrutturali.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sottolinea come lo schema di delibera in esame prenda sostanzialmente atto della programmazione delle risorse del Fondo infrastrutture già precedentemente deliberata dal CIPE, provvedendo esclusivamente alla riprogrammazione delle residue disponibilità. Pertanto, non ritiene possibile affrontare in questa sede le questioni sollevate dall'onorevole Polledri, sottolineando come, in assenza di ulteriori fondi da ripartire, non sia possibile ipotizzare la destinazione di nuovi fondi a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico da realizzare nel Centro Nord, in quanto la destinazione di risorse a tale finalità renderebbe necessario ridurre in misura corrispondente interventi già programmati nelle medesime aree del territorio nazionale. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture » (atto n. 268),

esprime

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia, a titolo personale, la propria astensione sulla proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD) ribadisce la propria richiesta di chiarimento circa l'opportunità di addivenire all'espressione del parere.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo, rilevando che sarebbe preferibile, per le ragioni già evidenziate dall'onorevole Marchi, non esprimere alcuna valutazione sulla delibera in esame. Rileva che alcuni interventi destano perplessità e ribadisce la richiesta, già formulata, di approfondire le modalità con le quali il CIPE addivene all'assegnazione delle risorse previste da atti legislativi. Ricorda che il presidente ha indirizzato una lettera al sottosegretario Miccichè relativamente all'assegnazione di fondi per l'edilizia scolastica che sostanzialmente non ha ricevuto risposta. Ritene che sia necessario chiarire le modalità di ripartizione del miliardo di euro stanziato con la legge finanziaria 2010 per gli interventi relativi al rischio idrogeologico. Osserva, in particolare, che le previsioni di legge rischiano di non essere rispettate in sede attuativa dalle decisioni assunte dal CIPE. Chiede pertanto formalmente di audire il sottosegretario Miccichè.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che la richiesta di audire il sottosegretario Miccichè potrà essere sottoposta all'ufficio di presidenza della Commissione, convocato al termine delle sedute odierne.

La Commissione respinge la proposta formulata dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in considerazione della reiezione della proposta del relatore, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Atto n. 277.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), l'attuazione della direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore dei trasporti ferroviari. Segnala che il provvedimento, che consta di 11 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 10, in materia di servizi di interoperabilità ferroviaria transfrontaliera, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto evidenziato nella relazione tecnica circa la natura privatistica della disciplina introdotta in attuazione di una disposizione

europea e considerato che la stessa è finalizzata a porre termine ad un procedimento d'infrazione avviato in sede europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della medesima disciplina.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che dal provvedimento in esame non derivano effetti finanziari, esprimendo quindi parere favorevole al suo ulteriore corso.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (atto n. 277);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Atto n. 278.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2009, reca il recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Sul mancato recepimento di tale direttiva nel termine previsto del 4 dicembre 2009, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione. Segnala che lo schema in esame, di cui fanno parte integrante dodici allegati, è corredato di una relazione tecnica e reca, all'articolo 28, una specifica clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento agli articoli da 4 a 7, recanti disposizioni riguardanti la certificazione obbligatoria dei macchinisti, ritiene opportuno acquisire maggiori chiarimenti in merito sia al contenuto delle attività in esame (articoli 5 e 6) sia all'entità delle risorse che si prevede di utilizzare, allo scopo di escludere l'introduzione di una ulteriore voce di spesa che possa compromettere l'espletamento delle altre attività istituzionali dell'Agenzia, previste dalla legislazione vigente. Non ha nulla da osservare in merito all'articolo 10, recante disposizioni riguardanti i contenuti della licenza, tenuto conto che, come specificato dalla relazione tecnica, le attività di accertamento dell'idoneità psico-fisica dei soggetti richiedenti è già svolta dalle ASL. Con riferimento agli ulteriori soggetti da individuare con successivo decreto ministeriale, considera opportuno acquisire chiarimenti del Governo allo scopo di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Non ha nulla da osservare sugli articoli 13 e 15, recante disposizioni riguardanti la procedura per il conseguimento della licenza, nel presupposto che le tariffe siano determinate con modalità atte a garantire la copertura integrale dei costi che l'Agenzia dovrà sostenere e l'allineamento temporale tra tali oneri e il gettito delle tariffe medesime. Per quanto concerne l'articolo 17, recante istituzione di un sistema di mo-

monitoraggio da parte delle imprese ferroviarie, osserva che andrebbe escluso qualsivoglia riflesso a carico della finanza pubblica discendente dalla disposizione in esame con ha rilievi da formulare con riferimento agli articoli 18 e 19, in materia di compiti dell'Agenzia, nel presupposto che le tariffe siano determinate con modalità atte a garantire la copertura integrale dei costi che l'Agenzia dovrà sostenere e l'allineamento temporale tra tali oneri e il gettito delle tariffe medesime con modalità. Non ha, invece, rilievi da formulare con riferimento all'articolo 20, recante disposizioni in materia di formazione, nel presupposto che le attività in esame rientrino tra quelle complessivamente già svolte dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura. Per quanto concerne l'articolo 22, recante disposizioni in materia di esami, osserva che le attività in questione appaiono rientrare tra quelle istituzionali dell'Agenzia. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento, infine, all'articolo 27, comma 4, recante ulteriori disposizioni in materia di controlli, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che le attività disposte dalla norma in esame rientrino tra quelle istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione alle attività da espletare per evitare i rischi di contraffazione e manipolazione delle licenze, previste dagli articoli da 4 a 7, fa presente che tali attività consisteranno in misure che saranno individuate e poste in essere dall'Agenzia, in sede di applicazione del provvedimento e che in tale sede l'Agenzia dovrà quantificare i costi di dette misure, al fine di stabilire l'entità delle tariffe da adottare per l'integrale copertura degli stessi, in linea con quanto disposto dall'articolo 26, del decreto legislativo n. 162 del 2007. Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento agli ulteriori soggetti da individuare con successivo decreto

ministeriale per l'effettuazione degli accertamenti sanitari, fa presente che, in linea con la formulazione letterale dell'articolo 10, tale ultima disposizione provvede alla mera individuazione degli enti competenti nell'ambito dei soggetti già competenti a legislazione vigente per tali attività, come peraltro risulta anche dal requisito della competenza richiesto per tale selezione. Segnala, infatti, che tale circostanza si deduce, altresì, dalla lettura combinata della disposizione con l'articolo 28, recante la clausola d'invarianza finanziaria del provvedimento. Per quanto attiene agli articoli 13 e 15, conferma che le tariffe da adottare da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie garantiranno l'integrale copertura dei costi, in quanto la loro entità dovrà essere determinata in base alla preventiva quantificazione dei costi delle attività da porre in essere. Per quanto concerne l'allineamento temporale tra i costi ed il gettito derivante dalle stesse tariffe, rinvia alle ordinarie modalità con le quali l'Agenzia introita le somme richieste per le proprie attività rese a favore dei soggetti richiedenti. Fa, comunque, presente che tale allineamento sembra costituire un principio già seguito dall'Agenzia, come si evince, ad esempio, dalle «Linee guida per il rilascio del certificato di sicurezza», in attuazione della direttiva 2004/49/CE, in base alle quali il versamento degli importi previsti va comprovato in sede di presentazione della domanda di rilascio. Assicura, poi, che l'articolo 17 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto esso prevede esclusivamente adempimenti già svolti a legislazione vigente, ai quali il previsto monitoraggio conferisce un carattere di sistematicità, volto al conseguimento di un maggiore livello di sicurezza. Nel rinviare per quanto attiene agli articoli 18 e 19 a quanto già osservato con riferimento agli articoli 13 e 15, con riferimento all'articolo 22, conferma che l'attività dell'Agenzia, concernente il riconoscimento degli esaminatori per lo svolgimento degli esami, rientra tra le complessive attività istituzionali che l'Agenzia già svolge a legislazione vigente, con le proprie

risorse. Da ultimo, con riferimento all'articolo 27, comma 4, conferma che la disposizione transitoria, che prevede la progressiva estensione delle verifiche periodiche ai macchinisti in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi della previgente normativa, non comporta effetti finanziari negativi, in quanto è volta a garantire una continuità con le attività di controllo precedentemente espletate in materia.

Francesco BIAVA (Pdl), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (atto n. 278);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

le misure volte ad evitare i rischi di contraffazione e manipolazione delle licenze di cui all'articolo 5, saranno poste in essere dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie utilizzando i proventi delle tariffe previste, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, che saranno determinate con successivo decreto dell'Agenzia stessa sulla base del costo effettivo del servizio;

le predette tariffe garantiranno l'integrale copertura dei costi derivanti dal rilascio, dal rinnovo, dalla duplicazione delle licenze e dall'aggiornamento dei relativi dati, in quanto la loro entità sarà determinata in base alla preventiva quantificazione dei costi delle attività poste in essere;

l'allineamento temporale tra i costi sostenuti dall'Agenzia per i servizi resi ed il gettito derivante dalle tariffe costituisce

un principio già seguito dall'Agenzia, come si evince dalle linee guida per il rilascio del certificato di sicurezza, adottate dall'Agenzia stessa in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 162 del 2007, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in base alle quali il versamento degli importi previsti va comprovato in sede di presentazione della domanda di rilascio;

l'individuazione di ulteriori soggetti competenti ad effettuare gli adempimenti sanitari, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), avverrà nell'ambito dei soggetti già competenti a legislazione vigente a svolgere tali attività;

l'istituzione di un sistema di monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, di cui all'articolo 17, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto trattasi di adempimenti già svolti a legislazione vigente, che assumono, con le disposizioni in esame, carattere di sistematicità, volto al conseguimento di un maggiore livello di sicurezza;

l'attività di riconoscimento degli esaminatori per lo svolgimento degli esami, di cui al comma 2 dell'articolo 22, rientra tra le attività istituzionali che l'Agenzia già svolge a legislazione vigente avvalendosi di proprie risorse;

le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 27, concernenti la progressiva estensione delle verifiche periodiche ai macchinisti in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi della normativa previgente, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le stesse sono volte sostanzialmente a garantire continuità con le attività di controllo precedentemente espletate in materia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal rappresentante del governo non consentano di escludere che le attività di controllo previste dall'articolo 25 e dall'articolo 26 dello schema non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottolineando che la relazione tecnica indica che tali attività potranno essere svolte dalla Polizia di Stato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza fornire indicazioni con riferimento alle risorse con le quali l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie potrà far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che ad eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalle attività di controllo si farà fronte attraverso i proventi delle tariffe che verranno determinati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che il meccanismo di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 25 e all'articolo 26 sia inappropriato.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

5-03466 Borghesi e Cambursano: Destinazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo presente, in primo luogo, di non condividere le valutazioni formulate dal sottosegretario Giorgetti in ordine alla impossibilità di destinare l'importo di un 1,3 milioni di euro indicato nelle premesse della risoluzione 8-00087 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In proposito, osserva infatti che appare assolutamente stravagante che in un Paese come l'Italia, che si caratterizza per la presenza di un debito pubblico assai ingente, si frappongano tante difficoltà alla destinazione di nuove o maggiori risorse alla riduzione di tale debito. A tale riguardo, fa presente che molti cittadini si rivolgono ai parlamentari per segnalare la loro volontà di contribuire, anche su base volontaria, al contenimento degli oneri derivanti dal debito accumulato dal nostro Paese, sottolineando, pertanto, come appaia necessario farsi carico di questa volontà espressa dai cittadini con ogni intervento, anche di carattere legislativo, utile a consentire la destinazione di nuove risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Interrogazione 5-03466 Borghesi e Cambursano: Destinazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in Commissione 5-03466 gli On. Borghesi e Cambursano chiedono se si sia provveduto a predisporre gli atti necessari per destinare le risorse indicate dal gruppo dell'Italia dei Valori al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, al fine di consentire la concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli Enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

La medesima norma ha previsto, inoltre, che la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari debba essere effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

A valere sulle dotazioni finanziarie del predetto Fondo (capitolo 7536/MEF), poi incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, le Commissioni bilancio di Camera e Senato, con diverse

e successive risoluzioni, hanno provveduto ad individuare gli enti beneficiari dei contributi statali di cui trattasi, ad eccezione, tra l'altro, dell'importo di euro 1.300.000,00 riferito all'anno 2010, per il quale il gruppo dell'Italia dei Valori, in data 30 luglio 2010, in sede di approvazione della risoluzione n. 8-00087 da parte della V Commissione della Camera dei Deputati, ha proposto la relativa destinazione al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Il predetto importo, però, non essendo stato utilizzato dalla citata Commissione parlamentare ai fini del riparto delle disponibilità residuali 2010 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, risulta ancora nella disponibilità di competenza del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, per quanto attiene alla specifica richiesta formulata nel documento parlamentare intesa a conoscere se le citate risorse siano state, poi, effettivamente destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si precisa che, a legislazione vigente, tale operazione non risulta concretamente possibile, atteso che, ai sensi della citata norma, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio devono essere destinate, esclusivamente, alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

Inoltre, anche l'eventuale provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, per la destinazione delle predette risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mancherebbe del necessario presupposto, ossia l'atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza del quale il provvedimento ministeriale dovrebbe essere adottato.

Alla luce di quanto sopra esposti, si è dell'avviso che la destinazione delle risorse individuate dal gruppo dell'Italia dei Valori (euro 1.300.000) al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato richieda l'emanazione di una specifica disposizione legislativa che, nel consentire tale diverso utilizzo, preveda il riversamento di tali risorse ad un apposito capitolo di entrata

del bilancio dello Stato e l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con proprio decreto, alla relativa riassegnazione al capitolo 9565 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale è iscritto il predetto Fondo.

Si soggiunge, infine, che le entrate straordinarie che possono essere destinate al Fondo ammortamento, ai sensi del comma 1, lettera *c*), dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), devono, comunque, essere libere da vincoli di diversa destinazione.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03612 Fluvi: Revisione dei meccanismi di riscossione coattiva in favore delle famiglie e delle imprese che incontrano difficoltà ad adempiere ai propri debiti tributari a causa della crisi economica	55
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	60
5-03613 Barbato: Revisione dell'esenzione dall'ICI degli immobili di enti ecclesiastici utilizzati per attività di natura prevalentemente commerciale	56
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	62

RISOLUZIONI:

7-00407 Sposetti: Applicazione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate anche alle acquisizioni di beni in locazione (<i>Discussione e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03612 Fluvi: Revisione dei meccanismi di riscossione coattiva in favore delle famiglie e delle imprese che incontrano difficoltà ad adempiere ai propri debiti tributari a causa della crisi economica.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD), pur ringraziando il Sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale si limita a fornire elementi già noti.

Riconosce quindi l'encomiabile impegno profuso da Equitalia Spa per superare le inefficienze del precedente sistema di riscossione coattiva affidato ai privati, le cui carenze, da un lato, impedivano lo svolgimento di un'efficace azione di riscossione e, dall'altro, consentivano ai contribuenti disonesti e più disinvolti di sottrarsi, di fatto, all'adempimento dei loro obblighi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Sottolinea, peraltro, come proprio la maggiore efficacia dell'azione di riscossione svolta dalla predetta società, testimoniata dal *trend* positivo delle entrate

derivanti da ruoli, abbia acuito le difficoltà di molti contribuenti, i quali hanno lamentato l'utilizzo di modalità di riscossione estremamente severe da parte dell'agente di riscossione Equitalia Gerit Spa.

Pur dando atto dell'avvenuta introduzione di misure volte ad agevolare i contribuenti, tra le quali l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzie bancarie per le rateazioni fino a un certo importo, nonché la possibilità di versare le somme iscritte a ruolo in 72 rate, rileva, tuttavia, come il Governo, di fronte alla situazione di straordinaria difficoltà in cui si trova l'economia italiana, non sia stato in grado di proporre alcun intervento finalizzato a rendere meno invasivo il sistema della riscossione a mezzo ruolo, la cui applicazione secondo criteri eccessivamente rigorosi rischia non soltanto di penalizzare molte famiglie, ma anche di mettere a repentaglio la stessa esistenza di molte piccole e piccolissime imprese.

In tale eccezionale contesto, ritiene urgente assumere iniziative eccezionali, volte ad alleviare l'evidenziata condizione di diffuso e grave disagio, anche prevedendo la possibilità, per gli agenti della riscossione, di effettuare una valutazione nel merito, caso per caso, delle situazioni di difficoltà lamentate dai contribuenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condividendo l'esigenza rappresentata dal deputato Fluvi, suggerisce di presentare un atto di indirizzo, mediante il quale la Commissione potrebbe impegnare il Governo ad intervenire in materia, sia pure con le cautele necessarie a salvaguardare la finanza pubblica.

5-03613 Barbato: Revisione dell'esenzione dall'ICI degli immobili di enti ecclesiastici utilizzati per attività di natura prevalentemente commerciale.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, evidenziando come l'argomentazione, sostenuta dal Sottosegretario, secondo la quale l'estensione dell'esenzione dall'ICI, prevista dall'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto – legge n. 203 del 2005 in favore degli immobili utilizzati per attività sostanzialmente commerciali ma che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non risulterebbe discriminatoria, in quanto applicabile in favore di tutti i soggetti che abbiano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, si scontri con la realtà dei fatti, da cui emerge come i beneficiari di tale agevolazione siano sostanzialmente gli enti ecclesiastici. Tali enti sono infatti nelle condizioni di fruire dell'esenzione sugli immobili da loro utilizzati per finalità ricettive, sanitarie o didattiche di natura prevalentemente commerciale, per il solo fatto di svolgere in tale immobili anche, ma in via del tutto marginale, attività non commerciali di carattere religioso.

La risposta fornita evidenzia inoltre la completa insensibilità del Governo ad una palese ingiustizia, che quale non trova fondamento né nell'esigenza di garantire la libertà religiosa, né in quella di rispettare le norme concordatarie che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, in danno di tutti quegli operatori i quali, pur svolgendo la medesima attività, si trovano invece costretti a corrispondere l'ICI.

Sottolinea, altresì, come la predetta agevolazione comporti una rilevante perdita di gettito per i comuni, che risulta particolarmente inaccettabile alla luce dei sacrifici che l'Esecutivo ha imposto ai predetti enti locali, irrigidendo sempre più i vincoli di bilancio imposti dal Patto di stabilità.

Ritiene quindi del tutto incomprensibile l'inerzia dimostrata dall'Esecutivo nell'affrontare tale problema, che rischia di determinare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea, con il conseguente rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie particolarmente gravose per l'Erario pubblico.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00407 Sposetti: Applicazione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate anche alle acquisizioni di beni in locazione.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Ugo SPOSETTI (PD) illustra la propria risoluzione, ricordando, preliminarmente, che l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, prevede agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, di cui alle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*) e lettera *e*), del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni.

In particolare, la predetta norma ha concesso un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa i quali, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il credito d'imposta era attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuti stabiliti dalla Commissione europea e i nuovi investimenti suscettibili di essere agevolati riguardavano i beni strumentali nuovi, ma-

teriali ed immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Segnala, inoltre, come la menzionata disposizione avesse istituito un incentivo di tipo automatico, la cui fruizione era subordinata esclusivamente alla corrispondenza dei soggetti beneficiari ai requisiti previsti, essendo escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o valutazione da parte di specifiche autorità.

Osserva, altresì, come una valutazione degli effetti degli strumenti per le politiche di sviluppo delle aree svantaggiate del Paese presupponga la conoscenza dei risultati che essi hanno prodotto nel corso degli anni. Da tale punto di vista, ritiene che molti di questi strumenti abbiano dimostrato che sono state agevolate iniziative valide, le quali hanno generato sviluppo ed occupazione duraturi nel tempo, in particolare imprese che si sono radicate nel territorio, consolidando lo sviluppo delle aree di riferimento.

Evidenzia, peraltro, come nel corso del tempo, in merito alla tematica oggetto dell'atto di indirizzo, siano intervenute alcune circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate, le quali, oltre ad estendere le agevolazioni al settore agricolo ed a quello professionale, hanno introdotto orientamenti restrittivi nell'applicazione dell'articolo 8 della predetta legge n. 388. Oltre a condizionare la piena attuazione del citato articolo 8, tali valutazioni hanno comportato ritardi nelle agevolazioni a favore di alcune imprese, in contrasto con le finalità della norma, la quale intendeva favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese.

Tali circostanze hanno posto le imprese interessate alle predette agevolazioni in uno stato di grande incertezza, tale da pregiudicare la programmazione delle proprie attività e delle relative scelte finanziarie.

In tale contesto, la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative, di carattere interpretativo o normativo, per chiarire, con riferi-

mento all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, che per nuovi investimenti si intendono tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche se realizzati su beni in locazione, laddove i contraenti del contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, e ferma restando l'insussistenza di finalità elusive.

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva come la risoluzione intenda impegnare il Governo ad assumere iniziative, di carattere interpretativo o normativo, volte a far sì che, tra i nuovi investimenti i quali fruiscono delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, della legge n. 388 del 2000, 388, siano comprese « tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche se realizzati su beni in locazione laddove le parti del contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, ferma restando l'insussistenza di finalità elusive ».

Al riguardo osserva come, qualora il predetto impegno si riferisca agli investimenti realizzati su beni di terzi, trovi applicazione quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 55 del 4 marzo 2003. In particolare, tali investimenti assumono rilievo ai fini dell'agevolazione in questione esclusivamente nell'ipotesi in cui le relative spese si estrinsecano in beni con una propria individualità ed autonoma funzionalità, che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d'utilizzo, a prescindere dal bene cui accedono (si tratta, in sintesi, di spese incrementative su beni di terzi, che secondo corretti principi contabili vanno contabilizzate tra le « immobilizzazioni materiali »).

In tale contesto, in cui il trattamento fiscale è direttamente mutuato dalle modalità di contabilizzazione, ritiene che non possa assumere alcun rilievo – ai fini del

riconoscimento dell'agevolazione al locatario che sostiene spese relative al bene di proprietà del locatore – la circostanza che « i contraenti del contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico ».

Diversamente, nel presupposto che l'impegno della risoluzione si riferisca all'ipotesi di investimenti in beni strumentali, successivamente concessi in locazione o affitto a terzi, e che tale circostanza non configuri un'ipotesi elusiva nel caso in cui la locazione o l'affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, l'Agenzia delle entrate, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione al proprietario locatore, rileva come il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate – introdotto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e oggetto di successive modificazioni e integrazioni – spetti alle imprese che hanno effettuato acquisizioni di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo dell'Unione Europea. In tale categoria rientrano, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 41/E del 2001, i beni ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 (ora 102), relativo ai beni materiali, e 68 (ora 103), relativo ai beni immateriali, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

In particolare, l'articolo 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000, contiene una norma antielusiva la quale dispone, tra l'altro, la rideterminazione (revoca) del credito d'imposta nell'ipotesi in cui « entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono (...) destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ».

In tale previsione rientra, in linea di principio, anche l'ipotesi in cui il bene agevolato sia locato a terzi, con conseguente obbligo in capo al locatore beneficiario di restituire il credito d'imposta corrispondente al costo agevolabile del bene per il quale è venuta a realizzarsi la predetta causa di revoca.

In conformità alla previsione normativa – e secondo un approccio interpretativo « sostanzialista » – l’Agenzia delle entrate, in numerosi documenti di prassi emanati in relazione all’agevolazione in questione, ha precisato come la destinazione dei beni ad una struttura produttiva situata in area svantaggiata ed il mantenimento nel tempo di tale destinazione – quale manifestazione della stabilità e della durevolezza dell’attività economica nei territori agevolati – rappresentino una condizione fondamentale per assicurare il rispetto delle finalità che l’incentivo intende perseguire. Ad esempio, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate nelle risoluzioni n. 179 del 15 settembre 2003, n. 143 del 30 giugno 2003, n. 140 del 26 giugno 2003, n. 22 del 6 febbraio 2006, n. 118 del 29 aprile 2008, nonché nella circolare n. 38 del 9 maggio 2002, il trasferimento di un bene agevolato operato nel contesto di una riorganizzazione aziendale, non contrasta con la *ratio* della norma agevolativa richiamata nella misura in cui risulti comunque soddisfatta la destinazione del bene alla struttura produttiva originaria.

In particolare, evidenzia come la descritta posizione interpretativa prenda le mosse dalla considerazione che sovente le operazioni di riorganizzazione aziendale sono poste in essere tra soggetti giuridici facenti capo allo stesso soggetto economico.

Al medesimo « approccio sostanzialista » può altresì farsi riferimento nell’ipotesi di operazioni in cui il bene agevolato sia oggetto di un contratto di locazione in cui le parti (locatore e conduttore) sono entità giuridiche differenti ma riconducibili, sin dalla data di inizio dell’investimento, al medesimo soggetto economico.

In tale situazione, infatti, ricorrendo ad operazioni alternative (quali l’aggregazione delle due società interessate in un unico soggetto giuridico mediante un’operazione di fusione) si potrebbe realizzare la confusione dei due patrimoni, evitando così legittimamente l’applicazione della citata disposizione antielusiva di cui all’articolo 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000.

In altri termini, l’Agenzia ritiene che sulla formale titolarità giuridica dei beni debba prevalere la « sostanziale » appartenenza delle distinte entità giuridiche (locatore e locatario) ad un unico soggetto economico.

Il principio enunciato, ovviamente, può trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui sia soddisfatta la descritta condizione preliminare di « unicità » del soggetto economico, fermo restando, comunque, che simili valutazioni vanno effettuate caso per caso.

Ugo SPOSETTI (PD), nel ringraziare il presidente Conte per essersi adoperato affinché la Commissione procedesse con celerità alla discussione del proprio atto di indirizzo, rileva come le interpretazioni difformi della normativa recata dall’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 fornite dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, abbiano avere generato numerose controversie tra l’Amministrazione finanziaria e le imprese, alcune delle quali hanno già ottenuto pronunce favorevoli da parte dei competenti organi di giurisdizione.

Rileva quindi come, al di là della ricostruzione normativa fornita dal Sottosegretario, che si riserva di approfondire ulteriormente, occorra dare un’interpretazione univoca della predetta disposizione, uniformando tali indirizzi interpretativi.

Ritiene infatti fondamentale fare in modo che le norme del citato articolo 8 possano esplicare appieno quella positiva funzione di stimolo delle attività economiche nelle aree svantaggiate che il legislatore ha attribuito loro, dando certezze ai contribuenti interessati e scongiurando l’insorgere di ulteriore contenzioso in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 ottobre 2010.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-03612 Fluvi: Revisione dei meccanismi di riscossione coattiva in favore delle famiglie e delle imprese che incontrano difficoltà ad adempiere ai propri debiti tributari a causa della crisi economica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla interrogazione in esame l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con le competenti strutture di Equitalia S.p.a., ha comunicato i seguenti elementi istruttori.

Preliminarmente occorre precisare che Riscossione S.p.A., oggi Equitalia S.p.A., ha cominciato a svolgere la sua attività il 1° ottobre 2006, subentrando in un contesto nel quale operavano, secondo modalità assolutamente diversificate, ben 37 realtà societarie e 2 rami d'azienda.

Equitalia S.p.a., in qualità di capogruppo, esercita l'attività di riscossione a mezzo ruolo sul territorio nazionale per il tramite delle società da essa partecipate, tra le quali vi è anche l'agente della riscossione Equitalia Gerit s.p.a.

Ciò premesso, l'attività di Equitalia è stata improntata, come peraltro rilevato anche dall'On.le interrogante, da un lato, a « colmare le inefficienze del vecchio sistema di riscossione affidato ai privati », con l'obiettivo di massimizzare i volumi di riscossione riducendo i costi a carico dell'Erario e di attenuare, anche mediante un'efficace azione di deterrenza, la ed « evasione da riscossione ». Dall'altro, occorre rimarcare la costante ricerca di un rapporto con i debitori iscritti a ruolo fondato su regole di correttezza e trasparenza, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Gruppo Equitalia.

Per raggiungere tali finalità sono state fino ad oggi poste in essere molte iniziative significative tra le quali, a titolo esemplificativo, possono citarsi: l'ampliamento, la razionalizzazione e l'allungamento degli orari di apertura degli sportelli sul territorio; la stipulazione di convenzioni con gli

ordini professionali; la realizzazione di un portale in grado di fornire informazioni e servizi e l'attivazione del servizio di estratto conto *on line*; il supporto ai sistemi informativi dei giudici di pace; il supporto agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione dei provvedimenti di annullamento/sospensione dei carichi a ruolo; l'emanazione della cosiddetta « direttiva antiburocrazia » che blocca le procedure di riscossione e le azioni esecutive con un'autodichiarazione; l'approvazione della nuova cartella di pagamento.

A conferma, inoltre, dell'attenzione riservata alle difficoltà che i contribuenti possono incontrare nell'adempimento dei loro obblighi fiscali, si può richiamare, come peraltro evidenziato dallo stesso interrogante, l'avvenuta abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo della fideiussione per ottenere la rateizzazione del debito, l'aumento dei tempi stessi di rateazione (fino a 72 mesi), la possibilità di rateizzare anche gli interessi moratori e i compensi di riscossione. Si rammenta, inoltre, la recente nota operativa della Capogruppo, grazie alla quale i cittadini avranno più tempo per valutare ed eventualmente contestare il pignoramento presso terzi effettuato dall'agente della riscossione, allungando il termine da 15 a 60 giorni, permettendo al debitore iscritto a ruolo di potersi difendere adeguatamente contro le esecuzioni forzate che si ritengono errate.

Quanto alla misura degli interessi di mora, disciplinata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, si segnala che, di recente, il

Direttore dell'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia sulla media dei tassi bancari attivi, ha emanato il provvedimento n. 124566 del 7 settembre 2010, con il quale la misura del tasso d'interesse in vigore (pari al 6,8358 per cento) è stata ridotta al 5,7567 per cento in ragione annuale e con effetto dal primo ottobre 2010.

Si assicura, pertanto, una costante ricerca dell'Agenzia e di Equitalia di ulteriori iniziative, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, per andare incontro alle esigenze dei contribuenti in considerazione della citata attuale crisi economica, ferme restando le necessarie cautele erariali.

Ad ogni modo, va evidenziato come eventuali nuove iniziative, anche di carattere normativo (come, ad esempio, le reiterate richieste di sospensione e di moratoria dei pagamenti), finalizzate a concedere agevolazioni ai contribuenti che versino in situazione di grave crisi finanziaria, non possono non tenere conto delle conseguenze in termini sia di minor gettito, sia di « distorsione » del mercato, nonché della prevedibile diminuzione del tasso di adesione spontanea dovuto all'indebolimento dell'effetto di deterrenza garantito dall'azione degli agenti della riscossione, ovviamente impregiudicate le valutazioni di carattere politico.

ALLEGATO 2

5-03613 Barbato: Revisione dell'esenzione dall'ICI degli immobili di enti ecclesiastici utilizzati per attività di natura prevalentemente commerciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative di carattere normativo il Governo intenda assumere al fine di eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento a vantaggio degli enti ecclesiastici che deriverebbe dall'applicazione dell'esenzione in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, soprattutto a seguito dei vari interventi legislativi che ne hanno specificato l'ambito operativo, anche al fine di evitare le conseguenze di un procedimento di indagine formale, aperto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al riguardo, gli Uffici di questa Amministrazione, competenti per il merito, hanno rappresentato quanto segue.

Occorre in primo luogo osservare che non può riscontrarsi la paventata disparità di trattamento a favore degli immobili dei soli enti ecclesiastici dal momento che tale regime di esenzione si applica in via generale a tutti gli immobili che rispettano contemporaneamente, come tra l'altro chiarito nella circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009, a suo tempo concordata con i Servizi della Commissione, il seguente duplice requisito:

soggettivo, ossia l'utilizzazione da parte di un ente non commerciale di cui all'articolo 73 (*ex* articolo 87), comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);

oggettivo ossia la destinazione esclusiva allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dal citato articolo 7, comma 1 lettera *i*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, che non devono avere esclusivamente natura commerciale.

Pertanto, dal punto di vista soggettivo, a norma dell'articolo 73, (*ex* articolo 87), comma 1, lettera *e*) del TUIR, l'esenzione si applica a tutti gli «enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato» comprendendo, quindi, nel novero degli enti privati, anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose.

Si fa presente che, con lettera del 12 ottobre 2010, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione al regime previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo n. 504/92 e in relazione alla disposizione di cui all'articolo 149, quarto comma, del TUIR.

Peraltro la Commissione non ha, con la propria lettera, chiarito bene quali sarebbero i nuovi od ulteriori elementi di riflessione che l'hanno indotta all'avvio di tale procedimento. Evidentemente l'analisi della posizione della Commissione

potrà essere più correttamente inquadrata solo dopo che la stessa avrà in primo luogo sottoposto all'Italia tutti gli elementi conoscitivi utili a completare il quadro in relazione al quale occorrerà dare risposta.

La disciplina giuridica che regola la materia dell'esenzione dall'ICI a favore degli enti ecclesiastici, e più in generale degli enti non commerciali, sarà conse-

guentemente sottoposta ad un attento e approfondito esame, con il coinvolgimento di più Amministrazioni a livello statale, al fine di fornire le valutazioni e le osservazioni del caso alla Commissione europea.

È evidentemente prematuro ipotizzare le iniziative che potranno o dovranno essere assunte all'esito di questa fase di mera interlocuzione con i Servizi della Commissione europea.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	64
7-00369 Di Centa: Sulla dichiarazione di monumento nazionale per il Monumento alle Portatrici Carniche sito a Timau, nel comune di Paluzza (UD) (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	65
7-00374 De Torre: Applicazione ed eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, istitutiva dell'autonomia scolastica (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092</i>)	65
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Guido Viceconte, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) pone all'attenzione della Commissione due questioni, che considera gravi e delicate. La prima, già evidenziata da quasi tutte le parti politiche, riguarda la riforma della RAI e le problematiche attinenti alle fonti di nomina dei relativi vertici. Ricorda al riguardo che sono state presentate varie proposte di legge che interessano, per i

profili di rispettiva competenza, sia la VII che la IX Commissione. Cita ad esempio la proposta di legge Gentiloni sul divieto di acquisizione di testate giornalistiche da parte di proprietari di emittenti televisive, auspicando che le Commissioni competenti possano al più presto avviarne l'esame. Aggiunge, inoltre, che le recenti affermazioni del Ministro Bondi in materia di *tax credit* e di cinema appaiono degne di profonda attenzione, sottolineando peraltro che gli interventi sottesi a tali affermazioni non sono stati ancora discussi in Consiglio dei ministri, ma anzi procrastinati *sine die*. Evidenzia a tal proposito che lo stesso Ministro Bondi ha minacciato di rassegnare le proprie dimissioni nel caso in cui i provvedimenti in questione non vengano presi in considerazione. Auspica che il Ministro per i beni e le attività culturali, come il sottosegretario Bonaiuti per le tematiche relative al settore dell'editoria, possano invece al più presto riferire in Commissione su tali materie, visto che all'unanimità la Commissione

cultura ha impegnato il Governo ad adottare misure adeguate al rilancio dei rispettivi settori di competenza. Ricorda d'altra parte che il Ministro Tremonti ha annunciato che le questioni poste troveranno adeguata soluzione nel decreto-legge mille-proroghe, anche se ritiene che ciò sia difficilmente attuabile, aggravandosi invece viepiù le difficoltà che gli operatori dei settori indicati devono continuare ad affrontare.

Manuela GHIZZONI (PD) associandosi a quanto rappresentato dal collega Giulietti, ricorda che il proprio gruppo ha già richiesto lo svolgimento dell'audizione del Ministro Bondi.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sono in corso intese con i titolari del Governo indicati per lo svolgimento delle rispettive audizioni. Sulle tematiche concernenti competenze anche della Commissione Trasporti, avverte che la questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

7-00369 Di Centa: Sulla dichiarazione di monumento nazionale per il Monumento alle Portatrici Carniche sito a Timau, nel comune di Paluzza (UD).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 23 settembre 2010.

Ivano STRIZZOLO (PD) sottoscrive la risoluzione in discussione, concordando con l'iniziativa della collega Di Centa, che è stata sottoscritta da parlamentari di diverso orientamento politico, rappresentanti del territorio del Friuli Venezia Giulia. Sottolinea inoltre l'importanza dell'atto in oggetto, che nel valorizzare la figura delle portatrici carniche, mostra attenzione per una terra che ha vissuto momenti drammatici nelle due guerre

mondiali. Preannuncia, quindi, il voto favorevole sulla risoluzione in oggetto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) sottoscrive la risoluzione in titolo e preannuncia il voto favorevole sulla stessa.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) sottoscrive la risoluzione in titolo, preannunciando il voto favorevole.

Manuela DI CENTA (Pdl) ricorda che l'approvazione della risoluzione in discussione è importante per il popolo del Friuli-Venezia-Giulia, dove è presente il monumento, unico in Italia, che rende omaggio alle portatrici carniche. Si tratta di donne che hanno prestato servizio militare femminile molto prima che questo fosse previsto formalmente dalla legge. Ribadisce quindi che con l'approvazione della risoluzione l'Italia riconosce il valore sociale e civile di queste donne.

La Commissione approva quindi la risoluzione all'ordine del giorno.

7-00374 De Torre: Applicazione ed eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, istitutiva dell'autonomia scolastica.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 23 settembre 2010.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottoscrive la risoluzione in discussione, che riveste particolare importanza in un momento in cui il settore della scuola è sottoposto ad un gravissimo taglio di risorse. Il Governo, accogliendo la risoluzione in oggetto, prende quindi atto dell'importanza del fatto che l'autonomia scolastica deve essere applicata nella sua interezza, non solo come autonomia amministrativa, e deve rappresentare un volano di crescita culturale e sociale. Ritiene in particolare che con lo sviluppo di tale autonomia la scuola

debba riprendere posto nella comunità educante in stretto rapporto con il territorio e l'associazionismo in esso presente. Aggiunge, inoltre, che la scuola dovrebbe essere rappresentativa del territorio di riferimento, in modo da favorire il massimo sviluppo delle generazioni future. Aggiunge che la risoluzione sviluppa diversi punti importanti, forieri a loro volta di spunti che il Ministero potrà elaborare per l'innovazione e il sostegno della scuola italiana. Auspica, in conclusione, che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca si faccia carico sostanzialmente e in modo non formale della rivisitazione della legge n. 440 del 1997, al fine di portare nel mondo della scuola vere modifiche e riforme per la crescita del Paese.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di modificare la risoluzione, di cui è cofirmatario, sopprimendo, nel primo impegno al Governo, le parole da «richiedendo» a «altro»; nel secondo, sopprimendo l'inciso «alle scuole, all'amministrazione periferica e al Ministero centrale», tra parentesi. Preannuncia, quindi, il voto favorevole, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, sulla risoluzione come riformulata.

Il sottosegretario Guido VICECONTE sottolinea che il Ministero ha chiesto di

inserire una norma nel cosiddetto decreto-legge milleproroghe, che preveda la possibilità di utilizzare nel prossimo esercizio finanziario le somme inutilizzate nell'anno 2009/2010, relative al Fondo previsto dalla legge n. 440 del 1997.

Maria Letizia DE TORRE (PD) accetta la riformulazione proposta dal collega Barbieri e chiede maggiori chiarimenti circa il percorso procedurale successivo all'approvazione della risoluzione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che spetterà al Governo dare attuazione agli impegni presi e successivamente vi potrà essere una considerazione dell'operato del Governo da parte della Commissione.

La Commissione approva quindi il nuovo testo della risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00092 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO

7-00374 De Torre: Applicazione ed eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, istitutiva dell'autonomia scolastica.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

premessi che:

legge n. 440 del 1997 è la norma di finanziamento della legge istitutiva dell'Autonomia scolastica (legge n. 59 del 1997); approvata in sede legislativa nella VII commissione della Camera dei deputati il 30 luglio 1997 e varata definitivamente al Senato l'11 dicembre 1997, ha, quest'anno, 13 anni di vita e, nel decennale del regolamento dell'autonomia scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 275/1999), richiederebbe una verifica profonda;

l'intento originario e l'obiettivo prioritario della legge erano – così come attestano la relazione illustrativa e il dibattito parlamentare di allora – quelli di accompagnare l'impegnativa riforma di sistema dell'autonomia scolastica finanziando in modo mirato la scuola con un fondo permanente, che, destinato particolarmente ai territori, anticipava l'idea di un fondo perequativo;

l'autonomia delle istituzioni scolastiche ivi compresa l'autonomia didattica rimane ancora un obiettivo da raggiungere come si constata quotidianamente e come confermano le comparazioni internazionali che valutano il sistema scolastico italiano centralistico e con scarsa autonomia;

sono da raggiungere, e talvolta non sono ancora stati affrontati sistematicamente, obiettivi correlati alla riforma

dell'autonomia e indicati dalla legge n. 440 del 1997 all'articolo 1, primo fra tutti la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, valutazione ancora assente e già allora definita « fondamentale per il sostegno dell'autonomia delle scuole, strumento di cui il nostro sistema scolastico, l'unico fra quelli dei Paesi sviluppati, non è ancora dotato »;

i precedenti elementi giustificano da sé l'attualità e la necessità della legge n. 440 del 1997, ma parimenti, domandano una coraggiosa valutazione « strategica » delle modalità e degli esiti dell'applicazione della legge, in particolare degli spazi di autonomia introdotti e del raggiungimento di una migliore qualità ed equità dell'intero sistema scolastico italiano attraverso progetti e azioni finanziati col Fondo, valutazione fino ad ora mai affrontata;

per affrontare una revisione della legge occorre disporre di un quadro informativo più ampio del semplice cespite finanziario messo a disposizione annualmente dalla direttiva ed è, dunque, essenziale che il Governo, a cui è affidata l'attuazione della legge, fornisca elementi puntuali e proprie valutazioni sul funzionamento reale dell'autonomia scolastica, sull'ammontare e sulla provenienza delle risorse che intende destinare allo sviluppo dell'autonomia, sulle azioni di monitoraggio che intende effettuare;

una revisione ed un potenziamento della legge n. 440 del 1997, in prospettiva

di una nuova fase di attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di un impegno finalizzato e non generico ai fini del raggiungimento di una reale qualità della scuola italiana, richiedono espliciti criteri di raffronto e di orientamento, quali:

a) promuovere l'autonomia di ricerca e sviluppo delle scuole, per stimolare il miglioramento della qualità dell'istruzione (ad esempio, con specifici finanziamenti per istituire dipartimenti disciplinari di scuola, progetti di innovazione curricolare, e altro);

b) rafforzare la professionalità degli operatori scolastici attraverso idonee iniziative di formazione in servizio, da interpretare come riflessione sul lavoro d'aula, come costituzione di comunità di studio e di pratica, come partecipazione ad iniziative di alta qualificazione, *master*, specializzazioni, e altro);

c) sviluppare un'aggiornata cultura dell'organizzazione che consenta ad ogni comunità scolastica di utilizzare tutti gli strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 in materia di flessibilità ed autonomia organizzativa e didattica (esempio: funzioni di *staff*, *leadership* distribuita, forme di progettazione partecipata, e altro);

d) stimolare l'innovazione degli ambienti di apprendimento in termini di sviluppo di tecnologie, utilizzo effettivo di laboratori ed attrezzature, miglioramento dei metodi di insegnamento orientati a promuovere negli allievi autonomia di studio, padronanza di competenze, spirito di iniziativa, in sintonia con gli indirizzi in materia dell'Unione europea;

e) realizzare – a livello di scuola – sistemi di autovalutazione e di verifica degli apprendimenti, dell'insegnamento e dell'organizzazione, in correlazione con futuri ed auspicabili organismi di valutazione esterna, per favorire una maggiore riflessione dell'istituzione scolastica sul

proprio lavoro e per favorire forme di rendicontazione pubblica (esempio: bilancio sociale);

f) promuovere forme di apertura dell'istituzione scolastica ad una fruizione più ampia da parte degli allievi, della famiglia, della comunità attraverso iniziative culturali, artistiche, sportive, anche d'intesa con gli enti locali e l'associazionismo, per favorire autorealizzazione, protagonismo, impegno dei ragazzi;

g) sostenere la cultura e la pratica della rete e della concertazione tra le scuole, per contrastare fenomeni di autarchia e competizione, rafforzare i sistemi educativi territoriali, agevolare i rapporti con gli enti locali, anche in previsione di una più incisiva partecipazione degli stessi alla gestione del sistema educativo;

sarebbe oltremodo opportuno che la Commissione cultura scienza e istruzione della Camera a cui spetta per legge, unitamente all'analoga Commissione del Senato, esprimere il parere sulla direttiva annuale – allargasse il proprio sguardo dai capitoli del Fondo agli esiti prodotti dalla legge in relazione alle finalità per cui è stata promulgata, e avviasse, entro dicembre 2010, un percorso di valutazione della legge n. 440 del 1997,

impegna il Governo:

a) fornire tutti gli elementi utili finalizzati alla valutazione tecnica della stessa legge;

a) riferire approfonditamente – in tempo utile per la ripartizione del Fondo 2011 – sugli esiti dell'applicazione della legge n. 440 del 1997 in relazione all'implementazione della autonomia scolastica, dalla emanazione della legge ad oggi, attraverso quadri di sintesi esplicativi che evidenzino le aree tematiche di volta in volta privilegiate, il livello di erogazione dei fondi, l'incidenza sul curricolo scolastico e sulla qualità dell'insegnamento e degli apprendimenti ciò al fine di indivi-

duare le effettive carenze normative e finanziarie da colmare ai fini della piena realizzazione dell'autonomia scolastica;

a fornire indicazioni su una eventuale revisione della legge n. 440 del 1997 in funzione dell'attuale nuova fase dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di un impegno mirato e non generico per il raggiungimento della qualità dell'intero si-

stema scolastico italiano, anche in considerazione della necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di istruzione, così come previsto dalla legge sul federalismo fiscale.

(8-00092) « De Torre, De Pasquale, Ghizzoni, Capitanio Santolini, Barbieri, Zazzera, Goisis ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 70

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 76

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del fondo infrastrutture. Atto n. 268 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 71

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) 77

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere del relatore riformulata ed approvata dalla Commissione*) . 78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali (*Deliberazione di una proroga del termine*) ... 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 74

ALLEGATO 4 (*Proposta di parere alternativo del gruppo UdC*) 79

ALLEGATO 5 (*Ulteriore riformulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sullo stato di attuazione delle politiche in materia di ambiente (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 75

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che

stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2010.

Carmen MOTTA (PD) ricorda come lo schema di decreto legislativo in titolo recepisce alcune direttive europee molto importanti relative alla qualità delle acque e alle specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio delle acque. Ritiene che su tale provvedimento sia stato svolto un buon lavoro di stretto raccordo tra il ministero e le regioni al fine di definire i relativi contenuti tecnici. Quanto alla proposta di parere formulata nella seduta di ieri dal relatore, concorda con quanto affermato dal deputato Mariani in ordine al fatto che il Governo non abbia provveduto entro i termini previsti alla riforma della parte terza del Codice riguardante la gestione delle risorse idriche; a fronte di tale inadempienza, risulta ora necessario intervenire con proposte « tampone » incapaci di risolvere i problemi che interessano il settore e che avrebbero richiesto un intervento organico di riforma. Annuncia, comunque, fermo restando le considerazioni svolte, che il gruppo del Partito Democratico voterà comunque a favore della proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che il provvedimento in esame sia un intervento normativo importante e necessario al fine di recepire la direttiva acque.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Motta, ritenendo che se, da un lato, è stato svolto un proficuo lavoro ai fini del recepimento della normativa comunitaria sugli standard ambientali dell'acque, dall'altro, la proposta del relatore rende evidente

come il Parlamento dovrebbe intervenire per rivedere in maniera organica la materia, senza delegare il Governo a svolgere compiti propri dell'attività del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore formulata nella seduta di ieri (*vedi allegato 1*).

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del fondo infrastrutture.

Atto n. 268.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2010.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI (PD), nel richiamare i contenuti del dibattito della seduta di ieri, ribadisce il forte disagio del gruppo del Partito Democratico di fronte ad una situazione che ha reso evidente, sia sul piano procedurale che su quello politico, lo svilimento del ruolo della Commissione e le disfunzioni che in questa materia minano il rapporto fra la Commissione e il Governo. Sotto questo profilo, ribadisce che la discussione in corso appare surreale alla luce del fatto che pochi giorni fa l'Assemblea ha approvato una risoluzione sulla Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013, a cui era allegato il Programma infrastrutture che già sconta gli effetti dello schema di delibera CIPE in esame.

Torna altresì a denunciare con forza il gravissimo ritardo con cui anche in questa circostanza uno schema di delibera CIPE

viene portato dal Governo all'attenzione della Commissione, impedendo sostanzialmente all'organo parlamentare di esercitare le proprie prerogative. In tal senso richiama il contenuto della risoluzione approvata lo scorso anno dall'Assemblea sul Documento di programmazione economica e finanziaria, sottolineando come il denunciato ritardo si sia sostanzialmente tradotto nel mancato rispetto dell'impegno allora assunto dal Governo di portare tempestivamente all'attenzione della Commissione gli schemi di delibere CIPE.

Dopo aver richiamato brevemente le critiche di merito del Partito Democratico sul provvedimento in esame – dai tagli inaccettabili delle risorse per le opere pubbliche all'uso distorto dei fondi FAS e al mancato rispetto del vincolo legale di destinare l'85 per cento di tali risorse al Mezzogiorno – ritiene peraltro che oggi la questione fondamentale riguardi la difesa delle attribuzioni e della dignità della Commissione che, di fatto, viene messa nell'impossibilità di partecipare alla definizione delle scelte sulla destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture. Annuncia per questo che i deputati del gruppo del Partito Democratico non parteciperanno al voto sulla proposta di parere formulata dal relatore sul provvedimento in titolo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'esprimere condivisione per le critiche espresse dall'onorevole Mariani, osserva che di fronte al quadro economico-finanziario che si è andato definendo in queste settimane, caratterizzato da pesanti tagli lineari su tutte le voci della spesa pubblica, è illusorio pensare – come sembra emergere dalla proposta di parere presentata dal relatore – che sia davvero possibile salvaguardare le risorse destinate alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. In proposito ricorda che un fattore reale di rischio di decurtazione di tali risorse proviene, oltre che dai tagli lineari decisi dal Governo, dal colpevole ritardo che caratterizza l'azione del Ministero dell'ambiente e dalla sua incapacità, non tanto di spendere, ma

anche solo di completare le procedure per l'effettivo utilizzo delle risorse ad esso assegnate quasi un anno fa.

Conclude, quindi, annunciando il voto contrario del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, precisa che, pur comprendendo le motivazioni politiche che sono alla base delle osservazioni critiche svolte dall'onorevole Mariani, il parere sullo schema di delibera CIPE in esame ha natura ed effetti distinti rispetto alla risoluzione approvata dall'Assemblea il 13 ottobre scorso sulla Decisione di finanza pubblica e che per questo, a suo avviso, non solo è regolare, ma anche opportuno che la Commissione si esprima sul provvedimento trasmesso dal Governo.

Quanto alle osservazioni espresse dell'onorevole Piffari sul merito dell'osservazione contenuta nella sua proposta di parere, ritiene che sia comunque utile manifestare al Governo la volontà politica della Commissione di mantenere intatte le risorse già stanziare per la messa in sicurezza del territorio nazionale, a partire dalle regioni del Mezzogiorno.

Nel prendere atto, infine, della decisione dei deputati del gruppo del Partito Democratico di non partecipare alla votazione, manifesta in ogni caso la piena disponibilità a prendere in considerazione eventuali proposte modificative e integrative del testo della propria proposta di parere, qualora ciò possa indurre un ripensamento sulla citata decisione.

Tino IANNUZZI (PD) intende ribadire che richiedere alla Commissione un parere su un atto i cui effetti sono già considerati nella Decisione di finanza pubblica significa considerare la stessa Commissione come avente funzioni meramente notarili, svilendo, in tal modo, il suo ruolo e la sua dignità. Invero, le stesse delibere Cipe non rivestono alcuna valenza in quanto si limitano a spostare risorse a seconda delle disponibilità e dello stato di avanzamento dei progetti; ricorda, in proposito, che non

è stato dato alcun seguito all'impegno assunto dal CIPE di ripristinare integralmente le risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture del Mezzogiorno.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che la procedura riguardante l'approvazione della risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica ha caratteristiche diverse dalla procedura di esame delle delibere Cipe. Precisa che nel primo caso si tratta di un atto di indirizzo che l'Assemblea vota su un documento presentato dal Governo il cui contenuto riveste carattere politico e non normativo e che può quindi prendere in considerazione il contenuto di una delibera Cipe non ancora perfezionata, mentre nel secondo caso le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimersi su specifici atti prima che gli stessi vengano pubblicati. È certo consapevole che per rendere effettivo il ruolo della Commissione occorrerebbe, da un lato, che tali delibere venissero trasmesse tempestivamente in modo che la Commissione possa esprimersi sul quadro ultimo ed aggiornato delle risorse assegnate, e, dall'altro, che il Cipe fosse chiamato a convocarsi nuovamente dopo che le Commissioni si siano espresse in modo da poter valutare l'orientamento parlamentare deliberato. Riguardo alla prima questione, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un richiamo al Governo affinché gli schemi di delibere CIPE siano trasmesse al Parlamento immediatamente dopo la loro approvazione. Con riferimento alla seconda problematica, ritiene che la Commissione possa assumere le iniziative necessarie affinché siano modificate le disposizioni relative alla procedura di esame di tali delibere in modo da garantire che dopo l'espressione del parere il Cipe debba nuovamente convocarsi ai fini della valutazione del parere.

Agostino GHIGLIA (Pdl) ritiene che alcune considerazioni svolte nel corso del dibattito siano condivisibili e che oggettivamente la vicenda in questione pone l'esigenza di tutelare la dignità del Parla-

mento e di salvaguardare il ruolo della Commissione, in particolare sotto il profilo dell'effettività e dell'incisività delle deliberazioni assunte dall'organo parlamentare. Ritiene, tuttavia, ferma restando l'utilità di una revisione del quadro normativo di riferimento, che sia opportuno che la Commissione esprima oggi il prescritto parere sullo schema di delibera CIPE in esame.

Vincenzo GIBIINO (Pdl), *relatore*, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere presentata (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 28 febbraio 2011, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 13 ottobre 2010.

Propone, quindi, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2010.

Angelo ALESSANDRI; *presidente*, avverte che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha espresso, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, le proprie valutazioni sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, mentre la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) e la XIII Commissione (Agricoltura) hanno espresso, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, rilievi che, se non vi sono obiezioni, saranno allegati al parere della Commissione. Fa presente, altresì, che il gruppo dell'UDC ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 4*).

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, riferisce che avendo preso visione di alcune proposte di modifica presentate dai gruppi di opposizione, ha ritenuto utile procedere ad un approfondimento dei loro contenuti. All'esito di tale approfondimento ha giudicato opportuno apportare talune modifiche e integrazioni alla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra brevemente. Nel ringraziare, quindi, tutti i gruppi per il contributo

positivo portato in sede di dibattito e di predisposizione del prescritto parere, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in titolo, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 5*).

Raffaella MARIANI (PD) ricorda che nella seduta di ieri aveva preannunciato il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere che il relatore aveva formulato. Tuttavia, alla luce del proficuo lavoro svolto insieme al relatore in vista della seduta odierna e dell'accoglimento da parte del relatore stesso di alcune importanti proposte avanzate dal gruppo del Partito Democratico, ritiene di dover modificare la dichiarazione di voto espressa nella seduta di ieri e, conseguentemente, annuncia l'astensione dei deputati del gruppo del Partito Democratico sulla nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni testé presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore così come ulteriormente riformulata, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentate dal gruppo dell'UdC.

La seduta termina alle 14.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI, indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sullo stato di attuazione delle politiche in materia di ambiente.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni i deputati Raffaella MARIANI

(PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Tino IANNUZZI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Ermete REALACCI (PD), Carmen MOTTA (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Salvatore MARGIOTTA (PD), Chiara BRAGA (PD) e Gabriella MONDELLO (UdC).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in considerazione degli impegni del Ministro, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorità di bacino di

rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in capo alle autorità di bacino distrettuali, svolgendo, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici; si valuti altresì, per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, di riconoscere le relative funzioni alle regioni e di affidare la responsabilità per l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale ai comitati istituzionali e ai comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni non già rappresentate nei medesimi comitati il cui territorio ricade nel distretto idrografico di riferimento, o da assessori dagli stessi delegati.

ALLEGATO 2

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del fondo infrastrutture. Atto n. 268.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture»;

ribadita la necessità che in sede di assegnazione delle risorse del fondo infrastrutture sia rigorosamente rispettato il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 6-quinquies del decreto legge n. 112 del 2008, in forza del quale al Mezzogiorno devono essere destinate l'85 per cento delle risorse del FAS;

considerato lo stato di grave rischio idrogeologico nel quale versano vaste aree del territorio nazionale e in particolare del Mezzogiorno;

rilevata l'esigenza che nell'ambito delle deliberazioni CIPE per la riprogram-

mazione della quota di residui del fondo infrastrutture siano salvaguardate tutte le risorse già assegnate con precedenti delibere CIPE al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di risanamento ambientale e di messa in sicurezza del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nell'ambito della riprogrammazione delle risorse del fondo infrastrutture di cui allo schema di delibera in oggetto, non siano in alcun modo intaccate le risorse già assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del territorio.

ALLEGATO 3

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del fondo infrastrutture. Atto n. 268.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE RIFORMULATA
ED APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture »;

ribadita la necessità che in sede di assegnazione delle risorse del fondo infrastrutture sia rigorosamente rispettato il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 6-*quinquies* del decreto legge n. 112 del 2008, in forza del quale al Mezzogiorno devono essere destinate l'85 per cento delle risorse del FAS;

considerato lo stato di grave rischio idrogeologico nel quale versano vaste aree del territorio nazionale e in particolare del Mezzogiorno;

rilevata l'esigenza che nell'ambito delle deliberazioni CIPE per la riprogrammazione della quota di residui del fondo infrastrutture siano salvaguardate tutte le risorse già assegnate con precedenti delibere CIPE al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di risanamento ambientale e di

messa in sicurezza del territorio, fermo restando l'impegno già assunto dal CIPE di ripristinare integralmente le risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture del Mezzogiorno;

ribadita la necessità che il governo trasmetta con tempestività gli schemi di delibera del Cipe, affinché la Commissione sia posta nelle condizioni di esprimere il prescritto parere parlamentare su deliberazioni che non risultino superate da decisioni successive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nell'ambito della riprogrammazione delle risorse del fondo infrastrutture di cui allo schema di delibera in oggetto, non siano in alcun modo intaccate le risorse già assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del territorio.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO UDC

In relazione alla proposta di parere per l'approvazione dello schema di decreto legislativo sul recepimento della direttiva europea n. 2008/98/CE in materia di rifiuti, il gruppo UDC esprime parere favorevole al testo a condizione dell'inserimento nel dispositivo delle seguenti osservazioni:

1. in merito alle nuove disposizioni relative all'introduzione del sistema SISTRI è auspicabile la previsione di un periodo di sperimentazione in modo da permettere alle imprese, specialmente quelle piccole operanti nel settore agricolo, un adeguamento morbido al recepimento della normativa onde evitare potenziale elevato rischio di collasso dell'intero sistema produttivo; inoltre, per andare incontro alle esigenze di molte piccole imprese (soprattutto del settore agricolo) si richiede che:

a) il raggruppamento dei rifiuti per deposito temporaneo venga effettuato per i piccoli imprenditori agricoli presso la cooperativa agricola di cui sono soci (articolo 10 dello schema di decreto legislativo);

b) sia prevista la non obbligatorietà di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per quei soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti da loro stessi prodotti a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare; si demanderebbe a successive valutazioni tecniche la fissazione di un criterio quantitativo di rifiuto prodotto e/o trasportato;

c) venga modificato l'articolo 15 nella parte in cui sostituisce l'articolo 193

del decreto legislativo 152 del 2006 finalizzata a non far ricadere sul soggetto nella cui attività rientra la sola gestione del trasporto intermodale di rifiuti l'onere e la competenza del conferimento a terzi di rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività specifica svolta da altri soggetti;

d) sia previsto un sistema mirato a disciplinare meglio e armonizzare le disposizioni sullo svolgimento del servizio e a garantire gli operatori del trasporto, in particolare quello transfrontaliero.

2. in merito alla previsione dell'introduzione di un Piano Nazionale di Prevenzione sul sistema dei rifiuti e sulla disposizione di linee guida rispetto ai singoli piani regionali (articolo 180 del Codice Ambientale), sarebbe meglio specificare le effettive competenze da assegnare al Ministero e alle Regioni in modo tale da evitare sovrapposizioni di competenze e susseguenti inevitabili controversie;

3. di specificare meglio la nozione di rifiuto assimilato di cui all'articolo 181 del Codice Ambientale;

4. di specificare meglio la figura e i requisiti necessari e le competenze del nuovo soggetto intermediario (articolo 188 Codice Ambientale) previsto nel settore dei rifiuti (situazione che se non ben definita potrebbe favorire l'inserimento della criminalità organizzata nel processo di gestione e smaltimento dei rifiuti);

5. all'articolo 180-bis è necessario inserire alcune modifiche tese ad ampliare le categorie merceologiche cui applicare i principi del riutilizzo del prodotto e del

recupero del relativo rifiuto (in particolare il legno e beni di consumo) nonché inserire, tra gli strumenti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per incoraggiare il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, la promozione di accordi di programma in materia;

6. è fondamentale favorire la raccolta differenziata del rifiuto umido rafforzando il dettato dell'articolo 181 del Codice, così come incentivare la raccolta « monomateriale »; al medesimo articolo 181 occorre inoltre specificare che le frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata devono sottostare alle norme per il trasporto per i rifiuti nonché precisare la definizione di rifiuto « simile »;

7. all'articolo 185 occorre inserire alcune norme di interpretazione rispetto alla disciplina delle esclusioni;

8. all'articolo 188-ter, occorre chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali, nonché coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010; occorre, inoltre, in considerazione del fatto che ad oggi sono esclusi dal SISTRI anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa nonostante producano discrete quantità di rifiuti, introdurre la possibilità di estendere il SISTRI anche a tali categorie; occorre altresì prevedere modalità semplificate e contributi agevolati per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

9. all'articolo 189, occorre evitare una sovrapposizione in materia di sanzioni per i Comuni inadempienti in ordine a comunicazioni da effettuare alle Camere di Commercio relative alla gestione dei rifiuti, già previste dall'articolo 258, comma 7;

10. all'articolo 190 occorre coordinare le disposizioni relative ai registri di carico e scarico con quanto previsto al comma 1, in relazione all'esclusione dagli obblighi di iscrizione, nonché all'articolo 266, comma 4, in materia di rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria;

11. occorre prevedere, all'articolo 194, che i vettori stranieri che si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali presentino apposita garanzia finanziaria;

12. all'articolo 212, occorre ulteriormente semplificare le procedure per le imprese che trasportano i propri rifiuti iscritte al Sistri;

13. all'articolo 230, occorre precisare la disciplina dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture nonché introdurre la disciplina per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti delle infrastrutture stradali;

14. è necessario specificare che i commercianti/intermediari di rifiuti soggetti all'iscrizione a Sistri, sono i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, in accordo con l'attuale articolo 189, c. 3) *bis* del decreto legislativo 152 del 2006 che richiamando il comma 3 del medesimo articolo individua i soggetti obbligati a Sistri.

15. andrebbe precisato che il criterio per l'assimilazione definito all'articolo 195, comma 2 lettera e) sia applicabile indipendentemente dall'emanazione del decreto ministeriale recante i criteri per l'assimilazione. Ciò per consentire alle aziende di contestare errati criteri di computo della TARSU e/o TIA applicati dai Comuni, ovvero di cominciare a sgravarsi dalla assoggettabilità per le superfici ivi indicate.

« Libè, Dionisi Mondello ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

**ULTERIORE RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

preso atto che lo schema in esame modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito « Codice »);

premesso che:

su detto testo si è espressa la Conferenza Unificata con numerose proposte emendative, molte delle quali, condivise anche dal Governo, sono di seguito formulate;

occorre precisare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti all'articolo 179 del Codice;

all'articolo 180-*bis* è necessario inserire alcune modifiche tese ad ampliare le categorie merceologiche cui applicare i principi del riutilizzo del prodotto e del recupero del relativo rifiuto (in particolare il legno e beni di consumo) nonché inserire, tra gli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni per incoraggiare il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, la promozione di accordi di programma in materia;

è fondamentale favorire la raccolta differenziata del rifiuto umido rafforzando il dettato dell'articolo 181 del Codice, così

come incentivare la raccolta « monomateriale »; al medesimo articolo 181 occorre inoltre specificare che le frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata devono sottostare alle norme per il trasporto per i rifiuti nonché precisare la definizione di rifiuto « simile »;

agli articoli 183 e 184, occorre precisare alcune definizioni relative alla classificazione dei rifiuti;

all'articolo 184-*bis*, occorre inoltre chiarire l'ambito di applicazione della norma specificando che la decretazione riguarderà non specifiche sostanze o prodotti, bensì specifiche tipologie di sostanze o oggetti;

all'articolo 185 occorre inserire alcune norme di interpretazione rispetto alla disciplina delle esclusioni;

all'articolo 188-*bis* occorre garantire termini diversi per le discariche;

all'articolo 188-*ter*, occorre chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali nonché coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010; occorre, inoltre, in considerazione del fatto che ad oggi sono esclusi dal SISTRI anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa nonostante producano discrete quantità di rifiuti, introdurre la possibilità di estendere il SISTRI anche a tali categorie; occorre, altresì, prevedere modalità semplificate e

agevolazioni, anche di natura economica per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

all'articolo 189, occorre evitare una sovrapposizione in materia di sanzioni per i Comuni inadempienti in ordine a comunicazioni da effettuare alle Camere di Commercio relative alla gestione dei rifiuti, già prevista dall'articolo 258, comma 7;

all'articolo 190 occorre coordinare le disposizioni relative ai registri di carico e scarico con quanto previsto al comma 1, in relazione all'esclusione dagli obblighi di iscrizione, nonché all'articolo 266, comma 4, in materia di rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria;

all'articolo 193, occorre chiarire la definizione del trasporto occasionale e saltuario;

occorre prevedere, all'articolo 194, che i vettori stranieri che si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali presentino apposita garanzia finanziaria;

all'articolo 212, occorre ulteriormente semplificare le procedure per le imprese che trasportano i propri rifiuti iscritte al Sistris;

all'articolo 230, occorre precisare la disciplina dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture nonché introdurre la disciplina per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti delle infrastrutture stradali;

occorre rendere la normativa in materia di rifiuti pericolosi coerente con la decisione 2000/532/CE che contiene l'elenco europeo dei rifiuti, modificando l'allegato D del Codice;

con la risoluzione 8-00065 approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta del 28 aprile 2010, il Governo si è impegnato, tra l'altro, a prevedere criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRIS anche agli operatori stranieri; a garantire l'interoperabilità del

sistema con gli attuali software di gestione maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti; a prevedere, nell'ambito dell'integrazione della banca dati del SISTRIS con quella dell'Albo gestori ambientali, un'unica procedura di registrazione; a tenere in considerazione, infine, i costi dell'introduzione del Sistris per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole;

considerato che in una recente nota ufficiale inviata a tutti i 27 Stati membri, la Commissione europea ha di recente affermato che «l'uso di sistemi elettronici nell'ambito delle spedizioni di rifiuti costituisce un'ottima opportunità, sia per gli operatori che per le autorità competenti, di agevolare la spedizione delle notifiche relative alle spedizioni (transfrontaliere) di rifiuti, riducendo gli oneri amministrativi. L'instaurazione di un sistema elettronico di interscambio dati, oltre a benefici finanziari, potrebbe anche avere vantaggi diretti sul piano ecologico, grazie alla riduzione della quantità di carta utilizzata per le procedure di spedizione, riduzioni che si riflettono in un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.». La Commissione europea prosegue dicendo che «l'uso di sistemi elettronici nell'ambito delle spedizioni di rifiuti, inoltre, migliora l'applicazione del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti in quanto favorisce il monitoraggio dei dati e rende gli scambi di informazioni più veloci, trasparenti e accessibili. Ne consegue un miglioramento nell'applicazione del regolamento e una possibile riduzione delle spedizioni illegali.»;

considerato che il Regolamento 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti riconosce la possibilità di utilizzare sistemi quali il SISTRIS anche nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti (cfr. articolo 26, comma 4, di tale Regolamento), intervenga il Governo subito al fine di prevedere il SISTRIS anche nell'ambito dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti. Ciò anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo

settore anche a causa di vettori stranieri che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono comunque obbligati – per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero – ad iscriversi al SISTRI.;

preso atto che con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 settembre 2010 si è provveduto ad estendere al 30 novembre 2010 il periodo di distribuzione dei dispositivi elettronici legati all'operatività del SISTRI ed al 31 dicembre 2010 la sovrapposizione dei due sistemi, mentre il sistema sanzionatorio relativo all'operatività del SISTRI entrerà in vigore il 1° gennaio 2011;

L'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina la « tariffa per la gestione dei rifiuti urbani »; l'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'articolo 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della « tariffa Ronchi » (istituita dall'articolo 49 del decreto legislativo n.22/1997) nei comuni che l'avevano già adottata; il comma 2-*quater* dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA) di cui all'articolo 238 sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999), anche in mancanza dell'emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell'ambiente del citato regolamento;

la mancanza del regolamento di attuazione ha peraltro creato confusione tra le istituzioni preposte all'adozione della tariffa nonché tra gli operatori del settore, anche a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale e della conseguente norma di interpretazione autentica dell'articolo 238 recata dal comma

33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, volta a chiarire che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria e a devolvere, conseguentemente, le relative controversie alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;

occorre ridurre la quantità di imballaggi di plastica non compostabili poiché tale materiale, se disperso nel suolo e in mare, provoca gravi danni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 177, comma 8, dopo le parole « senza nuovi o maggiori oneri » inserire le parole « per la finanza pubblica »;

2) all'articolo 178-*bis*, aggiunto dall'articolo 3, sostituire al comma 2 le parole « 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 » con le parole « Ai medesimi fini »;

3) all'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica »;

4) all'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in

termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse »;

5) alla lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, dopo le parole « materiali recuperati dai rifiuti » inserire le seguenti « e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti »;

6) sia definita, all'articolo 179, comma 7, come modificato dall'articolo 4, tramite linee guida demandate all'ISPRA, una metodologia uniforme di LCA per tutte le tipologie di prodotti;

7) al comma 5 dell'articolo 180, come modificato dall'articolo 5, sostituire la parola « orientamenti » con le seguenti: « linee guida », ed inserire, dopo le parole « preparazione dei programmi » le seguenti « di cui all'articolo 199, comma 3, lett. *r*) »;

8) dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 180-*bis*, come modificato dall'articolo 6, aggiungere la seguente: « *f*) promozione di accordi di programma. »;

9) al comma 2 dell'articolo 180-*bis*, come aggiunto dall'articolo 6, inserire, in fine il seguente periodo: « Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. *b*), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo »;

10) sostituire l'alinea del comma 1 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, con il seguente: « Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base

delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: »;

11) alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, sostituire la parola « assimilabili » con la seguente: « simili »;

12) al comma 2 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, dopo le parole « la raccolta differenziata » inserire le seguenti: « , eventualmente anche monomateriale, »;

13) al comma 4 dell'articolo 181 come sostituito dall'articolo 7, dopo le parole: « territorio nazionale » inserire le seguenti: « « tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto »;

14) all'articolo 181, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: « 4-*bis*. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale »;

15) L'articolo 182-*ter* è sostituito con il seguente:

« 1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 ».

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione

vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare: *a)* la raccolta separata dei rifiuti organici, *b)* il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; *c)* l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente». Conseguentemente all'articolo 183, comma 1, lett.d), sopprimere le parole: « con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 »;

16) all'articolo 183, comma 1, lettera *hh)*, come sostituito dall'articolo 10, sostituire le parole « senza ulteriori » con le parole « senza nuovi o maggiori »

17) all'articolo 183, comma 1, lettera *ll)*, come sostituito dall'articolo 10, aggiungere infine le seguenti parole « escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito »;

18) dopo la lettera *mm)* del comma 1 dell'articolo 183, come sostituito dall'articolo 10, aggiungere la seguente: *mm-bis)* « sottoprodotto »: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-*bis*, comma 2. »;

19) alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 11, che modifica il comma 5 dell'articolo 184, aggiungere infine: « Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del presente decreto »;

20) al comma 2 dell'articolo 184-*bis*, come inserito dal comma 1 dell'articolo 12, sostituire le parole « una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottopro-

dotto e non rifiuto » con le seguenti: « specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti »;

21) dopo il comma 2 dell'articolo 184-*bis*, come introdotto dall'articolo 12, aggiungere il seguente: « 2-*bis*. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei dei fiumi, laghi e torrenti »;

22) all'articolo 186, comma 7-*ter*, secondo periodo, sostituire le parole « derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali » con le seguenti: « che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-*bis* »;

23) sopprimere il comma 4 dell'articolo 184-*ter*, come introdotto dall'articolo 12;

24) alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185, come sostituito dall'articolo 13, sostituire le parole « paglia e altro materiale agricolo », con le seguenti « paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo »;

25) sostituire il comma 4 dell'articolo 185, come sostituito dall'articolo 13, con il seguente: « 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, sono da valutarsi ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera *a)*, 184-*bis* e 184-*ter*. »;

26) al comma 1 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, sostituire le parole « categorie diverse di rifiuti pericolosi » con le parole « rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità » ;

27) al comma 3 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, sostituire le parole « e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4. » con le seguenti « e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 »;

28) al comma 5 dell'articolo 188, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15, aggiungere, dopo la parola « 211, » la seguente: « 213, »;

29) al comma 4 dell'articolo 188-*bis*, come sostituito dalla lettera *b*) dell'articolo 15, sostituire le parole « di cui all'articolo 193 » con le parole « nella misura stabilita dall'articolo 193 »;

30) al comma 3 dell'articolo 188-*bis*, come sostituito dalla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 15 sostituire le parole « Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti e sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta. » con le seguenti: « Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. »;

31) siano definite, all'articolo 188-*bis*, come introdotto dall'articolo 15, norme più esplicite al fine di garantire l'attuazione di politiche di *green public procurement*, anche attraverso l'emanazione dei relativi decreti attuativi

32) al comma 5 dell'articolo 188-*ter*, come introdotto dal comma 1 della lettera *a*) dell'articolo 15, dopo le parole « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » aggiungere le seguenti: », entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione », aggiungere, inoltre, al termine del primo periodo dello stesso comma 5, dopo le parole « spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento 1013/2006, e successive mo-

difiche » le seguenti: « , ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, comma 4, del predetto regolamento. »;

33) all'articolo 188-*ter*, introdotto dalla lettera *b*) dell'articolo 15, al fine di chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali nonché di coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010 (che obbliga ad iscriversi al Sistri le imprese di recupero e smaltimento di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi), introdurre le seguenti modifiche:

al comma 1, lett. *a*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

al comma 1, lett. *b*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

al comma 1, lett. *b*), dopo la parola « smaltimento », sostituire la parola « e » con la parola « o »;

al comma 1, lett. *d*), dopo la parola « recupero », sostituire la parola « e » con la parola « o »;

al comma 1, lett. *e*), dopo la parola « recupero », sostituire la parola « e » con la parola « o »;

al comma 1, lett. *f*), dopo la parola « raccolgono », sostituire la parola « e » con la parola « o »;

al comma 1, lett. *g*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali », sostituire, inoltre, le parole « marittimo o ferroviario » con la seguente « intermodale »

al comma 1, alla fine della lettera *f*), inserire il seguente periodo: « Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi »;

al comma 2, lett. *a*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »; dopo le parole « lettera *c* » sostituire le parole « , *d*) e *g*) » con le seguenti « e *d*) »;

al comma 2, lett. *b*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

al comma 2, lett. *c*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

al comma 2, lett. *d*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

dopo il comma 2, si inserisca il seguente « *2-bis*. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. »;

al comma 4, dopo le parole « soggetti di cui al comma 2, » inserire le seguenti « ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa »;

dopo il comma *6-bis*, inserire il seguente: « *6-ter*: Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare potranno essere individuate modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica, per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo *188-bis*, comma 2, lett. *a*). »;

dopo il comma *6-bis*, inserire il seguente: « *6-quater*. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla ri-

chiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti. »;

34) sopprimere il comma 6 dell'articolo 189 come sostituito dalla lettera *c*) dell'articolo 15;

35) al fine di ridurre gli oneri delle imprese, in materia di registri di carico e scarico, all'articolo 190, comma 2, come sostituito dalla lettera *d*) dell'articolo 15, le parole « impianto di produzione » sono sostituite dalle seguenti « impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione »;

36) al comma 6 dell'articolo 190, come sostituito dalla lettera *d*) dell'articolo 15, sostituire la cifra « 8 » con la cifra « 7 »;

37) al comma 5 dell'articolo 193, come sostituito dalla lettera *e*) dell'articolo 15, aggiungere, dopo le parole « all'articolo 183, comma 1, lett. *hh*). » le seguenti: « Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all'anno. »;

38) all'articolo 195, comma 1, come modificato dall'articolo 17, la lettera *e*);

39) all'articolo 195 comma 1, come modificato dall'articolo 17, alla lettera *q*) inserire dopo le parole « criteri generali », le parole « , ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, »;

40) all'articolo 208, comma 1, come modificato dall'articolo 21 sostituire, alla lettera *q*) le parole « il comma 17 è sostituito dal seguente: 17 » con le parole « dopo il comma 17, è introdotto il seguente: *17-bis* »;

41) alla lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 212, così come modificato dall'articolo 24, aggiungere, dopo la parola « rifiuti » le seguenti « e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto »;

42) al comma 5 dell'articolo 212, come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, aggiungere, alla fine, inserire il seguente periodo: « Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza. »;

43) al comma 6 dell'articolo 212, come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire, alla fine, le seguenti parole « ;per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. »;

44) al comma 8 dell'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, dopo le parole « 28 aprile 1998, n. 406. » inserire le seguenti: « Il predetto diritto annuale è diminuito di due terzi in caso di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), delle imprese di cui al presente comma. »;

45) al comma 8 dell'articolo 212, come sostituito dall'articolo 24, sostituire la parola « rinnovate » con la parola « aggiornate »;

46) al comma 9 dell'articolo 212, come sostituito dall'articolo 24, sostituire le parole « il 30 giugno 2010 » con le parole « due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione » e la parola « cancellazione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo » con le parole « sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è automaticamente cancellato dall'Albo »;

47) al comma 12 dell'articolo 212, così come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire dopo il primo periodo il seguente: « Nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977,

n. 135 è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*) »;

46) al comma 13 dell'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24 sostituire la parola « vincolo » con la seguente « svincolo »;

47) all'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire, infine, il seguente comma: « Le imprese regolarmente iscritte all'Albo gestori ambientali per le attività di trasporto vengono iscritte d'ufficio al sistema Sistri salvo che non dichiarino di non volersi avvalere di tale possibilità »;

48) al comma 2 dell'articolo 24 sostituire la parole « senza che da ciò » fino alla fine del comma, con le seguenti « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »

49) al comma 6 dell'articolo 214, come sostituito dall'articolo 26, dopo le parole « con le risorse » aggiungere le seguenti: « umane, strumentali e finanziarie ».

50) all'articolo 255, comma 1, come modificato dall'articolo 30, sostituire la parola « cinquemila » con la seguente: « tremila » ;

51) all'articolo 31, lettera *b*), sopprimere le parole: « le parole « inferiore a 15 dipendenti » sono sostituite dalle parole: « fino ad un numero di 5 dipendenti » »;

52) all'articolo 260-*bis*, come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 32, sostituire i commi 1, 1-*bis* e 2 con i seguenti:

« 1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pe-

ricolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità

lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.»;

53) all'articolo 260-*bis*, come introdotto dall'articolo 32, sopprimere il comma 6;

54) all'articolo 260-*bis*, come introdotto dall'articolo 32, sostituire il comma 9 con il seguente: « 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.»;

55) all'articolo 260-*ter*, come introdotto dall'articolo 32, sostituire il comma 3, con il seguente « 3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, dell'articolo 260-*bis*, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.»;

56) all'articolo 260-*ter*, come introdotto dall'articolo 32, dopo il comma 4, inserire il seguente: « 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.»

57) al comma 2 dell'articolo 265, dopo le parole «fermo restando quanto previsto», inserire le seguenti « dall'articolo 188-*ter* e »;

58) all'articolo 34 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le sanzioni del presente titolo relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'ar-

ticolo 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal 1° gennaio 2011.»

2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;

b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo;

59) al comma 3 dell'articolo 34 sopprimere la parola « 186 » e aggiungere, al medesimo comma, dopo le parole « decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » le seguenti « nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 »;

60) all'articolo 34 dello schema di decreto, dopo il comma 3, inserire il seguente « 3-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186 »;

61) dopo il comma 6 dell'articolo 34, inserire il seguente. « 7. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e

saltuari: i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all'anno; i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno. Gli imprenditori agricoli di cui al presente comma conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta. »;

62) all'Allegato D (Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000), sostituire al punto 5 le parole « III della direttiva 2008/98/CE » con la parola « I »; (ministero) ed eliminare, sempre al punto 5, i periodi da « Per le caratteristiche da H3 a H8 » sino a « Direttiva 1999/45/CEE. »;

63) sopprimere le note 3 e 8 rispettivamente degli allegati B e C riguardanti la definizione di deposito, già inserita nel Codice all'articolo 183;

64) al fine di chiarire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, alla nota 1 dell'allegato I, dopo le parole « i criteri stabiliti », sopprimere le parole « , parte 1.A e parte II.B. »;

65) all'allegato I – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Nota 1 sostituire le parole nell'allegato VI, parte 1.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 » con le seguenti: « nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni »;

66) all'articolo 34, al fine di facilitare le operazioni di pulizia della battigia in località marittime nel pieno rispetto delle

disposizioni vigenti sulla protezione della natura e dell'ambiente marino, nonché delle disposizioni in tema di sottoprodotto, aggiungere, in fine, il seguente comma: « Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento. »;

67) all'articolo 26, aggiungere, dopo l'articolo 214, il seguente: « 214-*bis*. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera *a*) comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 »;

68) sia modificato l'articolo 216-*bis*, come introdotto dall'articolo 29, nel senso di chiarire la definizione degli oli usati e di recuperare alcune disposizioni importanti per la gestione, il recupero e lo smaltimento degli oli usati medesimi attualmente presenti nelle norme abrogate dal presente decreto, allo scopo di permettere al Consorzio di continuare ad operare a difesa dell'ambiente

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di favorire il recupero dei rifiuti derivanti da tubi fluorescenti e sorgenti luminose provenienti da utenze non domestiche, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 181, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7, la possibilità di conferimento degli stessi ai centri di raccolta comunali mediante la stipula di convenzioni con i gestori dei centri medesimi;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere i profili relativi al sistema consortile, prevedendo che ferma restando la responsabilità economica del produttore,

in caso di istituzione di consorzi nazionali obbligatori, gli stessi devono prevedere la partecipazione delle imprese utilizzatrici, produttrici di rifiuti e delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, recupero e riciclo e delle loro rappresentanze;

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire, in armonia con i piani di prevenzione, un esplicito richiamo all'obiettivo di incentivare la diffusione, da parte dei produttori, e l'utilizzo, da parte dei consumatori, di imballaggi composti da plastica compostabile e in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dall'allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nonché dalla normativa UNI EN 13432-2002;

d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in sede di attuazione della riforma in titolo che l'attività di manutenzione e di cantiere sia da ritenersi attività di costruzione di cui al comma 1 dell'articolo 185, così come sostituito dall'articolo 13;

e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in sede di attuazione della riforma in titolo che gli sfalci e potature, di cui alla lettera *f*), comma 1 dell'articolo 185, così come sostituito dall'articolo 13, devono intendersi come provenienti anche dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

f) valuti il Governo l'opportunità di eliminare la definizione di CDR prevista dalla lettera *aa*) dell'articolo 183, come sostituito dall'articolo 10 e di mantenere, fino alla naturale scadenza, le autorizzazioni legate alla produzione e all'utilizzo del CDR e CDR-Q., mediante l'inserimento di nuovo comma 8 all'articolo 34 sulle disposizioni transitorie;

g) considerato l'invito della Commissione europea di valutare la possibilità di estendere sistemi elettronici quale il SISTRI anche al trasporto transfrontaliero dei rifiuti e sviluppare un sistema elettronico di interscambio dati con altri sistemi

di tracciabilità dei rifiuti esistenti in altri Stati membri, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della norma relativa alle spedizioni transfrontaliere (articolo 16, che modifica l'articolo 194) di creare le basi per quanto auspicato dalla Commissione europea nonché di prevedere, l'estensione dell'obbligo di iscrizione, ai sensi del Regolamento comunitario sul cabotaggio stradale, al SISTRI anche le imprese comunitarie che svolgono trasporti nazionali in Italia. Ciò anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo settore a causa di vettori stranieri che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono comunque obbligati, per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero, ad iscriversi al SISTRI;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, con decreto attuativo, possano essere individuate ulteriori unità di personale da destinare al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, in soprannumero rispetto al contingente previsto dalle norme vigenti, in particolare anche di quanto previsto dall'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da dedicare esclusivamente alla gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. *a)* del decreto legislativo 152/2006, con oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale vi provvede nei limiti delle risorse affluenti sul capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

i) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, il seguente: *2-bis*. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;

l) valuti il Governo l'opportunità di confermare il testo approvato in Consiglio dei Ministri nella parte in cui all'articolo

21, comma 1, modifica il comma 3 dell'articolo 208 prevedendo la partecipazione dei soli Enti locali « sul cui territorio è realizzato l'impianto »;

m) valuti il Governo l'opportunità di modificare le modalità di partecipazione del sistema consortile previsto dall'articolo 221 del Codice;

n) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 261 ed il comma 5 dell'articolo 265 del Codice al medesimo fine di garantire la concorrenza nel settore del riciclo dei prodotti divenuti rifiuti;

o) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la modifica apportata al comma 6 dell'articolo 212, come introdotta dall'articolo 24, lasciando immutato il testo attualmente in vigore;

p) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 6 dell'articolo 34, il seguente: « Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, adegua i decreti ministeriali di attuazione del Codice alla nuova normativa. » ;

q) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 5 dell'articolo 230 con il seguente « 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva presso la sua sede o domicilio. Presso la sede, quale luogo di produzione, è ammesso il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera *z)*. Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma presso l'impianto di smaltimento e/o recupero, i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto

che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo, prevista dall'articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.»;

r) valuti il Governo l'opportunità di emanare quanto prima il regolamento di attuazione previsto dal comma 6 dell'articolo 238 del Codice in materia di tariffa integrata ambientale;

s) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'allegato D, Punto 4, ultimo allinea, dopo le parole: «una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione » o = 1 per cento » le seguenti parole: « che non abbia la caratteristica di biosolubilità di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni »;

t) con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, e al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti nei rifiuti, valuti il Governo l'opportunità di incentivare la predisposizione negli edifici di nuova costruzione di un sistema anche meccanico di differenziazione e di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

u) valuti il Governo l'opportunità di approvare un decreto al fine di prevedere,

conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 e successive modificazioni – che prevede la possibilità di delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ad associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale – e loro società di servizi – presenti nel CNEL – che alle anzidette organizzazioni possano aggiungersene di ulteriori anche sulla base di criteri che tengano conto della loro rilevanza sul piano della rappresentatività sul piano nazionale e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Le predette associazioni si aggiungono a quelle presenti nel CNEL;

v) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, al comma 2 dell'articolo 180, come modificato dall'articolo 5, dopo le parole: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare adotta » le seguenti: entro il 12 dicembre 2013 »;

z) valuti il Governo l'opportunità di incentivare l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura coinvolgendo le comunità e le realtà territoriali nella valorizzazione del principio di « responsabilità », anche attraverso la partecipazione degli enti locali di riferimento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza) C. 3779 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 95

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Bartolomeo Giachino, in merito ai lavori della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 98

RISOLUZIONI:

7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare (*Discussione e rinvio*) 98

INTERROGAZIONI:

5-03490 Tullo: Attivazione del sistema di controllo aeroportuale denominato « wind shear » negli scali più esposti al vento e ripristino di tale sistema nell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova 100

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 102

5-03506 Tullo: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo tra Genova, Olbia e Arbatax effettuato dalla società Tirrenia SpA.

5-03519 Calvisi: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo tra Genova e Arbatax effettuato dalla società Tirrenia SpA 100

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 104

5-03507 Zazzera: Danni derivanti ai marittimi italiani in conseguenza alle modalità di applicazione delle tabelle di armamento delle navi da parte degli armatori 100

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 106

5-03513 Fiano: Modalità di esercizio della sicurezza aeroportuale nell'aeroporto Orio al Serio di Bergamo 101

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 108

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011).
C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
C. 3779 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 3779 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il calendario dei lavori reca l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, del disegno di legge C. 3778 recante la legge di stabilità 2010, e del disegno di legge C. 3779 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Fa presente che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Tabella n. 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Tabella n. 10).

Dopo l'esame preliminare congiunto dei due disegni di legge, la IX Commissione procederà all'esame di eventuali emendamenti riferiti agli stati di previsione del

disegno di legge di bilancio e alle parti del disegno di legge di stabilità di propria competenza. L'esame dei due disegni di legge si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia, dove possono essere presentati e votati, altresì, anche emendamenti concernenti variazioni compensative tra stanziamenti iscritti in stati di previsione diversi. Segnala peraltro che è comunque ammissibile la presentazione direttamente in Commissione Bilancio anche degli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione.

Per quanto concerne in generale gli emendamenti presentati presso le Commissioni di settore, gli emendamenti approvati sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio e si intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti, presentati dai deputati e dal Governo. Gli emendamenti presentati presso le Commissioni di settore e respinti devono essere presentati di nuovo presso la Commissione Bilancio, anche al fine di permetterne la successiva presentazione in Assemblea.

Segnala altresì che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno approvati dalle Commissioni di settore o accolti dal Governo sono allegati

alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, sulla base del parere approvato dalla Giunta del regolamento il 14 luglio 2010, il termine per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge di stabilità e di bilancio da parte delle Commissioni di settore è fissato al 26 ottobre 2010. Il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, dovrà essere pertanto fissato tenendo conto che i lavori della Commissione sui due disegni di legge in oggetto, dovranno concludersi entro martedì 26 ottobre 2010. Con tale precisazione rinvia alle deliberazioni che saranno assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata odierna per la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Avverte, da ultimo, che secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, successivamente all'assegnazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, è sospesa in Commissione ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché la Commissione non avrà concluso l'esame in sede consultiva dei predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente che, nel quadro delineato dalla riforma della contabilità dello Stato dalla legge n. 196 del 2009, la legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone insieme alla legge di bilancio la manovra di finanza pubblica, prevista su base triennale. Fa presente che essa contiene norme tese a realizzare effetti finan-

ziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, reca esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale, e non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

In ordine all'esame del disegno di legge di stabilità 2011, avverte che esso non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è già stata approvata con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto, fa presente che l'articolo unico del disegno di legge reca, al comma 7, una disposizione in materia di trasporto ferroviario, che si riferisce a quanto stabilito dall'articolo 25 del decreto legge n. 185 del 2008. Ricorda che il comma 1 di tale articolo ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009; il comma 2 ha autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia SpA, e ne ha subordinato l'erogazione alla stipula dei suddetti contratti e alla rispondenza di questi ultimi a criteri di efficientamento e razionalizzazione. Il comma 7 in esame precisa che la dimostrazione dell'avvenuta adozione delle predette misure, e dei conseguenti effetti positivi, deve avvenire entro il primo semestre del 2011. Inoltre, il comma subordina a tale verifica anche l'erogazione

della quota dei 960 milioni, di cui al comma 1 del citato articolo 25, destinata a investimenti per il trasporto pubblico locale, e quantificata in 425 milioni di euro dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2009.

Segnala inoltre il comma 5, che prevede la possibilità per le regioni di chiedere al CIPE che non si proceda alla riduzione dei trasferimenti di risorse per il trasporto pubblico e l'edilizia sanitaria, quale prevista dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010. A tal fine, il CIPE può stabilire che la predetta riduzione operi sulle risorse destinate al programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Passando all'esame dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rileva che in termini complessivi lo stato di previsione 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca stanziamenti di competenza per 6.821,6 milioni di euro, pari allo 0,92 per cento del totale generale del bilancio dello Stato. Rispetto al bilancio assestato 2010, approvato con legge n. 158 de 2010, si riscontra una riduzione di 394 milioni di euro, pari al 5,46 per cento del totale. L'autorizzazione di cassa complessiva è fissata in 7.914,6 milioni di euro. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2011 è valutata in 6.872,9 milioni di euro. Fa presente che, con riferimento al dato assestato 2010, si registra una diminuzione dei residui, pari a 2.372,9 milioni di euro, corrispondente al 25,66 per cento.

Osserva che, rispetto al volume della massa spendibile, dato dalla somma dei residui e delle spese di competenza, e pari a 13.694,4 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione, ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che indica la capacità di spesa del Ministero, risulta del 57,79 per cento.

Segnala che l'articolazione degli stanziamenti di competenza fra le Missioni facenti capo ai due ex Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti è la seguente: 2.993 milioni per le infrastrutture, 3.703,7 milioni per i trasporti, 124,9 milioni per le

Missioni in comune. Ricorda che il dato relativo alle missioni di competenza dell'ex Ministero dei trasporti, nel bilancio di previsione assestato per il 2010, recava stanziamenti complessivi pari a 3.875,4 milioni di euro in conto competenza e a 4.946,2 milioni di euro in conto cassa. Evidenzia che il disegno di legge in esame propone una riduzione di 171,7 milioni di euro in termini di competenza (-4,43 per cento) e una riduzione di 636,8 milioni di euro in termini di cassa (-12,87 per cento).

In particolare osserva che la Missione n. 13, Diritto alla mobilità, che assorbe oltre l'80 per cento del totale degli stanziamenti, presenta una previsione di 2.972,7 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2010, di 178,4 milioni di euro. La Missione n. 7 Ordine pubblico e sicurezza reca 726,7 milioni di euro, con un incremento di 14,9 milioni. La Missione n. 17 Ricerca e innovazione presenta una previsione di 4,3 milioni di euro, con una riduzione di 2,5 milioni.

L'analisi dello stato di previsione relativo al Ministero dello sviluppo economico per il 2011, limitatamente alle tre missioni facenti riferimento alle attribuzioni del preesistente Ministero delle comunicazioni, ora trasferite al Dipartimento per le comunicazioni, presenta una riduzione del 10,60 per cento sulle previsioni di competenza e del 38,16 per cento su quelle di cassa. In particolare, le prime passano, rispetto al bilancio assestato 2010, da 157,6 a 140,9 milioni di euro, mentre le previsioni di cassa scendono da 263 a 163 milioni di euro.

La Missione comunicazioni – che assorbe il 93 per cento del totale – reca uno stanziamento di competenza pari a 130,7 milioni, con un decremento, rispetto alle previsioni assestate 2010, di 21,5 milioni di euro.

Con riferimento alla missione Ricerca e innovazione, fa presente che la spesa prevista per il Dipartimento delle comunicazioni è pari a 9,2 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2010, di 0,6 milioni di euro. La

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente reca previsioni di spesa per complessivi 1 milione di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2010, di 0,5 milioni di euro.

Segnala che la consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2011 è valutata in 310,3 milioni di euro per la Missione Comunicazioni, con una diminuzione pari a 102 milioni di euro rispetto al dato assestate 2010; in 3,4 milioni di euro per la Missione Ricerca e innovazione, con una riduzione di 0,5 milioni di euro; e in 29.788 euro per la Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, con una riduzione di 3,8 milioni di euro.

Precisa infine che la relazione da lui svolta si riferisce ai dati aggregati e si riserva di integrarla con indicazioni specifiche relative ai singoli programmi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di intervenire in sede di replica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Bartolomeo Giachino, in merito ai lavori della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Silvia VELO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Marco DESIDERATI (LNP), Carlo MONAI (IdV), Mario TULLO (PD), Mario LOVELLI (PD) e Daniele TOTO (PdL).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.10

7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare.

(Discussione e rinvio).

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), in qualità di cofirmatario della risoluzione, sottolinea che la Commissione ha dimostrato in più occasioni un'elevata sensibi-

lità in ordine alla questione relativa al rinnovo del materiale rotabile. Ricorda in particolare l'iniziativa legislativa del collega Meta, che è primo firmatario della risoluzione in discussione. Più in generale osserva che in diverse occasioni gli organi parlamentari sono intervenuti per stimolare il Governo ad adottare misure di rafforzamento della rete ferroviaria e di miglioramento dei servizi. Ritiene che sia assolutamente improcrastinabile l'esigenza di sottoporre il Paese alla cosiddetta « cura del ferro », modificando, se necessario, le caratteristiche della struttura logistica esistente a livello territoriale per il trasporto delle persone e delle merci. Evidenzia che, anche a seguito della crisi economica che il Paese sta attraversando, il problema del pendolarismo si è trasformato in una vera e propria emergenza. Segnala, in proposito, che la manovra economico-finanziaria approvata nel mese di luglio ha disposto pesanti tagli agli stanziamenti destinati alle regioni, che si vedranno conseguentemente costrette ad operare una riduzione che avranno ad oggetto, in primo luogo, l'erogazione dei servizi pubblici essenziali. Sottolinea che la riduzione dei servizi pubblici colpisce le fasce più deboli della popolazione. Osserva quindi che la manovra effettuata comporta il serio rischio di un ulteriore aggravarsi delle condizioni dei pendolari, dal momento che le regioni si vedranno costrette, al fine di operare la riduzione dei costi del trasporto, ad aumentare il prezzo degli abbonamenti e a ridurre contestualmente la frequenza di treni e la cadenza delle fermate. Fa presente che quotidianamente sulla stampa nazionale e locale sono riportati articoli che evidenziano i continui e gravi disservizi cui è sottoposta l'utenza pendolare, che da un giorno all'altro, per ragioni di bilancio della società di trasporto o dell'amministrazione territoriale di riferimento, vede cancellate tratte e fermate, con importanti conseguenze sulla qualità della vita dell'utenza. Rileva, inoltre, che una minore utilizzazione della rete di trasporto da parte della società Trenitalia rende disponibile tale rete per altri operatori, anche regionali, che intendano co-

prire le tratte inutilizzate dalla suddetta società. Giudica inaccettabile una reciproca imputazione di responsabilità tra le regioni e il Governo, come accade quando le regioni dichiarano che il Governo è causa della riduzione del servizio in conseguenza dei tagli dei fondi necessari, mentre il Governo attribuisce alle Regioni, che hanno la competenza del servizio di trasporto regionale, la responsabilità dell'organizzazione di tale servizio. Pur essendo consapevole della competenza delle regioni al riguardo, auspica che a livello nazionale, con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, possa essere individuata una strategia volta a migliorare la qualità del servizio di trasporto ferroviario regionale e ad esercitare una reale tutela dell'utenza pendolare, anche attraverso una migliore integrazione tra l'attività della società Trenitalia e quella delle società regionali.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di intervenire in una successiva seduta, anche al fine di acquisire maggiori elementi sulle questioni evidenziate nell'atto di indirizzo. Segnala in proposito che nella giornata di domani si terrà un incontro tra Governo e regioni avente ad oggetto proprio su tale tema e auspica che da tale confronto possano emergere risultati positivi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.20

5-03490 Tullo: Attivazione del sistema di controllo aeroportuale denominato «wind shear» negli scali più esposti al vento e ripristino di tale sistema nell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mario TULLO (PD), ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Osserva che il sistema di taglio del vento, seppur attivato in via sperimentale in alcuni scali nazionali, è un'importante apparecchiatura volta alla prevenzione di sinistri che potrebbero rivelarsi anche assai gravi. Ricorda che durante l'episodio verificatosi all'aeroporto di Punta Raisi, richiamato nell'interrogazione, è emerso il mancato utilizzo di tale apparecchiatura, che seppur installata in via sperimentale, avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'incidente. Esprime quindi preoccupazione in particolare per lo scalo di Genova, esposto più di altri aeroporti, a tale fenomeno. Auspica quindi che il Governo possa intervenire affinché venga ripristinata tale apparecchiatura nell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e venga introdotta, seppur in via sperimentale, anche in altri aeroporti nazionali.

5-03506 Tullo: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo tra Genova, Olbia e Arbatax effettuato dalla società Tirrenia SpA.

5-03519 Calvisi: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo tra Genova e Arbatax effettuato dalla società Tirrenia SpA.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde alle interrogazioni in ti-

tole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio CALVISI (PD), anche a nome del collega Tullo, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto. Al di là della notizia positiva del ripristino del collegamento che, come emerge dalla risposta del rappresentante del Governo, avverrà a novembre, osserva che permangono i dubbi sollevati in Assemblea e in Commissione in ordine alla privatizzazione della società Tirrenia. Rileva che il problema è costituito, oltre che dalla privatizzazione in sé, anche dalla messa a gara delle rotte esercite in regime di monopolio da Tirrenia per il collegamento con le isole. Ricorda che, intervenendo in Assemblea nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2010, ha dichiarato che se Tirrenia può essere per alcuni assimilata ad un'Alitalia del mare, per la Sardegna essa appare assimilabile più ad una «compagnia delle Indie». Auspica quindi che una volta messe a gara tali rotte, si realizzi un reale miglioramento della qualità del servizio reso, che attualmente risulta assai scarsa.

5-03507 Zazzera: Danni derivanti ai marittimi italiani in conseguenza alle modalità di applicazione delle tabelle di armamento delle navi da parte degli armatori.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto, tranne che per la parte in cui si fa riferimento all'avvio anche nel settore marittimo della raccolta telematica della domanda e offerta di lavoro con la finalità di favorirne l'incontro. Fa presente tuttavia che la questione oggetto dell'interrogazione riguarda decine di migliaia di lavoratori marittimi, cui viene di fatto

preclusa la possibilità di lavorare, segnalando che soltanto nella comunità di Mol-fetta sono interessate dai problemi evidenziati nella propria interrogazione le famiglie di 3 mila marittimi. Sottolinea inoltre la drammatica carenza dei controlli, soprattutto nelle capitanerie di porto e nei consolati all'estero, che ha come conseguenza l'imbarco di marittimi stranieri in sostanziale violazione della normativa in materia. Invita quindi il Governo a riaprire un tavolo di confronto con i sindacati dei lavoratori marittimi che permetta di risolvere una questione che ormai riveste il carattere di un'emergenza.

5-03513 Fiano: Modalità di esercizio della sicurezza aeroportuale nell'aeroporto Orio al Serio di Bergamo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale si ritiene tuttavia completamente insoddisfatto. Osserva che dalla risposta si evince che l'Enac ha provveduto a prendere i necessari provvedimenti, che però non vengono esplicitati. Fa presente che il servizio che è andato in onda su un canale televisivo nazionale ha evidenziato i gravissimi pericoli che si corrono nell'aeroporto oggetto dell'interrogazione e in altri snodi strategici per il Paese, come evidenziato da un secondo filmato che la trasmissione « Striscia la notizia » ha girato nei giorni scorsi e che è oggetto di un'altra interrogazione a propria firma. Ricorda che la società Sacbo, che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, attualmente oggetto di indagine, ha dichiarato che l'attività di controllo è di competenza delle forze dell'ordine e che, proprio in rela-

zione a tale dichiarazione, erano state poste puntuali domande cui sarebbe stato necessario fornire un'altrettanto puntuale risposta. Osserva invece che ciò non è accaduto e la risposta fornita dal rappresentante del Governo evidenzia la scarsa serietà con cui il Governo stesso considera gli atti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari. Sottolinea in particolare che nella risposta non è contenuto alcun dato in merito alla consistenza dell'organico delle forze dell'ordine che sarebbe necessario per garantire la sicurezza dell'aeroporto Orio al Serio, né in merito all'esatta consistenza dell'organico delle forze dell'ordine effettivamente in servizio presso l'aeroporto di Orio al Serio, né in merito alla ripartizione delle competenze tra la società di gestione aeroportuale e le forze dell'ordine circa la sicurezza dell'aeroporto. Fa presente che si tratta di una questione assai delicata, perché se, invece del giornalista, fosse riuscito a oltrepassare i controlli di sicurezza un terrorista, le conseguenze sarebbero state decisamente più gravi e il Governo certamente non avrebbe potuto fornire una risposta così evasiva. Osserva che dopo venti giorni dalla presentazione dell'interrogazione il Governo avrebbe dovuto essere in grado di raccogliere gli elementi per fornire una risposta più adeguata. Al contrario giudica che la risposta resa sia offensiva nei confronti dei parlamentari e dell'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo che è ad essi affidato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, associandosi alla richiesta del deputato Fiano di risposte più puntuali agli atti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari, in particolare per quanto concerne gli elementi informativi, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.50.

ALLEGATO 1

5-03490 Tullo: Attivazione del sistema di controllo aeroportuale denominato « wind shear » negli scali più esposti al vento e ripristino di tale sistema nell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Low Level Wind Shear Alert System (LLWAS) di Genova è un sistema per il rilevamento del fenomeno del wind-shear, basato sull'impiego di stazioni anemometriche. Si tratta di un programma sperimentale, in quanto una soluzione universale e definitiva al fenomeno erratico del wind-shear non è ancora stata ancora individuata a livello internazionale.

La sperimentazione del sistema di Genova ha incontrato, nel tempo, molteplici difficoltà dovute, tra l'altro, a ripetute mareggiate.

La particolare orografia del territorio circostante l'aeroporto e la sua ubicazione resero a suo tempo inevitabile collocare alcune stazioni anemometriche (parte del sistema di rilevamento) su una diga foranea antistante l'aeroporto con lo scopo di ottenere la migliore probabilità di rilevazione del fenomeno wind-shear.

In particolare, dopo i danni provocati da precedenti e ripetute mareggiate, nel 2008 alcune stazioni vennero del tutto spazzate via da due ulteriori e consecutive mareggiate. Gli interventi di ripristino delle postazioni anemometriche danneggiate hanno richiesto di volta in volta specifiche variazioni progettuali e, non appena ottenuta la licenza di concessione demaniale (il cui rilascio è previsto nei prossimi giorni), potranno essere avviati e completati entro il prossimo mese di novembre.

Si informa, inoltre, che la sperimentazione sull'aeroporto di Genova potrà successivamente essere implementata anche con l'istallazione di altri sistemi integrati fra loro (radar meteo, rilevatori di vento, eccetera), realizzando così un programma anch'esso sperimentale e al momento non funzionante in nessuna parte del mondo. Infatti, in caso di esito favorevole della sperimentazione del progetto-pilota sull'aeroporto di Palermo, quest'ultimo potrà fare da apripista per gli altri aeroporti nazionali interessati dal fenomeno del wind-shear, compreso quello di Genova.

Con particolare riferimento all'attuale operatività sull'aeroporto di Genova, si ritiene opportuno precisare che vengono forniti ai piloti « avvisi meteo di aeroporto » e sono utilizzate le rilevazioni dei piloti comunicate alla torre di controllo; il tutto secondo procedure consolidate a livello internazionale.

In definitiva, si assicura che i presidi operativi attualmente esistenti sull'aeroporto di Genova rispondono in pieno a tutti i criteri di sicurezza in vigore, così come certificato dagli stessi competenti organismi aeronautici di controllo.

In relazione alle dichiarazioni stampa del personale dello scalo genovese relative al sistema di antenne wind shear si precisa che esse sono state rilasciate dal responsabile ENAV dell'aeroporto di Genova Sestri.

Si conferma che tali informazioni risultano coerenti con quelle in possesso da parte della Direzione Aeroportuale ENAC di Genova nella parte inerente al fuori uso di alcune delle antenne di rilevamento del « wind shear » site sulla diga foranea posta a difesa del terrapieno aeroportuale.

Risulta ad ENAC che al riguardo sono state avviate le procedure per la rimessa in esercizio del sistema di rilevazione « wind shear » contrattualizzando le attività necessarie per il ripristino funzionale di tale apparato che potrebbe essere riattivato per la fine dell'anno in corso.

ALLEGATO 2

5-03506 Tullo: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo tra Genova, Olbia e Arbatax effettuato dalla società Tirrenia SpA.**5-03519 Calvisi: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo tra Genova e Arbatax effettuato dalla società Tirrenia SpA.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto considerato circa il fermo della motonave « Domiziana » della società Tirrenia in servizio sulla linea Genova/Olbia/Arbatax, si fa presente preliminarmente che gli inderogabili lavori a cui saranno sottoposte alcune navi impiegate nei servizi sovvenzionati, sono previsti dalla direttiva comunitaria cosiddetta « Stockholm Agreement », recepita dall'articolo 19, comma 13-*bis* del decreto-legge 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, che destina altresì quota parte dello stanziamento aggiuntivo 2009 sul Capitolo 1960 del Bilancio dello Stato alla realizzazione dei lavori per l'adeguamento alla normativa internazionale in materia di sicurezza.

Tali adeguamenti saranno peraltro obbligatori dal 1° ottobre 2010 e sono stati contemplati anche dall'articolo 7 dell'accordo di programma del 3.11.2009 e dallo stesso articolo 19-*ter* della legge 166/2009.

La società Tirrenia si è trovata pertanto nella necessità di dover adeguare a tale direttiva sei unità e precisamente i traghetti: Florio, Rubattino, Clodia, Nomentana, Aurelia e Toscana.

I lavori sono iniziati nel dicembre del 2009 ed hanno riguardato una sola unità, la Nomentana, in luogo delle due previste dalla programmazione della società, in quanto la nave di riserva sociale ha dovuto sostituire il traghetto Florio, in avaria a causa del noto incendio a bordo.

Il termine previsto per i lavori per la nave in 45/50 giorni si è prolungato a

seguito di ulteriori interventi richiesti dal Registro Italiano Navale, per cui l'unità è rientrata in linea solo il 23 aprile 2010.

Il 27 aprile si è proceduto alla sosta di una seconda unità, il traghetto Aurelia, che per la necessità di impiego legate alla stagione estiva, è uscita dai cantieri in giugno senza aver completato gli adeguamenti, e quindi soggetta ad ulteriore sosta nei primi mesi del prossimo 2011.

In considerazione dell'inizio della stagione estiva, non potendo distogliere nessuna unità dai servizi di cabotaggio nazionale, e dovendo necessariamente procedere al fermo di altra unità per cercare di rientrare nei termini del primo ottobre, previsto dallo Stockholm Agreement, la Tirrenia, su autorizzazione del MIT, ha distolto una unità dalla linea Bari Durazzo, il m/t Domiziana, immettendola sulla linea Genova/Olbia/Arbatax, al fine di rendere disponibile il traghetto Nomentana, inviato nel mese di luglio presso la Fincantieri per i suddetti lavori, il cui termine è previsto alla fine del mese di ottobre.

Poiché il traghetto Domiziana dal prossimo primo ottobre non ha più la certificazione per viaggi di cabotaggio tra paesi comunitari, come anche il traghetto Flaminia, ma solo per viaggi internazionali con paesi extra comunitari (impiego sulla linea Bari/Durazzo), la Tirrenia ha richiesto alla scrivente l'autorizzazione al noleggio di una unità da adibire alla linea Genova/Olbia Arbatax.

In data 23 settembre 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato il proprio assenso al noleggio, ribadendo che l'operazione doveva rientrare nei limiti di spesa di cui al comma 16 dell'articolo 19-ter della legge 166/2009, per cui, considerato il regime di Amministrazione Straordinaria della Tirrenia, la stessa ha disposto, in mancanza di fondi aggiuntivi, la temporanea sospensione della linea Genova/Olbia/Arbatax, non avendo altra unità idonea disponibile e considerando tale scelta quale soluzione con minori disagi per i passeggeri residenti.

Infatti, disponendo di un collegamento giornaliero con traghetti veloci di ultima generazione da Genova per Porto Torres, scalo che dista solo 120 chilometri da Olbia ed offrendo un servizio di navetta da e per Olbia/Arbatax, la Tirrenia ha ritenuto, con tale scelta, di contenere il disagio degli utenti, anche in funzione della bassissima frequentazione di passeggeri nel periodo invernale, la cui media di trasporto, a traversata, non supera le 50/70 unità che si riducono fortemente per lo scalo di Arbatax.

Per quanto riguarda la ripresa la ripresa del collegamento Genova/Olbia/Arbatax la Tirrenia ha comunicato che la prima unità disponibile è individuata nel traghetto Toscana che, a partire dalla fine di novembre, potrà essere utilizzato sulla linea in parola.

Premesso quanto sopra, alla data del 1° ottobre 2010, risultano ancora da adeguare le seguenti unità:

il traghetto Rubattino, che è previsto andare ai lavori entro la fine di novembre e che verrà impiegato, anche se non adeguato, sulla linea Napoli/Palermo con una ridotta trasportabilità passeggeri, ottenuta dal Registro Navale Italiano, e dal Co-

mando Generale delle Capitanerie di Porto;

il traghetto Toscana previsto terminare i lavori alla fine di novembre;

il traghetto Aurelia previsto nei prossimi mesi del 2011 e che verrà impiegato fino a tale data, anch'esso come il Rubattino, con una ridotta capacità passeggeri;

il traghetto Clodia per circa 10 giorni per il completamento degli interventi di adeguamento;

il traghetto Florio, che oltre agli adeguamenti dovrà effettuare i ripristini di quanto distrutto dal noto incendio del maggio 2009.

Per una visione più completa, la Tirrenia ha evidenziato, nel prospetto che si riporta di seguito, le unità impiegate sui servizi misti di linea in convenzione in conseguenza dei noti interventi di adeguamento:

Genova Porto Torres – giornaliera – unità impiegate: Bithia e Athara;

Civitavecchia/Olbia – giornaliera – unità impiegate: Nuraghes e Sharden;

Civitavecchia/Cagliari – giornaliera – unità impiegate: Aurelia e Clodia;

Napoli/Palermo – giornaliera – unità impiegate: Janas e Rubattino e da fine novembre Janas e Nomentana (Rubattino ai lavori);

Napoli/Cagliari, Palermo/Cagliari e Trapani/Cagliari – unità Puglia in versione mista da 80 passeggeri fino a febbraio 2011;

Genova/Olbia/Arbatax – sospesa dall'1/10 ripristino a fine novembre con unità Toscana.

ALLEGATO 3

5-03507 Zazzera: Danni derivanti ai marittimi italiani in conseguenza alle modalità di applicazione delle tabelle di armamento delle navi da parte degli armatori.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che la turnazione dei marittimi è materia disciplinata dai singoli rapporti di lavoro tra imprese armatoriali e lavoratori impiegati.

Come è noto, tale disciplina deve però rispettare la normativa vigente dettata dal decreto legislativo 108/2005.

In base al decreto ministeriale 10/10/2005, i controlli circa l'applicazione della normativa in materia di orario di lavoro sono demandati alle Autorità marittime periferiche.

La determinazione e il controllo sulle tabelle di armamento rientra nelle competenze e nelle responsabilità del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Per quanto concerne la raccolta telematica della domanda ed offerta di lavoro, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 231/2006 sul collocamento della Gente di mare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha creato, all'interno della Borsa Continua del Lavoro, la Borsa Continua del Lavoro Marittimo avente lo scopo di favorire l'incontro domanda offerta di lavoro nel settore marittimo ed ha creato il sistema informatico UNIMARE, che permette di raccogliere le comunicazioni obbligatorie che gli armatori e le società di armamento e gli altri soggetti abilitati sono tenuti ad effettuare in caso di imbarco e sbarco dei marittimi e di tutti coloro che a vario titolo prestano servizio a bordo della nave.

Per quanto riguarda le attività di controllo operate dalle Autorità marittime

circa il rispetto da parte degli armatori delle disposizioni vigenti in materia di applicazione delle tabelle di armamento, Comando generale delle capitanerie di porto riferisce che dalle informazioni acquisite presso gli ambiti di giurisdizione delle Capitanerie di Molfetta, Bari, Palermo e Trapani, delineano uno scenario alquanto differente rispetto a quello prospettato nell'atto ispettivo.

Innanzitutto i menzionati porti pugliesi risultano raramente destinatari dell'approdo di unità mercantili nazionali interessate all'applicazione della normativa surrichiamata – ad esempio nello scalo portuale molfettese, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 ad oggi, si è registrato l'arrivo di una sola motonave di bandiera italiana, la cui composizione dell'equipaggio è risultata essere regolare, senza presenza di marittimi extracomunitari – e, conseguentemente, in nessuno di essi sono stati rilevati, in fase di controllo, elementi di criticità riconducibili alla problematica in discorso.

Nel Compartimento marittimo di Palermo le verifiche sulla corrispondenza tra il contenuto delle tabelle d'armamento ed il personale regolarmente imbarcato sul ruolo di equipaggio vengono regolarmente effettuate in occasione delle prescritte formalità di arrivo e partenza delle navi previste dal codice della navigazione.

Ad esempio, nel decorso anno, è stata sottoposta ad accertamenti la motonave « Sorrento », iscritta nel Registro Internazionale di Palermo ed impegnata nel

servizio di linea Salerno-Palermo-Tunisi-Trapani-Civitavecchia il cui equipaggio risultava composto per più del 50 per cento di personale marittimo extracomunitario.

Da tale verifica è derivato un mirato approfondimento da cui è scaturita una valutazione di conformità in base a pertinenti indicazioni impartite con dispaccio ministeriale dello stesso anno (vedasi documentazione allegata).

Quanto alle società di navigazione armatrici di navi iscritte nel Registro Internazionale di Palermo, queste risultano provvedere regolarmente a depositare presso l'Autorità marittima copie degli accordi sindacali in questione.

Infine, neanche nel porto di Trapani risultano essersi verificate le irregolarità esposte nell'atto ispettivo come emerso a seguito della vigilanza svolta dalla locale Capitaneria di porto.

In base alle risultanze della specifica attività cognitiva posta in essere presso le realtà portuali indicate, le asserite circostanze in ordine sia al controllo del rispetto, da parte degli armatori, delle tabelle di armamento per l'imbarco di marittimi extracomunitari sia al deposito, presso le Capitanerie di porto o Direzioni marittime di iscrizione delle navi, degli accordi aziendali in parola, sono risultate non confermate da riscontri di effettività.

ALLEGATO 4

5-03513 Fiano: Modalità di esercizio della sicurezza aeroportuale nell'aeroporto Orio al Serio di Bergamo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In prima analisi, si rappresenta che Enac – Ente nazionale per l'aviazione civile, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo, già dallo scorso mese di agosto ha attivato azioni correttive nei confronti del gestore dell'aeroporto di Orio al Serio, la Sacbo s.p.a. che, ai sensi dell'articolo 705 del Codice della navigazione, deve garantire l'effettuazione dei controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci e l'adeguamento delle infrastrutture aeroportuali alle misure di sicurezza sempre sotto la sorveglianza delle Forze di polizia.

Nello specifico, la direzione aeroportuale Enac di Bergamo aveva difatti provveduto a richiamare la società Sacbo al fine di eliminare le carenze riscontrate nel sistema di sicurezza delle infrastrutture.

A seguito delle problematiche evidenziate dal servizio giornalistico menzionato dall'interrogante, l'Enac, oltre che confermare la necessità degli interventi già richiesti alla Sacbo, ha disposto anche l'accertamento dei fatti finalizzato all'adozione di ulteriori provvedimenti di competenza ritenuti necessari.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 267 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 267.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, propone che nella giornata odierna abbia luogo solamente la relazione sul provvedimento in esame. Sottolinea altresì che, soprattutto nell'esame di atti del Governo, la partecipazione di un rappresentante dell'Esecutivo è necessaria in

tutte le fasi procedurali e non può essere, pertanto, limitata al momento deliberativo. Ricordato che il termine per la deliberazione del parere è fissato per il prossimo 25 ottobre, propone quindi di rinviare il dibattito sullo schema di decreto in titolo ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, sottolinea che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella tabella 1 allegata alla legge medesima. Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il medesimo articolo ha disposto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziato su ciascuna di tali unità

previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul quale è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La X Commissione deve esprimere il parere entro il prossimo 25 ottobre.

Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base di cui al precedente comma 2 venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (ovvero in Tabella C della legge finanziaria).

Per l'anno 2010 le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 339.353 euro. Tale importo risulta dallo stanziamento iscritto nel cap. 2280 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (UPB 3.1.2 – Trasferimenti correnti ad imprese).

L'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento. Rispetto alla dotazione prevista per l'anno precedente siamo in presenza ad una notevole riduzione dovuta all'applicazione delle misure recate dal decreto-legge n. 78 del 2010 che convertito dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 7, comma 24 ha disposto la riduzione degli stanziamenti sui capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti relativi a contributi a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50 per cento delle dotazioni dell'anno 2009 così di seguito ripartiti tra le diverse linee di intervento:

euro 40.722 per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole e medie industrie;

euro 217.186 come contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani;

euro 71.264 come contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, co. 3, legge n. 128/98);

euro 10.181 come contributo per la elaborazione e diffusione di linee guida applicative per la direttiva macchine (articolo 6, decreto legislativo n. 17/2010).

Rispetto ai dati 2009 lo schema in esame presenta una diminuzione di 410.671 euro degli stanziamenti da ripartire tra le varie finalità (pari a -54,75 per cento).

La ripartizione, secondo la relazione illustrativa, si basa sugli stessi criteri adottati negli anni precedenti, riparametrati sullo stanziamento disponibile.

Il comma 2 dell'articolo unico precisa che il contributo agli organismi di normalizzazione sarà ripartito applicando i criteri del DM 16 novembre 1992, n. 568.

Ai sensi di tale decreto il contributo annuale forfetario destinato agli organismi di normazione UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) sarà erogato, dietro presentazione di documentazione probatoria, a parziale copertura delle diverse voci di spesa (spese generali, per riunioni, per quote associative internazionali, investimenti, stampa e diffusione delle norme, personale). Entro il primo quadrimestre di ogni anno sarà erogata, come anticipo del contributo relativo allo stesso anno, una somma pari al 20 per cento del contributo già erogato l'anno precedente

Rileva, infine, che lo schema di decreto in esame riporta, per ciascuna delle descritte finalità, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno 2009, come richiesto dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi negli anni precedenti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	119

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.)	115
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (<i>Esame e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
ERRATA CORRIGE	118

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

C. 3541 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sul nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati: la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazione, mentre la II Commissione e la XII Commissione hanno espresso parere favorevole con osservazioni.

Avverte pertanto che il relatore, in accoglimento dei rilievi posti nei citati pareri, ha predisposto taluni emendamenti riferiti al nuovo testo del progetto di legge (*vedi allegato*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, illustra sinteticamente le proprie proposte

emendative, rilevando che gli emendamenti 1.100 e 2.100 sono stati predisposti per recepire alcune osservazioni formulate nel parere della II Commissione, mentre l'emendamento 1.101 è diretto ad accogliere gli analoghi rilievi posti nei pareri della I e della II Commissione. Quanto al profilo della omogeneità di definizione tra il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 1, fa presente di avere presentato l'emendamento 1.102, che dovrebbe essere in grado di accogliere i conformi rilievi formulati dalla I e dalla XII Commissione nei rispettivi pareri; al contempo, l'emendamento 2.101 è finalizzato a rispondere alle questioni sollevate dalla stessa I Commissione in ordine all'articolo 2. Segnala, infine, che il suo emendamento 3.100 intende recepire la condizione posta dalla V Commissione per assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rilevando con favore che il parere espresso da tale Commissione ha chiaramente escluso la possibilità che il provvedimento in esame possa recare oneri per il bilancio dello Stato.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva, in premessa, che il suo gruppo ha preso atto a malincuore della compressione dei tempi di esame impressa dalla presidenza nella seduta di ieri, a fronte di una richiesta di maggiore approfondimento proveniente dall'opposizione: ciò, tuttavia, non ha impedito di svolgere una interlocuzione informale con taluni gruppi di maggioranza in vista del raggiungimento di un possibile punto di mediazione. Entrando nel merito del provvedimento, nel riconoscere che al testo sono stati apportati significativi miglioramenti, fa notare che le ulteriori misure introdotte dal relatore non aggiungerebbero molto rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento vigente. In proposito, infatti, rileva che l'INPS già provvede a svolgere gli accertamenti necessari a identificare eventuali posizioni previdenziali controverse e, eventualmente, a revocare le prestazioni fondate su rapporti di lavoro fittizi: ciò, in sostanza, renderebbe, di fatto, meramente rafforzativo di un sistema di controllo già esistente

quanto previsto dal provvedimento in questione.

Al fine di sgombrare il campo da eventuali equivoci, che potrebbero sorgere in una materia delicata come quella in esame, intende in ogni caso precisare che il suo gruppo non può che schierarsi a favore di qualsiasi misura tesa a negare prestazioni previdenziali o assistenziali nei confronti di soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Soffermandosi sull'articolo 2 del provvedimento, ritiene peraltro necessario che la Commissione rifletta sull'esigenza di evitare che i familiari dei soggetti condannati – qualora non siano coinvolti in alcun illecito penale – vengano colpiti seppur indirettamente da tali provvedimenti di revoca dei trattamenti previdenziali o assistenziali, soprattutto laddove il soggetto condannato, destinatario di tali misure, sia l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare.

In conclusione, auspica che i gruppi possano tornare a dialogare sul provvedimento con serenità e pacatezza, senza inutili forzature o accelerazioni dell'*iter*.

Maria Grazia GATTI (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre una modifica al testo, affinché siano rispettati gli ambiti di competenza degli organi chiamati ad intervenire sulla materia. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di rimettere all'INPS la decisione definitiva della revoca dei trattamenti previdenziali o assistenziali, eventualmente a seguito dell'accertamento in sede giudiziaria e di una comunicazione specifica rivolta dallo stesso giudice all'Istituto previdenziale. Ritiene che tale soluzione potrebbe rafforzare il sistema di controllo già previsto dall'ordinamento, senza stravolgerne l'impianto complessivo. Al fine di accogliere una precisa condizione espressa dalla I Commissione, che non sembra sia stata recepita dal relatore con gli emendamenti presentati, evidenzia la necessità di individuare nel testo in modo tassativo e certo quali trattamenti possano essere revocati

in presenza di una responsabilità penale, sollecitando anche un riflessione circa le sorti della posizione assicurativa del condannato, una volta scontata la pena.

Ivano MIGLIOLI (PD) stigmatizza, in primo luogo, l'atteggiamento della presidenza che, oltre ad avere impresso una accelerazione innaturale all'esame del provvedimento, ha di recente reso difficoltoso il confronto in Commissione, ad esempio in ordine al provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di lavoro, laddove ha espresso discutibili valutazioni sull'ammissibilità di taluni emendamenti presentati dall'opposizione. In proposito, ritiene necessario assicurare un andamento dei lavori che sia il più possibile rispettoso dei diritti delle minoranze, al fine di garantire un confronto serio e pacato che possa contribuire alla qualità dei testi legislativi esaminati.

Entrando nel merito del provvedimento, fa notare al relatore che un atteggiamento meno ideologico sulla materia avrebbe garantito un esito più favorevole e sollecito dell'*iter* di esame, considerato, peraltro, che nessun componente della Commissione potrebbe dichiararsi a favore del riconoscimento di trattamenti previdenziali maturati illecitamente. Si tratta, a suo avviso, semplicemente di intervenire sul testo al fine di migliorarlo e renderlo compatibile con i principi costituzionali, recependo in modo pieno le osservazioni e le condizioni espresse dalle Commissioni in sede consultiva, soprattutto in presenza di una indeterminatezza delle fattispecie e di una inefficace tutela dei familiari superstiti dei soggetti condannati.

In conclusione, pur a fronte di talune significative modifiche migliorative, ritiene il testo in esame ancora inadeguato, auspicando che l'esame del provvedimento possa proseguire nei tempi ritenuti necessari, in vista dell'elaborazione di un progetto di legge condiviso.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) osserva che il testo del provvedimento in esame, a seguito dell'approvazione di diversi emendamenti, non è più quello iniziale, poiché è

stato ampiamente corretto anche grazie alla forte disponibilità del relatore. Nel rilevare che tale testo, pertanto, non contiene nulla di ideologico, fa notare come esso stia per essere ulteriormente migliorato sulla base delle condivisibili proposte emendative presentate dallo stesso relatore.

Sottolinea, quindi, che sul piano tecnico non sembrano sussistere i problemi segnalati dai deputati sinora intervenuti, i quali, peraltro, nella giornata di ieri – nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, definitivamente approvato dalla Camera – hanno, a suo avviso, fatto i « buchi nella schiena » al relatore, sostenendo che i giudici devono essere gli unici competenti a tutelare i diritti dei lavoratori. Giudica tale circostanza alquanto bizzarra, se è vero che oggi gli stessi deputati sostengono che un diritto fondamentale come la pensione è revocabile in via amministrativa: fa presente, infatti, che non è l'INPS a poter pronunciare una parola definitiva su qualsiasi tipo di trattamento pensionistico, bensì il giudice, chiamato a dirimere le eventuali controversie che insorgano tra il lavoratore e l'ente previdenziale competente.

Segnalato, poi, che le polemiche circa il ruolo dei familiari appaiono deboli, considerato che il provvedimento in esame si limita ai soli trattamenti assistenziali, che non sono – per loro natura – suscettibili di essere trasferiti ai parenti, ritiene che un ulteriore tentativo di intesa tra i gruppi sul merito della proposta di legge possa essere rappresentato dalla possibile esclusione, dall'ambito di applicazione del provvedimento, delle prestazioni assistenziali che derivano da infermità.

In conclusione, manifesta il proprio stupore per l'atteggiamento assunto sull'argomento da taluni gruppi di opposizione, considerato anche che gli stessi gruppi si accingono ad approvare in maniera entusiastica in Assemblea un provvedimento, il cui esame è stato concluso serenamente dalla XI Commissione, relativo all'esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o

dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

Ivano MIGLIOLI (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che nessun rappresentante del suo gruppo ha mai pensato di fare i « buchi nella schiena » al relatore nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Giudica, pertanto, le dichiarazioni testé rese dal deputato Cazzola lesive della reputazione dei gruppi di opposizione e non consone ad un confronto parlamentare, pur comprendendo la posizione difficile di colui che, di fatto, è costretto a difendere da solo i provvedimenti della maggioranza.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara di non comprendere la *ratio* dei primi due articoli del provvedimento, laddove sembrerebbe riconoscersi ai soggetti condannati per reati gravissimi un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai loro familiari, in tema di revoca dei trattamenti previdenziali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), in relazione alle diverse precisazioni appena svolte, fa notare anzitutto che i primi due articoli del provvedimento seguono una logica coerente e razionale, sviluppando quei principi già indicati nel suo intervento; tiene, altresì, a rimarcare che, con le sue espressioni precedenti, non intendeva offendere nessuno, tanto meno i deputati del gruppo del Partito Democratico.

Giovanni PALADINI (IdV) giudica condivisibile il provvedimento in esame, che ritiene possa fornire alla magistratura uno strumento aggiuntivo nella lotta contro la criminalità organizzata, nel presupposto fondamentale che non si possano riconoscere trattamenti previdenziali maturati illegittimamente. Ritiene peraltro che il provvedimento, che regola una fattispecie molto specifica, potrà essere significativamente migliorato e reso compatibile con la Carta costituzionale, anche alle luce dei pareri resi dalle competenti

Commissioni, meritando per questo il pieno sostegno di tutti i gruppi. Quanto alla questione posta dall'articolo 2 in materia di familiari superstiti, fa notare che si tratta di un falso problema, dal momento che il reato di favoreggiamento, in base al codice penale vigente, non può essere imputato ai familiari, se non in presenza di condizioni molto specifiche e circoscritte.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che è imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea e che risultano ancora iscritti a parlare numerosi deputati. Avendo, peraltro, compreso che sul provvedimento in titolo, anche alla luce degli emendamenti proposti dal relatore, potrebbe crearsi un clima favorevole, in grado di superare atteggiamenti di pregiudiziale ostilità, ritiene utile prospettare alla Commissione l'opportunità di approfondire con maggiore serenità i residui elementi di riflessione. Poiché, dunque, il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea – ove concluso dalla Commissione – per il prossimo 26 ottobre e atteso che i tempi di esame del testo saranno a breve condizionati dall'avvio della discussione dei documenti di bilancio in Commissione, rappresenta l'esigenza di comunicare tale situazione al Presidente della Camera, indicando una possibile soluzione alternativa, che auspica possa essere condivisa da tutti i gruppi.

In tal senso, nel prendere atto che la Commissione non è nelle condizioni di deliberare sul conferimento del mandato al relatore prima dell'assegnazione dei documenti di bilancio, con ciò determinando l'impossibilità (ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Regolamento) di riconvocare la Commissione stessa prima della conclusione dell'esame di tali documenti e, dunque, di rispettare la data fissata dal calendario dei lavori dell'Aula, propone di concludere l'esame in sede referente del provvedimento – con la votazione degli emendamenti del relatore e la deliberazione sul conferimento del mandato – nella mattina di mercoledì 27 ottobre, dopo la votazione di competenza sui do-

cumenti di bilancio, in modo da poter riferire all'Assemblea già nel pomeriggio dello stesso mercoledì 27 ottobre. Fa presente, peraltro, che tale proposta non comprometterebbe la possibilità di apportare ulteriori correzioni migliorative al testo, nel corso della discussione in Assemblea, previo esame all'interno del Comitato dei nove, che andrà nominato dopo la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore.

Resta fermo che una tale determinazione – a suo avviso – non potrà che essere assunta all'unanimità dei gruppi in Commissione: in caso contrario, infatti, sarebbe costretto a porre in termini decisamente differenti la questione alla presidenza della Camera.

Cesare DAMIANO (PD) si domanda se, in caso di assenso rispetto alla proposta appena formulata dal presidente, sarà comunque assicurato lo svolgimento degli interventi dei deputati ancora iscritti a parlare nella giornata di oggi.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la presidenza assicurerà nella preannunciata seduta di mercoledì 27 ottobre lo svolgimento di tutti gli interventi previsti, a condizione che vi sia un impegno unanime dei gruppi nel garantire la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore nella mattina dello stesso 27 ottobre.

Cesare DAMIANO (PD) torna a ribadire che sul testo in esame è stata inizialmente compiuta un'inutile forzatura in relazione all'organizzazione dei lavori, in spregio ai diritti delle opposizioni di far valere le proprie ragioni; fa notare, peraltro, che la natura complessa dei pareri espressi dalle Commissioni ha confermato la ragionevolezza della richiesta di approfondimento proveniente dalle minoranze e l'esigenza di migliorare il testo. Esprime quindi soddisfazione per il mutamento di orientamento della presidenza e dichiara di condividere la scelta di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, precisando che il suo gruppo si impegnerà a

concludere l'*iter* nella mattina di mercoledì 27 ottobre, a condizione che vi siano adeguati tempi di riflessione e, soprattutto, sia garantito il diritto di intervento a tutti i deputati che ne avevano fatto richiesta nella giornata di oggi.

Silvano MOFFA, *presidente*, per non generare equivoci, intende anzitutto precisare che la XI Commissione è una sede nella quale è sempre stato garantito il diritto di intervento dei gruppi di opposizione; sottolinea, al contempo, che – pur a fronte dell'incomprimibile diritto al dibattito – vi è anche il dovere, da parte dei gruppi di opposizione, di non ostacolare in modo strumentale le deliberazioni di competenza della Commissione stessa.

In tal senso, ribadisce la proposta formulata in precedenza, nel senso di concludere l'esame in sede referente del provvedimento – con la votazione degli emendamenti del relatore e la deliberazione sul conferimento del mandato – nella mattina di mercoledì 27 ottobre, dopo la votazione di competenza sui documenti di bilancio, in modo da poter riferire all'Assemblea già nel pomeriggio dello stesso mercoledì 27 ottobre.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che si è registrato l'unanime consenso dei gruppi in ordine alla sua proposta, avverte che prospetterà rapidamente i termini della stessa alla presidenza della Camera.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 ottobre 2010.

Audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Atto n. 277.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, il cui seguito sarà comunque rinviato alla prossima settimana. Avverte, inoltre, che la V Commissione ha già espresso i rilievi di competenza sulle conseguenze di carattere finanziario, valutando positivamente lo schema di decreto.

Guido BONINO (LNP), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, a sua volta attuativa dell'Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), riguardante taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie. Fa notare che il provvedimento ha lo scopo di porre fine alla procedura di infrazione n. 2008/0678, avviata dalla Commissione europea per la mancata attuazione della direttiva entro il termine, da essa stabilito per il suo recepimento,

del 27 luglio 2008: la procedura si è conclusa con la presentazione, da parte della Commissione, del ricorso per inadempimento (ex articolo 258 TFUE), attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-2.91/10 – Commissione c. Repubblica italiana).

Evidenzia che, per quanto concerne la Direttiva, essa fissa esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli (articolo 2). Rileva che la direttiva prevede, poi, una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva medesima, in considerazione dell'evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro i tre anni successivi al termine per il recepimento delle disposizioni nell'ordinamento degli Stati membri (articolo 3). Infine, sottolinea che la direttiva impone agli Stati membri l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (articolo 4).

Passando ai contenuti dell'Accordo, allegato alla direttiva, fa presente che esso ha inteso garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato; in particolare, nell'Accordo si evidenzia che la fissazione in ambito comunitario di regole comuni relative alle tutele minime da assicurare al personale mobile in questione si rende necessaria al fine di proteggere la salute dei lavoratori e di garantire un traffico transfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative. Osserva che l'Accordo, pertanto, è sostanzialmente improntato al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime fissate dalla disci-

plina generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 1993/104/CE e 2000/34/CE).

Segnala che, per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, si dispone innanzitutto che i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dal provvedimento: come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, tale disposizione è stata formulata in ottemperanza alla clausola di non regresso, di cui all'articolo 2 della direttiva ed alla clausola 9 dell'Accordo, in considerazione del fatto che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle attività ferroviarie reca disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle dell'Accordo medesimo, con riferimento a taluni istituti dell'orario di lavoro.

Fa presente che l'articolo 2, in relazione alla clausola 1 dell'Accordo, definisce l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento e le relative eccezioni. Mette in evidenza poi che l'articolo 3 reca alcune definizioni: in particolare, in relazione alla clausola 2 dell'Accordo, si definisce lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontoliera ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera (comma 1, lettera *b*)), e si definisce come tempo di guida la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione (comma 1, lettera *i*). Osserva quindi che l'articolo 4, in relazione alla clausola 3 dell'Accordo, disciplina il riposo giornaliero in residenza, mentre l'articolo 5, in relazione alla clausola 4 dell'accordo, disciplina il riposo

giornaliero fuori residenza, prevedendo, in particolare, che i contratti collettivi possano ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza.

Segnala che gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità di fruizione delle pause (clausola 5 dell'Accordo) e del riposo settimanale (clausola 6 dell'Accordo), mentre l'articolo 8 disciplina il tempo di guida, che, in ottemperanza alla clausola 7 dell'Accordo, non deve superare 9 ore per una prestazione diurna e 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri. In ogni caso, la durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore. Sottolinea, quindi, l'articolo 9, che, in relazione alle disposizioni della clausola 8 dell'Accordo, prevede la custodia – per almeno un anno – di una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile. Segnala, infine, l'articolo 10, che reca l'apparato sanzionatorio. Al riguardo, fa notare che la relazione illustrativa evidenzia che gli importi delle sanzioni amministrative sono stati modulati secondo quantificazioni già previste, con riferimento a fattispecie analoghe, dalla disciplina vigente e, in particolare: dal decreto legislativo n. 234 del 2007, attuativo della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti; dal decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo Codice della strada, e dalla disciplina contenuta all'articolo 7 del disegno di legge n. 1441-*quater*-F (cosiddetto « collegato lavoro », appena approvato dalla Camera in settimana lettura), che introduce nuove norme in materia di orario di lavoro e relative sanzioni.

Pone in evidenza che al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica (da cui risulta che il provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica) e le schede sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'impatto della regolamentazione (AIR). Poiché il provvedimento in esame si limita a tra-

durre nell'ordinamento nazionale le norme dell'Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), recepito dalla Direttiva 2005/47/CE, rispetto alla quale è stata aperta una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, propone sin d'ora che la Commissione esprima un parere favorevole.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 383, del 19 ottobre 2010, a pagina 152, prima colonna, dodicesima riga, la parola « rinvio » deve intendersi sostituita dalla parola « approvazione ».

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata (C. 3541 Fedriga).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: definitiva.

1. 100. Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

1. 101. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: dei trattamenti sociali con le seguenti: delle prestazioni di natura assistenziale.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: pensionistico inserire le seguenti: o assistenziale.

1. 102. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: per concorso nel inserire la parola: medesimo e dopo le parole: 378 del codice penale inserire le seguenti: nei confronti dei medesimi soggetti.

2. 100. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: e, se già percettori del trattamento, il medesimo è revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 101. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: devolute dagli enti interessati con le seguenti: versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti.

3. 100. Il Relatore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00289 Livia Turco: Revisione della normativa per uniformare gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie	120
7-00168 Castellani: Censimento delle domande di indennizzo, in base alla legge n. 210 del 1992, pervenute oltre i termini di legge (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00289 Livia Turco: Revisione della normativa per uniformare gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.

7-00168 Castellani: Censimento delle domande di indennizzo, in base alla legge n. 210 del 1992, pervenute oltre i termini di legge.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, considerato che le risoluzioni in titolo vertono su materia analoga, propone che, se non vi sono obiezioni, esse siano esaminate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO (PD) illustra la risoluzione 7-00289 Livia Turco, di cui è cofirmatario, la quale ripropone una questione già affrontata dalla Commissione in precedenza, in seguito alla presentazione di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo da parte di deputati sia di maggioranza sia di minoranza. In particolare, sottolinea come il comportamento tenuto dal Ministero della salute – che, nell’ambito del ricorso gerarchico improprio presentato da alcuni cittadini esclusi dall’indennizzo per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, ha unilateralmente deciso di sottoporre questi soggetti ad una nuova valutazione del nesso eziologico tra vaccinazione e patologia, giungendo alla conclusione che dovessero essere esclusi da detto indennizzo per mancanza di tale nesso, anziché per la tardività della domanda – appaia giuridicamente scorretto, sostanzialmente ingiusto e gravemente arbitrario. Pertanto, la citata risoluzione è volta a impegnare il Governo ad acquisire il parere del Consiglio di Stato e dell’Avvocatura generale dello Stato sulla correttezza della procedura testé descritta.

Maria Antonietta Farina COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come la risoluzione 7-00168 Castellani riproduca, nella sostanza, il contenuto della risoluzione 7-00138 Livia Turco e Duilio, approvata dalla Commissione nella seduta del 20 maggio 2009. A suo avviso, pertanto, la risoluzione 7-00168 Castellani non avrebbe dovuto essere calendarizzata, né sarebbe corretto unificarla con l'altra risoluzione in titolo.

Carla CASTELLANI (PdL) rileva come, in effetti, dalla data di approvazione della risoluzione 7-00138 Livia Turco e Duilio, cui ha fatto riferimento la collega Farina Coscioni, la situazione si è ulteriormente evoluta, rendendo in parte superata la sua risoluzione, che illustra brevemente. Ritiene, altresì, che possa essere utilmente valutata la possibilità di unificare le risoluzioni in esame.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che le questioni di natura procedurale sollevate con passione dalla collega Farina Coscioni confermino l'interesse di tutti i gruppi per la problematica in discorso, di cui ricorda brevemente l'ormai lunga vicenda. A suo avviso, tale questione andrebbe affrontata avendo come punto di riferimento il superamento dei termini di decadenza previsti dalla legislazione vigente per l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e il superamento delle discriminazioni tra questi e i soggetti danneggiati da altri atti medici, quali ad esempio le trasfusioni.

Paola BINETTI (UdC) rileva come, nonostante la presentazione di ripetuti e numerosi atti di indirizzo e di sindacato ispettivo sulla problematica in discorso, essa non sia stata ancora, evidentemente, affrontata in modo efficace dal Governo. Si associa, quindi, alle proposte della collega Pedoto, cui aggiunge la necessità di chiarire una volta per tutte che l'accertamento del nesso eziologico tra vaccinazione e patologia non può che essere effettuato dalle competenti commissioni medico-ospedaliere.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) si associa alle considerazioni delle colleghe Pedoto e Binetti, mentre dichiara di non comprendere il tono polemico impiegato dall'onorevole Farina Coscioni. Sottolinea, quindi, come la vicenda in discussione assuma contorni particolarmente gravi, specie a fronte degli abusi che determinano la percezione di vari tipi di sussidi da parte di soggetti che non ne hanno titolo. Ritiene, inoltre, che debba essere attentamente valutata l'effettiva possibilità di escludere un qualsivoglia termine di decadenza per la presentazione delle domande volte al riconoscimento dell'indennizzo per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie.

Lino DUILIO (PD) rileva come, in effetti, la risoluzione 7-00168 Castellani abbia già ricevuto, in parte, attuazione da parte del Governo, che ha fornito, con alcune eccezioni, i dati in essa richiesti. A questo punto, sarebbe utile capire se il Governo sia disponibile a completare i dati forniti con riferimento alle regioni che ne erano escluse e, soprattutto, se intenda impegnarsi al fine di risolvere positivamente la questione sollevata dalle risoluzioni in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che, sebbene le due risoluzioni in esame vertano su materia analoga, la risoluzione 7-00168 Castellani ha, a ben vedere, un oggetto più ampio, riferendosi a tutti i soggetti che, in base al disposto della legge n. 210 del 1992, hanno titolo a ricevere un indennizzo.

Carla CASTELLANI (PdL) chiarisce che, anche sulla base dell'esperienza accumulata in qualità di relatore del relatore della legge n. 229 del 2005, sarebbe favorevole a circoscrivere l'oggetto della sua risoluzione e, dunque, l'impegno del Governo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, al fine di evitare un'estensione eccessiva della platea dei possibili beneficiari.

Maria Antonietta Farina COSCIONI (PD) ritiene che non sarebbe corretto unificare le due risoluzioni in esame e invita l'onorevole Castellani a ritirare la risoluzione di cui è firmataria, osservando come, in caso contrario, la discussione di tale risoluzione dimostrerebbe l'inadempienza del Governo rispetto all'obbligo di fornire gli elementi richiesti con la risoluzione 7-00138 Livia Turco e Duilio, approvata dalla Commissione nella seduta del 20 maggio 2009.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda come, recentemente, il ministro della salute, rispondendo in Aula ad una interrogazione a risposta immediata, si sia impegnato ad adottare un decreto ministeriale al fine di stabilire che il risarcimento dei soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria non sia soggetto a termini di decadenza.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime la propria disponibilità a ricercare, in tempi brevi, una soluzione adeguata al fine di consentire la corresponsione dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sottolineando come, in quest'ottica, l'approvazione ad ampia maggioranza di una risoluzione che unifichi le due in esame sarebbe di particolare utilità per il Governo.

Lino DUILIO (PD) reputa singolare che il Governo si riservi un ulteriore approfondimento, trattandosi di questione dibattuta ormai da lungo tempo. Il Governo, a suo avviso, dovrebbe semplicemente dire se intenda richiedere il parere del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura generale dello Stato sulla correttezza della procedura sin qui adottata, come richiesto dalla sua risoluzione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, proprio perché la problematica in discorso è all'attenzione dei colleghi e del Governo ormai da molto tempo, un breve rinvio finalizzato a consentire al Governo un ulteriore approfondimento non dovrebbe essere motivo di polemiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	126

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.45

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi espressi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2010.

Monica FAENZI (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*) che ha predisposto tenendo conto delle osservazioni e delle richieste di modifica emerse nel corso dell'esame, sia da parte dei colleghi, sia da parte delle organizzazioni agricole. Sottolinea, in particolare, che la sua proposta affronta principalmente le seguenti questioni, di particolare rilievo per le imprese agricole: la necessità di adottare una normativa maggiormente aderente alla possibilità di utilizzazione delle biomasse di origine vegetale e animale a fini agronomici ed energetici; la

necessità di chiarire il già previsto esonero dall'obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dei piccoli produttori agricoli, a determinate condizioni, in grado di assicurare sia la semplificazione degli adempimenti che le garanzie di tracciabilità richieste dal sistema; la necessità di semplificare gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti.

Fabio RAINIERI (LNP) richiede che al numero 5) della proposta di rilievi sia stabilita la esclusione dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplinata dal nuovo articolo 185, anche del siero di latte residuo dalle lavorazioni casearie.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che la proposta del deputato Rainieri sia meritevole di considerazione. Osserva poi, in merito al rilievo di cui al numero 4) della proposta del relatore, che di regola i comuni non provvedono direttamente alla raccolta dei rifiuti, ma agiscono per lo più attraverso società o altri soggetti. Fa inoltre presente, con riferimento al numero 7) della medesima proposta, l'opportunità di indicare espressamente il limite di 100 chilogrammi annui, ai fini dell'esonero dall'obbligo di aderire al SISTRI per i imprenditori agricoli che conferiscono i propri rifiuti.

Giovanna NEGRO (LNP) precisa, con riferimento all'osservazione del deputato Zucchi, che, in ogni caso, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti è il comune.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, concordando con il deputato Negro, fa presente che il rilievo di cui al numero 4) della sua proposta è stato formulato in termini generali per lasciare ai comuni la possibilità di valutare se avvalersi di tale facoltà e con quali modalità.

Quanto al rilievo di cui al numero 7), fa presente di non aver proposto l'indicazione di specifici limiti quantitativi riferiti ai rifiuti, ma di aver piuttosto invitato la Commissione Ambiente e il Governo a

valutare le diverse e articolate proposte avanzate dalle organizzazioni agricole.

Fabio RAINIERI (LNP) insiste sull'opportunità di affrontare anche il regime degli scarti della lavorazione del latte, come il siero, che attualmente sono considerati rifiuti speciali, pur non essendo sostanzialmente diversi dal latte.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) ritiene inopportuno proporre modifiche riferite a singoli scarti delle lavorazioni alimentari, che costituiscono una categoria complessa, che comprende, per esempio, anche i reflui dei frantoi.

Per quanto riguarda l'esonero dall'obbligo di adesione al SISTRI e le conseguenti modalità semplificate di registrazione dei conferimenti, ritiene invece necessario che siano indicate le quantità massime di rifiuti conferiti, al fine di scongiurare il pericolo che le piccole aziende agricole diventino lo strumento per smaltire enormi quantità di sostanze potenzialmente inquinanti.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che una quantità ragionevole potrebbe essere indicata nell'ordine dei cento chilogrammi all'anno, fermo restando che i vigenti 30 chilogrammi sono un limite davvero troppo basso.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ritiene preferibile fare riferimento al limite dei 150 chilogrammi annui.

Paolo RUSSO, *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Rainieri, segnala che la declassificazione dei rifiuti speciali costituisce una questione delicata; ritiene perciò che si potrebbe eventualmente invitare la Commissione di merito a valutare la possibilità di un approfondimento.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) ribadisce che è opportuno non intervenire sul regime di singoli scarti di produzione, perché si rischia di generare complicazioni sul piano normativo.

Fabio RAINIERI (LNP) precisa di avere fatto riferimento al solo siero di latte, che non inquina, e non ai reflui delle lavorazioni agroalimentari, che possono contenere anche altre sostanze

Luciano AGOSTINI (PD) chiede di precisare il regime vigente per il siero di latte.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che il compito della Commissione non sia quello di pronunciarsi sulla classificazione delle sostanze, quanto quello di approvare eventualmente un rilievo alla Commissione di merito che contenga la richiesta di uno specifico approfondimento.

Luciano AGOSTINI (PD) ritiene in ogni caso che non si possa procedere per singole sostanze, ma semmai per categorie.

Giovanni DIMA (PdL) osserva che sarebbe opportuno evitare valutazioni tecniche che non competono alla Commissione, preferendo la soluzione di invitare la Commissione di merito a compiere il necessario approfondimento tecnico sulla questione.

Angelo ZUCCHI (PD), ritenendo che la questione meriti un approfondimento, si riserva la presentazione di un'interrogazione.

Luca SANI (PD) ritiene che si possa sollecitare un approfondimento riferito alla complessiva categoria degli scarti delle lavorazioni agroalimentari.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che il compito della Commissione non sia quello di operare valutazioni tecniche, ma semmai quello di segnalare l'esigenza di una valutazione complessiva della possibilità di declassificare molte sostanze di scarto delle lavorazioni dei prodotti alimentari. Tale valutazione andrebbe in ogni caso effettuata in sede tecnica. Infatti, di fronte ad un indirizzo legislativo volto ad ampliare la possibilità di utilizzare i

residui delle lavorazioni e di fronte ai continui progressi della ricerca, si pone l'esigenza di un costante aggiornamento della classificazione delle sostanze.

Ritiene in conclusione che la Commissione dovrebbe limitarsi ad indicare un indirizzo generale in tal senso.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di formulare un rilievo nel senso di invitare la Commissione Ambiente a valutare la possibilità di sollecitare l'istituzione di una commissione tecnico-scientifica che approfondisca il regime da applicare a tutti gli scarti della trasformazione agroalimentare.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene necessario prevedere tempi certi e contenuti per il lavoro di tale commissione tecnico-scientifica.

Monica FAENZI (PdL) propone una nuova formulazione della sua proposta di rilievi, elaborata tenendo conto delle osservazioni e delle richieste avanzate nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di rilievi presentata dal relatore.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011).
C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
C. 3779 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare i disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12).

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Re-

golamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Fa infine presente che, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito in sede di assegnazione, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 26 ottobre prossimo. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha inoltre convenuto di fissare il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti per lunedì 25 ottobre, alle ore 17; nel corso dell'esame interverrà il rappresentante del Governo, in una seduta da definire.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rivela che la legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

La nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una nuova configurazione del ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra. Si pre-

vede infatti che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

Nel rinviare alla documentazione tecnica per l'illustrazione in dettaglio delle nuove regole che disciplinano i disegni di legge in esame, si sofferma sulle novità principali che riguardano il contenuto proprio della legge di stabilità.

In particolare, tra i contenuti che la legge di stabilità deve indicare vi sono: il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale; le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione; gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Vi sono poi contenute le nuove tabelle – tre distinte –, finalizzate ad indicare: gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente; gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione; gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, aggregate per programma e per missione.

La legge di stabilità contiene inoltre: l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego; le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio; le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza. Viene confermata

l'esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale.

La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.

Si sofferma quindi sui contenuti dei disegni di legge in esame, per la parte di competenza della Commissione Agricoltura.

Quanto al disegno di legge di stabilità, esso non prevede accantonamenti per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle Tabelle A e B.

Non sono previste inoltre in Tabella C variazioni alle disposizioni di legge che recano le quantificazioni per il settore agricolo. La legislazione che trova pertanto un'assegnazione di risorse resta la medesima dell'anno scorso. Gli importi indicati vengono attribuiti: alla legge n. 267 del 1991, (attuazione del piano nazionale della pesca), alla legge n. 549 del 1995 (contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi); al decreto legislativo n. 454 del 1999 (riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

Per la quantificazione, sempre in Tabella C, di stanziamenti di interesse agricolo, ma iscritti in stati di previsione di Ministeri diversi dal Ministero delle politiche agricole, va menzionato il solo stanziamento per il decreto legislativo n. 165 del 1999 (modificato dal decreto legislativo n. 188 del 2000) che ha istituito l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed abolito l'AIMA.

Nella Tabella D del disegno di legge di stabilità sono indicati i definanzeamenti delle autorizzazioni di spesa della sola parte corrente e vanno pertanto posti a confronto con i dati precedentemente riportati nella tabella E, che tuttavia dava indicazioni in merito alle variazioni negative sia di parte corrente che in conto

capitale. Per il triennio in esame, come peraltro previsto con il passato esercizio, nessuna variazione è disposta sulle risorse assegnate al comparto agricolo.

Nella Tabella E vengono ora riportati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali; in altri termini sono quantificate le spese in conto capitale, evidenziandone – in modo analitico – le variazioni positive, quelle negative, nonché le eventuali rimodulazioni. Tali informazioni erano in precedenza espone nelle tabelle: D, che quantificava i rifinanziamenti, E che indicava indistintamente i definanzeamenti sia di parte corrente che sia a titolo d'investimento, F che esponeva le rimodulazioni. La nuova tabella E dispone per il 2011 un'autorizzazione di spesa pari a 116,7 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà nazionale: la posta è destinata agli « Interventi in agricoltura » (settore 21) e sarà iscritta nello stato di previsione del dicastero agricolo, sul capitolo 7439, riservato agli incentivi per la stipula dei contratti di assicurazione contro le calamità naturali da parte del mondo agricolo. Uno stanziamento del medesimo importo è previsto anche per il 2012. I 116,7 milioni di euro sono costituiti dai 100 milioni di euro che l'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha destinato al rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, attingendo alle risorse derivanti dal cosiddetto scudo fiscale, e dai 16,7 milioni di euro quantificati con la tabella F della medesima legge finanziaria 2010.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, esso prevede per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.320,8 milioni di euro (1.386,5 per il 2010).

Le risorse che la legge di bilancio per il 2010 prevedeva di attribuire allo stato di previsione del Ministero per l'esercizio 2011 erano pari a 1.438,4 milioni di euro; con la legge di assestamento gli stanziamenti di competenza sono stati fissati in

1.538,1 milioni di euro. Rispetto all'assestamento 2010 il progetto di bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra pertanto una diminuzione degli stanziamenti di 217,3 milioni di euro (-15,1 per cento), per effetto della quale l'incidenza percentuale degli stanziamenti di competenza del Ministero rispetto alla spesa complessiva totale del bilancio dello Stato, si conferma allo 0,17 per cento (era dello 0,3 per cento nel 2008 e dello 0,2 per cento nel 2009).

La tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 971,6 milioni di euro (1.021,6 per il 2010) e spese in conto capitale pari a 349,2 milioni di euro (364,9 euro nel passato esercizio), in tal modo ulteriormente procedendo verso una composizione della spesa che vede la prevalenza delle prime sugli stanziamenti per investimenti; tale composizione si è profilata a decorrere dall'esercizio 2009 dopo un biennio nel quale le risorse attribuite alla spesa per investimento erano risultate preponderanti.

Nel complesso gli stanziamenti di competenza che vengono iscritti nel bilancio 2011 sono il risultato delle modifiche apportate alle previsioni iniziali con la legge di assestamento e delle ulteriori variazioni che si propongono.

In particolare, le previsioni delle spese per il 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammontano: per la missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, a 176,6 milioni di euro, con una riduzione pari a 1,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010; per la missione 8 - Soccorso civile, a 151,6 milioni di euro, con un aumento pari a 1,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010; per la missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, a 690,3 milioni di euro, con una riduzione pari a 181,4 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010; per la missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, a 231,6 milioni di euro, con un aumento pari a 5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010; per la missione 32 - Servizi istituzionali e

generali delle amministrazioni pubbliche, a 18,3 milioni di euro, con un aumento pari a 3,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010; e, infine, per la missione 33 - Fondi da ripartire, a 52,3 milioni di euro, con una diminuzione pari a 24,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2010.

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero è stata valutata in 200,2 (455,5) milioni di euro, di cui 33,3 (101,4) milioni per la parte corrente e 166,9 (354,1) milioni per la parte in conto capitale.

La consistenza presunta dei residui sommata agli stanziamenti proposti per la competenza danno la massa spendibile il cui volume viene preso in considerazione per giungere ad una stima delle autorizzazioni di cassa; la determinazione di tali autorizzazioni è poi fatta alla luce di un tasso di realizzabilità, individuato per ciascuna in coerenza con l'andamento della spesa nei precedenti esercizi.

Le autorizzazioni di cassa sono state quindi determinate in 971,6 (1.107,5) milioni di euro per la parte corrente (96,7 per cento della massa spendibile, data dalla somma della competenza e dei residui) ed in 349,2 (533,4) milioni di euro per la parte in conto capitale (67,7 per cento della massa spendibile).

Nello stato di previsione del dicastero agricolo le risorse sono assorbite per la gran parte dalla missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, alla quale vengono assegnati 690,310 milioni di euro (720,190 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2010), che rappresentano il 52,3 per cento (51,9 per cento nell'esercizio 2010) dell'intera dotazione della tabella 12. La missione è gestita quasi interamente dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità (542,7 milioni di euro). La missione pone a carico del Ministero quattro programmi. Lo stanziamento è quasi per intero destinato al programma 9.6 - Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produ-

zione, che include, oltre alle misure per lo sviluppo rurale, un importante contributo all'UNIRE, il cospicuo stanziamento attribuito alla ricerca nel settore agroalimentare per promuoverne l'innovazione tecnologica e lo sviluppo, il sostegno alle imprese colpite da calamità e crisi di mercato. In particolare, il programma 9.6, che utilizza 542,7 milioni di euro e che comprende la quasi totalità delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti presenti nella tabella 12, ripartisce le proprie risorse principalmente fra i seguenti obiettivi: obiettivo 31 – politiche in favore dello sviluppo rurale, per 122,5 milioni di euro (in precedenza 224,6); obiettivo 30 – promozione della ricerca nei settori produttivi, per 102,4 milioni di euro (in precedenza 170,9); obiettivo 27 – miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole, per 127,2 milioni di euro (in precedenza 86,6); obiettivo 26 – contributo all'UNIRE per i compiti istituzionali, per 150 milioni di euro.

Per l'esercizio in esame nel bilancio dello Stato alla intera missione 9 viene attribuito l'importo di 813 milioni di euro (895,3 nel 2010) ripartito fra cinque programmi, tutti interamente gestiti dal dicastero agricolo, con la sola eccezione del programma 9.3 – Sostegno al settore agricolo, che è iscritto nella tabella del dicastero dell'economia e delle finanze.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito Allegato 1, recante il «Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi», che espone le autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

Nell'allegato 1 allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, risultano le seguenti variazioni degli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente.

Nell'ambito della missione Agricoltura, nel programma Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca, sono previste: la soppressione degli

stanziamenti per le spese per il contributo al Comitato nazionale italiano della FAO, pari a 40.400 euro per gli anni 2011 2012 e 2013 (articolo 1 della legge n. 481 del 1973); la soppressione degli stanziamenti per l'integrazione del contributo ordinario a favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e la FAO, pari a 107.734 euro per gli anni 2011 2012 e 2013 (articolo 1 della legge n. 461 del 1984); la riduzione delle spese per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, credito peschereccio e riconversione delle unità adibite alla pesca con reti (articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991) pari a 380.000 euro per gli anni 2011 e 2012 e 180.000 euro per l'anno 2013; la riduzione delle spese per l'orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura (articolo 10 del decreto legislativo n. 226 del 2001), pari a 553.024 euro per gli anni 2011 e 2012 e 351.158 per l'anno 2013.

Nel programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, della medesima missione, sono previste: la soppressione degli stanziamenti per l'orientamento e modernizzazione del settore forestale (decreto legislativo n. 227 del 2001), pari a 274.618 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013; la soppressione degli stanziamenti per l'orientamento e modernizzazione del settore agricolo (decreto legislativo n. 228 del 2001) pari a 1739.556 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013; la soppressione degli stanziamenti per il consorzio anagrafe animale (decreto-legge n. 2 del 2006) pari a 521.507 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013; la previsione di uno stanziamento per i trasferimenti alle imprese (legge n. 244 del 2007) pari a 65.040 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013; la riduzione degli stanziamenti per i contributi all'UNIRE (decreto-legge n. 185 del 2008) pari a 222.263 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Nel programma Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche è prevista una riduzione di uno stanziamento

mento per i trasferimenti alle imprese (articolo 3, comma 34, della legge n. 244 del 2007) pari a 145.000 euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Nell'ambito della missione Soccorso civile, programma Interventi per soccorsi, è previsto una riduzione degli stanziamenti per il contrasto agli incendi bo-

schivi (decreto-legge n. 223 del 2006) di 506.270 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250),

rilevato che lo schema di decreto legislativo, nell'attuale formulazione, appare penalizzante per le imprese agricole soprattutto laddove richiede adempimenti non compatibili con le caratteristiche dell'attività agricola;

tenuto conto delle osservazioni e delle richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole,

tenuto conto, in particolare, della necessità:

di adottare una normativa maggiormente aderente alla possibilità di utilizzazione delle biomasse di origine vegetale e animale a fini agronomici ed energetici;

di chiarire il già previsto esonero dall'obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dei piccoli produttori agricoli, a determinate condizioni, in grado di assicurare sia la semplificazione degli adempimenti che le garanzie di tracciabilità richieste dal sistema;

di semplificare gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI**

1) nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 dello schema in esame, al comma 1, lettera *cc-bis*), recante la definizione di « digestato di qualità », dopo le parole: « raccolti separatamente », siano aggiunte le seguenti: « ovvero di biomasse di origine animale o vegetale »;

2) nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 dello schema in esame, al comma 1, dopo la lettera *cc-bis*), sia aggiunta la seguente:

« *cc-ter*) ceneri che possono essere destinate all'utilizzazione agronomica: ceneri derivanti dagli impianti di combustione che utilizzano le biomasse di cui alla sezione IV della parte II dell'allegato X alla parte V del presente decreto nonché le ceneri derivanti dagli impianti di combustione della pollina »;

3) all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame, in materia di classificazione dei rifiuti, sia aggiunto il seguente comma:

« *5-quinquies*. I contenitori di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti non pericolosi allorché bonificati confor-

memente alle prescrizioni stabilite in specifici accordi di programma sottoscritti a livello nazionale o regionale ai sensi dell'articolo 206 »;

4) si valuti la possibilità di consentire ai comuni che certificano la tracciabilità del rifiuto la raccolta differenziata di rifiuti fitosanitari;

5) nel nuovo articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 13 dello schema in esame, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, al comma 1, la lettera *f*) sia sostituita con la seguente:

« *f*) materie fecali, paglia, vegetali ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia o di ammendanti. Tra tali biomasse rientrano, in particolare, gli sfalci e le potature di manutenzione del verde nonché anche gli effluenti zootecnici destinati ad impianti agricoli aziendali o interaziendali che utilizzino processi o metodi non dannosi per l'ambiente né per la salute umana »;

6) nel nuovo articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 13 dello schema in esame, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, al comma 1, dopo la lettera *f*) sia aggiunta la seguente:

« *f-bis*) il digestato derivante da biomasse animali o vegetali di cui alla lettera *cc-bis*) del comma 1 dell'articolo 183, utilizzato nelle attività agricole e nella silvicoltura »;

7) nel nuovo articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 15 dello schema in esame, concernente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al comma 4, dopo le parole: « e dei trasporti », siano aggiunte le seguenti: « da emanare non prima di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'operatività del sistema » e dopo le parole: « di cui all'arti-

colo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), siano aggiunte le seguenti: « con modalità semplificate e contributi agevolati »;

8) con riferimento al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si invita la Commissione di merito a recepire le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in particolare per quanto riguarda:

la esplicita previsione dell'esonero dall'obbligo di aderire al sistema per gli imprenditori agricoli che conferiscono i propri rifiuti, a determinate condizioni, elevando al contempo gli attuali limiti riferiti alla quantità di rifiuti;

la previsione per gli imprenditori agricoli esonerati dall'iscrizione al SISTRI di modalità operative semplificate relativamente ai registri di carico e scarico;

la previsione di modalità di adesione progressiva al Sistema per le imprese agricole che risulteranno obbligate ai sensi delle nuove disposizioni, anche dal punto di vista del regime sanzionatorio;

9) con riferimento agli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti, si invita la Commissione di merito a recepire le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in particolare per quanto riguarda:

l'esonero per gli imprenditori agricoli esonerati dall'obbligo di adesione al SISTRI anche dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto a titolo non professionale dei propri rifiuti;

la previsione di modalità semplificate per il trasporto dei medesimi rifiuti;

la previsione di modalità semplificate per la movimentazione dei rifiuti da un fondo ad un altro della medesima impresa agricola, al fine di raggruppare i rifiuti per il conferimento ad un impianto di raccolta autorizzato;

10) si valuti l'opportunità, in relazione all'utilizzo dei fanghi di depura-

zione in agricoltura con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità locali e delle realtà territoriali, di introdurre nel provvedimento in esame il principio di « prossimità », dando quindi la possibilità agli enti locali di program-

mare direttamente la gestione integrata dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili al fine di garantire al massimo la tracciabilità dei fanghi stessi.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RILIEVI
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250),

rilevato che lo schema di decreto legislativo, nell'attuale formulazione, appare penalizzante per le imprese agricole soprattutto laddove richiede adempimenti non compatibili con le caratteristiche dell'attività agricola;

tenuto conto delle osservazioni e delle richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole;

tenuto conto, in particolare, della necessità:

di adottare una normativa maggiormente aderente alla possibilità di utilizzazione delle biomasse di origine vegetale e animale a fini agronomici ed energetici;

di chiarire il già previsto esonero dall'obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dei piccoli produttori agricoli, a determinate condizioni, in grado di assicurare sia la semplificazione degli adempimenti che le garanzie di tracciabilità richieste dal sistema;

di semplificare gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI**

1) nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 dello schema in esame, al comma 1, lettera *cc-bis*), recante la definizione di « digestato di qualità », dopo le parole: « raccolti separatamente », siano aggiunte le seguenti: « ovvero di biomasse di origine animale o vegetale »;

2) nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 dello schema in esame, al comma 1, dopo la lettera *cc-bis*), sia aggiunta la seguente:

« *cc-ter*) ceneri che possono essere destinate all'utilizzazione agronomica: ceneri derivanti dagli impianti di combustione che utilizzano le biomasse di cui alla sezione IV della parte II dell'allegato X alla parte V del presente decreto nonché le ceneri derivanti dagli impianti di combustione della pollina »;

3) all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame, in materia di classificazione dei rifiuti, sia aggiunto il seguente comma:

« *5-quinquies*. I contenitori di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti non pericolosi allorché bonificati confor-

memente alle prescrizioni stabilite in specifici accordi di programma sottoscritti a livello nazionale o regionale ai sensi dell'articolo 206 »;

4) si valuti la possibilità di consentire ai comuni che certificano la tracciabilità del rifiuto la raccolta differenziata di rifiuti fitosanitari;

5) nel nuovo articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 13 dello schema in esame, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, al comma 1, la lettera *f*) sia sostituita con la seguente:

« *f*) materie fecali, paglia, vegetali ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia o di ammendanti. Tra tali biomasse rientrano, in particolare, gli sfalci e le potature di manutenzione del verde nonché anche gli effluenti zootecnici destinati ad impianti agricoli aziendali o interaziendali che utilizzino processi o metodi non dannosi per l'ambiente né per la salute umana »;

6) si valuti la possibilità di sollecitare l'istituzione di una commissione tecnico-scientifica che approfondisca, entro termini contenuti, il regime da applicare a tutti gli scarti della trasformazione agroalimentare;

7) nel nuovo articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 13 dello schema in esame, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, al comma 1, dopo la lettera *f*) sia aggiunta la seguente:

« *f-bis*) il digestato derivante da biomasse animali o vegetali di cui alla lettera *cc-bis*) del comma 1 dell'articolo 183, utilizzato nelle attività agricole e nella silvicoltura »;

8) nel nuovo articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 15 dello schema in

esame, concernente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al comma 4, dopo le parole: « e dei trasporti », siano aggiunte le seguenti: « da emanare non prima di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'operatività del sistema » e dopo le parole: « di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*) », siano aggiunte le seguenti: « con modalità semplificate e contributi agevolati »;

9) con riferimento al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si invita la Commissione di merito a recepire le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in particolare per quanto riguarda:

la esplicita previsione dell'esonero dall'obbligo di aderire al sistema per gli imprenditori agricoli che conferiscono i propri rifiuti, a determinate condizioni, elevando al contempo gli attuali limiti riferiti alla quantità di rifiuti non oltre i 150 chilogrammi annui;

la previsione per gli imprenditori agricoli esonerati dall'iscrizione al SISTRI di modalità operative semplificate relativamente ai registri di carico e scarico;

la previsione di modalità di adesione progressiva al Sistema per le imprese agricole che risulteranno obbligate ai sensi delle nuove disposizioni, anche dal punto di vista del regime sanzionatorio;

10) con riferimento agli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti, si invita la Commissione di merito a recepire le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in particolare per quanto riguarda:

l'esonero per gli imprenditori agricoli esonerati dall'obbligo di adesione al SISTRI anche dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto a titolo non professionale dei propri rifiuti;

la previsione di modalità semplificate per il trasporto dei medesimi rifiuti;

la previsione di modalità semplificate per la movimentazione dei rifiuti da

un fondo ad un altro della medesima impresa agricola, al fine di raggruppare i rifiuti per il conferimento ad un impianto di raccolta autorizzato;

11) si valuti l'opportunità, in relazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità locali

e delle realtà territoriali, di introdurre nel provvedimento in esame il principio di « prossimità », dando quindi la possibilità agli enti locali di programmare direttamente la gestione integrata dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili al fine di garantire al massimo la tracciabilità dei fanghi stessi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a <i>standard</i> di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale. Atto n. 263 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	140
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	144
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	146
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. COM(2010)368 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	147
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. COM(2010)375 def. (Parere alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	147
AVVERTENZA	147

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Giuseppina CASTIELLO (Pdl), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 13 ottobre, una proposta di parere favorevole con osservazione, che ribadisce nella sostanza. Propone tuttavia di apportarvi una modifica nel senso di sopprimere, nell'osservazione, il secondo periodo del comma 6-bis del quale si propone l'inserimento, in quanto suscettibile di creare qualche ambiguità nell'interpretazione della disposizione. Formula, pertanto, una nuova proposta di parere con osservazione (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) sottolinea la propria contrarietà allo schema di decreto in esame, sia per motivi di metodo che di merito. Sotto il primo profilo osserva come il Governo, in questa come in altre occasioni, utilizzi lo strumento dell'attuazione di norme dell'Unione europea per riscrivere

la normativa nazionale di settore, in questo caso in tema di rifiuti, andando ben oltre gli obiettivi della direttiva.

Quanto al merito, osserva come lo schema di decreto in esame si limiti di fatto a disciplinare la tracciabilità dei rifiuti con finalità di contrasto alla criminalità organizzata che lucra in questo settore. Si tratta naturalmente di un obiettivo importante ma che non esaurisce le tematiche che avrebbero meritato di essere affrontate, con particolare riferimento alle possibili opportunità per il sistema industriale nel suo complesso, alle innovazioni tecnologiche e ad una maggiore responsabilizzazione delle imprese.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'or-

dine del giorno, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, in risposta alle considerazioni svolte dal collega Farinone nella seduta di ieri, segnala che la VIII Commissione Ambiente ha approvato nella seduta odierna il parere sullo schema di decreto legislativo. Si tratta di un parere favorevole con un'osservazione che sollecita il Governo a valutare «l'opportunità di prevedere che, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in capo alle autorità di bacino distrettuali, svolgendo, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici»; inoltre l'osservazione invita a valutare «per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, di riconoscere le relative funzioni alle regioni e di affidare la responsabilità per l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale ai comitati istituzionali e ai comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni non già rappresentate nei medesimi comitati il cui territorio ricade nel distretto idrografico di riferimento, o da assessori dagli stessi delegati».

Ritiene che l'osservazione possa agevolare la rapida implementazione delle indicazioni della direttiva; in tal senso la stessa potrebbe essere riprodotta anche nel parere della Commissione XIV.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) ringrazia il relatore per l'attenzione dimostrata. Desi-

dera tuttavia sottolineare la gravità del mancato esercizio da parte del Governo della delega legislativa per la revisione della parte del codice ambientale relativa alla disciplina e alla gestione delle risorse idriche. Tenuto conto, tuttavia, del lavoro svolto in sede di Conferenza Stato-Regioni, che consentirà di introdurre alcuni miglioramenti al provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gianluca PINI, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

Atto n. 263.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

Le modifiche al codice civile e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) che vengono apportate riguardano la valutazione dei conferimenti al capitale sociale diversi dal danaro e la disciplina delle azioni proprie.

Per quanto concerne il primo profilo di intervento, le modifiche provvedono a meglio specificare, in concreto, il procedimento di valutazione cui devono essere sottoposti i conferimenti al capitale delle società diversi dal danaro, tanto se effettuati in sede di costituzione della società quanto se effettuati in sede di aumento del capitale sociale.

Va ricordato che, in materia, obiettivo generale del legislatore è quello di assicurare che venga effettuata una valutazione oggettiva e veritiera di tali conferimenti, in modo da evitare il rischio che ad essi possa venire riconosciuto un valore nominale superiore a quello reale, con danno per la società, per i soci e per le eventuali ragioni dei terzi.

Nel dettaglio, la prima modifica incide sulla disciplina dei conferimenti di beni di natura o crediti senza relazione di stima, prevista dall'attuale articolo 2343-ter del codice civile, ai sensi del quale, in particolare, non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, anche qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da valori mobiliari ovvero da strumenti del mercato monetario, corrisponda: *a)* al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero *b)* al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità (comma 2).

A seguito della modifica, il valore equo cui deve corrispondere il valore attribuito ai sensi della lettera *a)* del citato comma 2 viene sostituito dal cosiddetto *fair value* e la valutazione dello stesso valore equo, ai sensi della lettera *b)* dello stesso comma 2, deve essere effettuata da un esperto che sia indipendente non soltanto da chi effettua il conferimento e dalla società, ma anche dai singoli soci.

Dopo il quarto comma dell'attuale articolo 2343-ter del codice civile viene quindi aggiunto un comma che specifica che, ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera *a)*, per la definizione di *fair value* si deve fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Una seconda modifica interviene su parte della disciplina da applicarsi in presenza di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti di beni di natura o crediti, prevista dall'attuale articolo 2343-*quater* del codice civile, ai sensi del quale, in particolare, gli amministratori devono verificare, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori sono tenuti a verificare altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera *b)* (comma 1). Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo

comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), devono procedere ad una nuova valutazione (comma 2).

A seguito delle modifiche apportate, la variazione del valore dei beni conferiti rileva alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, non facendosi più riferimento al valore « equo » per la valutazione della variazione del valore. Qualora, inoltre, gli amministratori ritengano che si debba procedere ad una nuova valutazione, essa dovrà essere effettuata non più dagli stessi amministratori, che conservano soltanto l'iniziativa a procedere ad una nuova valutazione.

L'articolo 2440 del codice civile, relativo ai conferimenti di beni in natura e di crediti, viene interamente sostituito. Nel dettaglio, la nuova formulazione dell'articolo 2440 del codice civile stabilisce innanzitutto che se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.

L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2343-*quater*, sopra illustrati.

Il sesto comma dell'articolo 2441, relativo alla disciplina delle proposte di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il quale prevede attualmente che il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato, potendo i soci prenderne visione, viene ora integrato prevedendosi che debba restare depositata nella sede della società, in alternativa alla re-

lazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale, la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma.

Viene infine integrato il contenuto dell'articolo 2443, ai sensi del quale lo statuto della società può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441, relative all'esclusione o alla limitazione del diritto di opzione; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441, in relazione agli obblighi di relazione sui motivi dell'esclusione o della limitazione e di parere sulla congruità del prezzo di emissione, e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.

Lo schema di decreto in esame aggiunge ora al sopra illustrato articolo 2443 un ulteriore comma (sussumendo con modifiche nel suo dispositivo l'attuale articolo 2440-*bis*, che viene abrogato), ai sensi del quale se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di esclusione o limitazione del diritto di opzione, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento. Entro tale termine è attribuita a uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del ca-

pitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, la facoltà di richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito di cui all'articolo 2444, la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione, di cui all'articolo 2343-*quater*, terzo comma, lettera *d*).

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina delle azioni proprie, viene innanzitutto sostituito l'articolo 2357-*ter*, secondo comma, la cui formulazione vigente stabilisce che finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

A seguito delle modifiche apportate, viene eliminato il potere dell'assemblea – alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357 – di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione; inoltre, viene specificato che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma, ai sensi del quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della

maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

In materia di acquisto di azioni o quote da parte di società controllate viene sostituito l'articolo 2359-*bis*, terzo comma. L'attuale disciplina recata dal suddetto articolo prevede che la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357. Il terzo comma, in particolare, prevede che in nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

A seguito delle modifiche apportate al citato terzo comma, si amplia la quantità di azioni che possono essere acquistate, prevedendosi ora che in nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate possa eccedere non più la decima parte, bensì la quinta parte del capitale sociale della controllante.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame provvede infine a modificare il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).

In primo luogo, viene modificato l'articolo 132 del TUF, recante la disciplina dell'acquisto di azioni proprie e della società controllante, ai sensi del quale gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, applicandosi tale disposizione anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-*bis*

del codice civile da parte di una società controllata, ma non agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.

A seguito delle modifiche apportate, l'applicazione della suddetta disciplina recata dall'articolo 132 TUF viene esclusa anche per gli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis dello stesso TUF, che disciplina appunto i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame sostituisce infine l'articolo 172, comma 2, del TUF, che punisce l'acquisto irregolare di azioni. Nel dettaglio il primo comma dell'articolo 172 stabilisce che gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032.

Il comma 2 specifica che tale disposizione non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

A seguito delle modifiche apportate onde allineare il comma 2 alla nuova formulazione dell'articolo 132, come modificato dalla legge comunitaria per il

2004, che ha affidato al potere regolamentare della Consob il compito di determinare le modalità di acquisto, si esclude l'applicazione della sanzione ove l'acquisto sia operato sul mercato regolamentato secondo appunto modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Atto n. 277.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame sia emanato in attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, a sua volta attuativa dell'Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), riguardante taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie.

La direttiva 2005/47/CE dà attuazione all'Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF).

La Direttiva fissa esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di

adottare misure più favorevoli (articolo 2). La direttiva prevede, poi, una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva, in considerazione dell'evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro i tre anni successivi al termine per il recepimento delle disposizioni nell'ordinamento degli Stati membri (articolo 3). La direttiva impone, quindi, agli Stati membri l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (articolo 4). Specifiche disposizioni, infine, riguardano le modalità di recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri (articoli 5-7).

L'Accordo CER/ETF del 27 gennaio 2004, allegato alla direttiva, ha inteso garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato. In particolare, nell'Accordo si evidenzia che la fissazione in ambito comunitario di regole comuni relative alle tutele minime da assicurare al personale mobile in questione si rende necessaria al fine di proteggere la salute dei lavoratori e di garantire un traffico transfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative. L'Accordo, pertanto, è sostanzialmente improntato al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime fissate dalla disciplina generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 1993/104/CE e 2000/34/CE).

Ricorda che nell'ordinamento nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell'orario di lavoro con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE. Al riguardo si ricorda che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/

104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei settori dei trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, della navigazione interna, della pesca marittima e delle altre attività in mare.

Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, modificando la direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull'orario di lavoro i settori e le attività inizialmente esclusi (compresi i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario). Con il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185 si è quindi provveduto al recepimento della direttiva n. 1999/63/CE, in materia di orario di lavoro della gente di mare, e della direttiva n. 2000/79/CE, in materia di orario di lavoro del personale di volo.

Quanto allo schema di decreto legislativo in esame, esso ha lo scopo di porre fine alla procedura di infrazione n. 2008/0678, avviata dalla Commissione europea per la mancata attuazione della direttiva entro il termine del 27 luglio 2008. La procedura si è conclusa con la presentazione, da parte della Commissione, del ricorso per inadempimento (ex articolo 258 TFUE), attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-2.91/10 – Commissione c. Repubblica italiana).

In attuazione della direttiva 2005/47/CE, lo schema regola in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, taluni aspetti dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie (articolo 1, comma 1).

Ai sensi del successivo comma 2, si dispone che i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dal provvedimento. Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione « è stata formulata in

ottemperanza alla clausola di non regresso », di cui all'articolo 2 della direttiva ed alla clausola 9 dell'accordo, in considerazione del fatto che il CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 reca disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle dell'accordo, con riferimento a taluni istituti dell'orario di lavoro.

L'articolo 2, in relazione alla clausola 1 dell'Accordo, definisce l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento e le relative eccezioni.

L'articolo 3 reca alcune definizioni. In particolare, in relazione alla clausola 2 dell'Accordo, si definisce lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera (comma 1, lettera b)), e si definisce come tempo di guida la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione (comma 1, lettera i)).

L'articolo 4, in relazione alla clausola 3 dell'Accordo, disciplina il riposo giornaliero in residenza,

L'articolo 5, in relazione alla clausola 4 dell'accordo, disciplina il riposo giornaliero fuori residenza, prevedendo, in particolare, che i contratti collettivi possano ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità di fruizione delle pause e del riposo settimanale (clausola 6 dell'Accordo).

L'articolo 8 disciplina il tempo di guida, che, in ottemperanza alla clausola 7 dell'Accordo, non deve superare 9 ore per una prestazione diurna e 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri. In ogni caso, la durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.

L'articolo 9, in relazione alle disposizioni della clausola 8 dell'Accordo, pre-

vede la custodia – per almeno un anno – di una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile.

L'articolo 10, infine, reca l'apparato sanzionatorio.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che gli importi delle sanzioni amministrative sono stati modulati secondo quantificazioni già previste, con riferimento a fattispecie analoghe, dalla disciplina vigente (in particolare, dal decreto legislativo n. 234 del 2007, attuativo della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti; e dal decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo Codice della strada), nonché dalla disciplina contenuta all'articolo 7 dell'A.C. 1441-*quarter/F*, cosiddetto « collegato lavoro » (all'esame della Camera deputati in settimana lettura).

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento, che meriterebbe a suo avviso ulteriore approfondimento.

Gianluca PINI, *presidente*, propone di rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere sul provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. COM(2010)368 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, rinvia, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, alla relazione già svolta in occasione dell'esame della proposta di direttiva ai fini della valutazione della sua conformità al principio di sussidiarietà, nella seduta del 5 ottobre 2010.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati

membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio.

COM(2010)375 def.

(Parere alle Commissioni XII e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, rimanda, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, alla relazione già svolta in occasione dell'esame della proposta di direttiva ai fini della valutazione della sua conformità al principio di sussidiarietà, nella seduta del 6 ottobre 2010.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Comunicazioni del Presidente.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

rilevato che l'effettivo rispetto a livello nazionale delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE necessita di una fase transitoria che consenta agli operatori del settore gli opportuni adeguamenti tecnici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, al fine di rendere effettive le previsioni introdotte dallo schema di decreto, di aggiungere all'articolo 34, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, adegua i decreti ministeriali di attuazione del Codice alla nuova normativa dell'Unione europea ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (Atto n. 252).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 mag-

gio 1989, n. 183 provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in capo alle autorità di bacino distrettuali, svolgendo, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici; si valuti altresì, per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, di riconoscere le relative funzioni alle regioni e di affidare la responsabilità per l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale ai comitati istituzionali e ai comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni non già rappresentate nei medesimi comitati il cui territorio ricade nel distretto idrografico di riferimento, o da assessori dagli stessi delegati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: « Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale » (n. 243) (Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole</i>)	151
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali » (n. 247) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	151
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione » (n. 248) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato » (n. 256) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei » (n. 257) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III » » (n. 258) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	153
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi » (n. 262) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	153
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento per il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare » (n. 276) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	153

Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante « Determinazione del maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale » (n. 265) (Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 14, comma 21, lettera c), della legge 28 novembre 2005, n. 246) (*Esame – Parere favorevole*) 154

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI
DEL GOVERNO**

*Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza
del presidente Andrea PASTORE.*

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: « Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale » (n. 243). (Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore PERDUCA (PD) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali » (n. 247).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo

26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre. Segnala la presentazione, da parte del senatore Boschetto, di un emendamento al disegno di legge recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione » (AS 2243) volto a realizzare l'intervento prefigurato nell'osservazione contenuta nella proposta di parere sul provvedimento in esame; auspica che su tale emendamento si registri, nel corso dell'esame di quel disegno di legge, un ampio consenso.

Il senatore PERDUCA (PD) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione » (n. 248).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre.

I senatori PERDUCA (PD) e MASCIPELLI (IdV) intervengono per annunciare la loro astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato » (n. 256).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre.

Il senatore PERDUCA (PD) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei » (n. 257).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre; ricorda il particolare grado di autonomia che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione riconosce alle accademie e alle istituzioni di alta cultura, nei limiti stabiliti dalla legge, e sottolinea come la proposta del relatore sia connotata dall'esigenza di richiamare a un'applicazione delle procedure di riordino compatibile con quel livello di autonomia.

Il senatore PERDUCA (PD) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III» (n. 258).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre.

Il senatore PERDUCA (PD) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi» (n. 262).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha formulato, sul provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con

osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre.

Il senatore PERDUCA (PD) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare» (n. 276).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Esame – Parere favorevole con osservazioni).

Il presidente PASTORE (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimersi favorevolmente, con le osservazioni già anticipate e pubblicate in allegato al resoconto del 13 ottobre.

Interviene l'onorevole LOVELLI (PD) per dichiarazione di voto favorevole; rileva, tuttavia, come con riferimento al riordino non solo dell'Istituto in titolo, ma anche degli altri enti, occorra una seria riflessione: i lineamenti che ha assunto il riordino stesso, a suo giudizio, sono infatti assai diversi da quelli originari del procedimento «taglia enti», assistendosi nella generalità dei casi a una conferma degli enti, evitando accorpamenti o trasferimenti di competenze alle amministrazioni centrali.

Il presidente PASTORE (PdL), *relatore*, concorda con l'onorevole Lovelli e manifesta l'intendimento di sollecitare il Governo a una riflessione in merito, eventualmente anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2243, per il quale è relatore dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato.

Rispondendo a un rilievo del senatore GARAVAGLIA (LNP), il PRESIDENTE sottolinea come in alcuni casi dal riordino risulti una trasformazione in ente di natura privata, mentre in altri casi il mantenimento di un organismo *ad hoc* risulti condivisibile.

Il senatore PERDUCA (PD) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto del 13 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante «Determinazione del maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli

articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale » (n. 265).

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 14, comma 21, lettera c), della legge 28 novembre 2005, n. 246).

(Esame – Parere favorevole).

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, riferisce sullo schema di decreto in titolo, proponendo di esprimere un parere favorevole.

L'onorevole LOVELLI (PD) concorda con la proposta del relatore, pur rilevando il ritardo con il quale si provvede al maggior fabbisogno delle regioni interessate dal decreto in esame.

Il senatore PERDUCA (PD) interviene per annunciare la sua astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.20 alle 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) 156

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza esterna, generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dal senatore ESPOSITO (PdL) e dai deputati BRIGUGLIO (FLI), CICCHITTO (PdL), PASTORE (LNP) e ROSATO (PD).

La seduta termina alle 10.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti di Greenpeace (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione siciliana (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	158
Audizione del sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio	159
Comunicazioni del Presidente	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

Mercoledì 20 ottobre 2010. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA, indi del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 8.40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti di Greenpeace.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore delle Campagne Greenpeace Italia, Alessandro Gianni, e del direttore esecutivo Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio.

Alessandro GIANNÌ, *direttore delle Campagne Greenpeace Italia*, e Giuseppe

ONUFRIO, *direttore esecutivo Greenpeace Italia*, svolgono relazioni.

Interviene, per porre quesiti, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo Greenpeace Italia*, e Alessandro GIANNÌ, *direttore delle Campagne Greenpeace Italia*, rispondono ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati, chiedono che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta – Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Pietro FRANZOSO (Pdl).

Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo Greenpeace Italia*, e Alessandro GIANNÌ, *direttore delle Campagne Greenpeace Italia*, rispondono ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati, chiedono che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta – Indi riprendono in seduta pubblica).

Alessandro GIANNÌ, *direttore delle Campagne Greenpeace Italia*, e Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo Greenpeace Italia*, completano le risposte ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Gianni e il dottor Onufrio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.30, riprende alle 13.45.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione siciliana.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso i relatori, onorevole Giovanni Fava e senatore Gianpiero De Toni, hanno presentato la proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione siciliana da loro predisposta (vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 ottobre 2010). Comunica quindi che su di essa sono state presentate alcune osservazioni da parte dei relatori, sulla base delle quali procede ad una riformulazione del testo in esame, con il consenso di tutti. Avverte, quindi, che sono state

presentate alcune proposte di modifica sulle quali invita i relatori ad esprimere il parere.

Il deputato Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, senatore Gianpiero De Toni, esprime parere favorevole sulle proposte di modifica n. 1, n. 3, n. 5 del senatore Lorenzo Piccioni, nonché sulla proposta n. 7 dei relatori. Esprime parere contrario sulle proposte n. 2, n. 4, n. 6 e n. 8 del senatore Piccioni.

Intervengono a più riprese, sui contenuti delle proposte di modifica, i senatori Lorenzo PICCIONI (PdL), Candido DE ANGELIS (FLI), Vincenzo DE LUCA (PD), Daniela MAZZUCONI (PD), la quale dichiara altresì di astenersi nella votazione sulla proposta n. 1, nonché i deputati Alessandro BRATTI (PD), Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, Gianpiero DE TONI (IdV), *relatore*, e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto della presenza del numero legale, pone in votazione le singole proposte di modifica.

La Commissione approva la proposta di modifica n. 1, respinge la n. 2, approva la n. 3, respinge la n. 4, approva la n. 5, respinge la n. 6 e approva la n. 7

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che la proposta n. 8 non sarà messa in votazione, essendo preclusa dall'approvazione della proposta n. 7.

Intervengono in sede di dichiarazione di voto i senatori Candido DE ANGELIS (FLI), Gennaro CORONELLA (PdL), Gianpiero DE TONI, *relatore*, nonché i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, il quale mette in votazione la proposta di relazione così come modificata nel corso della seduta odierna.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione così come modificata nel corso della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente alle proposte di modifica presentate.

La seduta sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

**Audizione del sindaco di Terzigno,
Domenico Auricchio.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio, accompagnato dal sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella.

Domenico AURICCHIO, *sindaco di Terzigno*, e Gennaro LANGELLA, *sindaco di Boscoreale*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gianpiero DE TONI (IdV), Candido DE ANGELIS (FLI), Vincenzo DE LUCA (PD), Gennaro CORONELLA (PdL), Cosimo IZZO (PdL), Salvatore PISCITELLI (PdL), nonché i deputati Giuseppina CASTIELLO (PdL), Daniela MELCHIORRE (Misto), Stefano GRAZIANO (PD), e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Domenico AURICCHIO, *sindaco di Terzigno*, e Gennaro LANGELLA, *sindaco di Boscoreale*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta, avvertendo che riprenderà al termine della riunione dell'ufficio della presidenza.

La seduta sospesa alle 16.10, riprende alle 16.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, una delegazione della Commissione svolgerà una missione a Caserta nella prima settimana di novembre, nell'ambito dell'approfondimento sulla regione Campania.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

<i>ERRATA CORRIGE</i>	4
-----------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale. Atto n. 263 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	14
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (<i>Deliberazione</i>)	17
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) C. 3778 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 C. 3779 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	18

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	35
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 266 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	33
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante « Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ».	
Audizione di rappresentanti dei sindacati dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione nazionale per le società e la borsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (<i>limitatamente alle parti di competenza</i>).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (<i>limitatamente alle parti di competenza</i>).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (<i>limitatamente alle parti di competenza</i>) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	36
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Sen. Li Gotti, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 254 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>) .	39
--	----

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Ministro degli Affari esteri dell'Afghanistan, Zalmay Rassoul	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

IV Difesa

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario generale della difesa, Biagio Abrate, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	42
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Atto n. 255 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	43
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	44

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ». Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	48
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	49

INTERROGAZIONI:

5-03466 Borghesi e Cambursano: Destinazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	52
ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03612 Fluvi: Revisione dei meccanismi di riscossione coattiva in favore delle famiglie e delle imprese che incontrano difficoltà ad adempiere ai propri debiti tributari a causa della crisi economica	55
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-03613 Barbato: Revisione dell'esenzione dall'ICI degli immobili di enti ecclesiastici utilizzati per attività di natura prevalentemente commerciale	56
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62

RISOLUZIONI:

7-00407 Sposetti: Applicazione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate anche alle acquisizioni di beni in locazione (<i>Discussione e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	64
7-00369 Di Centa: Sulla dichiarazione di monumento nazionale per il Monumento alle Portatrici Carniche sito a Timau, nel comune di Paluzza (UD) (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	65
7-00374 De Torre: Applicazione ed eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, istitutiva dell'autonomia scolastica (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092</i>)	65
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a <i>standard</i> di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76
Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del fondo infrastrutture. Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore riformulata ed approvata dalla Commissione</i>) ..	78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) ...	73
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	74
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo UdC</i>)	79
ALLEGATO 5 (<i>Ulteriore riformulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sullo stato di attuazione delle politiche in materia di ambiente (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	75
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.	

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza) C. 3779 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	95
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Bartolomeo Giachino, in merito ai lavori della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	98
RISOLUZIONI:	
7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare (<i>Discussione e rinvio</i>)	98
INTERROGAZIONI:	
5-03490 Tullo: Attivazione del sistema di controllo aeroportuale denominato « wind shear » negli scali più esposti al vento e ripristino di tale sistema nell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	102
5-03506 Tullo: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo tra Genova, Olbia e Arbatax effettuato dalla società Tirrenia SpA.	
5-03519 Calvisi: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo tra Genova e Arbatax effettuato dalla società Tirrenia SpA	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	104
5-03507 Zazzera: Danni derivanti ai marittimi italiani in conseguenza alle modalità di applicazione delle tabelle di armamento delle navi da parte degli armatori	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	106
5-03513 Fiano: Modalità di esercizio della sicurezza aeroportuale nell'aeroporto Orio al Serio di Bergamo	101
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	108
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 267 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
<i>ALLEGATO (Emendamenti del relatore)</i>	119
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.)	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (<i>Esame e rinvio</i>)	116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
ERRATA CORRIGE	118

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00289 Livia Turco: Revisione della normativa per uniformare gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie	120
7-00168 Castellani: Censimento delle domande di indennizzo, in base alla legge n. 210 del 1992, pervenute oltre i termini di legge (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	126

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a <i>standard</i> di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale. Atto n. 263 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	140

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	144
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	146
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. COM(2010)368 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	147
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. COM(2010)375 def. (Parere alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	147
AVVERTENZA	147
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: « Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale » (n. 243) (Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole</i>)	151
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali » (n. 247) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	151
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione » (n. 248) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato » (n. 256) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei » (n. 257) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III » » (n. 258) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	153

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi» (n. 262) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	153
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare» (n. 276) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	153
Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante «Determinazione del maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale» (n. 265) (Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 14, comma 21, lettera c), della legge 28 novembre 2005, n. 246) (<i>Esame – Parere favorevole</i>)	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Audizione di rappresentanti di Greenpeace (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione siciliana (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	158
Audizione del sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio	159
Comunicazioni del Presidente	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,20



16SMC0003850